

Fac simili e modelli su Accordi Stragiudiziali e Concordato Preventivo

CONTENUTI

FAC-SIMILE ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART. 182-BIS L. F.	pag. 4
FAC-SIMILE DI RELAZIONE DELL'ESPERTO EX ART. 182-BIS L. F.	pag. 7
FAC-SIMILE COMUNICAZIONE/PROPOSTA EX ART. 182-BIS L. F.	pag. 10
LETTERA AI FORNITORI PER PROPOSTA DI RIENTRO	pag. 17
LETTERA AI CREDITORI PER PROPOSTA DI RIENTRO: MODELLO	pag. 19
LETTERA DI ATTESTAZIONE	pag. 20
PARERE DI ATTESTAZIONE	pag. 22
ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SITUAZIONE DEBITORIA	pag. 33
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO NOTORIO (ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)	pag. 35
PROMEMORIA PER I CREDITORI	pag. 36
DICHIARAZIONE DI REMISSIONE DEL DEBITO	pag. 37
FAC-SIMILE DI RELAZIONE PIANO DI RISANAMENTO	pag. 38
FAC-SIMILE DI CONVENZIONE CON LE BANCHE	pag. 51
FAC-SIMILE DI ATTO DI TRANSAZIONE	pag. 76
FAC-SIMILE DI COMPENSAZIONE VOLONTARIA DEI DEBITI	pag. 78
FAC-SIMILE DI CONCORDATO STRAGIUDIZIALE	pag. 79
FAC-SIMILE DI DILAZIONE DI PAGAMENTO	pag. 81
FAC-SIMILE DI REMISSIONE PARZIALE DEL DEBITO AL DEBITORE	pag. 82
FAC-SIMILE DI REMISSIONE DEL DEBITO AL FIDEIUSSORE	pag. 83
FAC-SIMILE DI REMISSIONE TOTALE DEL DEBITO AL DEBITORE	pag. 84
FAC-SIMILE DI CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA	pag. 85
LA DOMANDA DI CONCORDATO: ANALISI DEL CONTENUTO DEL PIANO DI CONCORDATO	pag. 94
VERBALE DI CONSEGNA DEI BENI E DEL RENDICONTO AI LIQUIDATORI	pag. 103
RELAZIONE DEI LIQUIDATORI AL BILANCIO ANNUALE DOPO LA MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ	pag. 104
RELAZIONE DEI LIQUIDATORI AL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE	pag. 106
SCHEMA DI DELIBERA ASSEMBLEARE PER LO SCIoglIMENTO SOCIALE FINALIZZATA A PROMUOVERE LA NOMINA DEL LIQUIDATORE CIVILE QUALE LIQUIDATORE GIUDIZIALE IN CASI DI OMOLOGAZIONE DEL TRIBUNALE	pag. 107

FAC SIMILE DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART. 182 – BIS L.F.

Con la presente scrittura privata, redatta in originali, tra la società con sede in
. . . cap. soc. C.F. in persona del legale rappresentante Sig. nato a . . .
. il C.F., di seguito per brevità la "debitrice"

e

la società con sede in cap. soc. C.F. in persona del
legale rappresentante Sig. nato a il C.F.,

la società con sede in cap. soc. C.F. in persona del
legale rappresentante Sig. nato a il C.F.,

la società con sede in cap. soc. C.F. in persona del
legale rappresentante Sig. nato a il C.F.,

la società con sede in cap. soc. C.F. in persona del
legale rappresentante Sig. nato a il C.F.,

di seguito per brevità i "creditori"

PREMESSO

che l'art. 182 – bis L.F. consente alla debitrice di sottoporre al Tribunale C.P. di un accordo di
ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, onde
ottenere l'omologa;

che la debitrice, con assemblea del, ha deliberato di autorizzare l'Amministratore
Delegato Sig. a sottoporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti di cui *infra* in
ottemperanza all'art. 182 – bis L.F.;

che alla data del i creditori della debitrice risultano così costituiti:

creditori ipotecari	Euro
creditori pignoratizi	Euro
creditori privilegiati	Euro
creditori chirografari	Euro _____
Totale	Euro

che il presente piano di ristrutturazione dei debiti prevede:

pagamento dei creditori ipotecari, che rappresentano il% del totale delle passività, nella
percentuale del%

pagamento dei creditori pignoratizi, che rappresentano il% del totale delle passività, nella
percentuale del%

pagamento dei creditori privilegiati, che rappresentano il% del totale delle passività, nella
percentuale del%

pagamento dei creditori chirografari, che rappresentano il% del totale delle passività, nella
percentuale del%

che i creditori, con la sottoscrizione del presente piano attestano di aver visionato tutta la
documentazione sociale inerente ed, altresì, la relazione redatta dall'esperto al fine di attestare

l'attuabilità del piano di ristrutturazione dei debiti e la sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei (v. All.ti);

che il presente piano verrà depositato presso il Tribunale C.P. di entro giorni dalla sottoscrizione onde ottenere l'omologa dell'accordo;

che i creditori che intendono aderire, così come aderiscono, all'accordo di ristrutturazione dei debiti rappresentano il% (deve essere quantomeno il 60%) dell'intero indebitamento della debitrice;

tutto ciò premesso e considerato, tra le parti

si conviene e si stipula quanto segue

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Oggetto dell'accordo

La debitrice, dalla data di avvenuta pubblicazione del decreto di omologa del presente accordo nel registro delle imprese, si obbliga a corrispondere ai creditori che si impegnano ad accettare quanto segue:

Euro alla società, il cui credito è assistito dal iscrizione ipotecaria sul bene

Euro alla società, il cui credito è assistito da pegno

Euro alla società, il cui credito è assistito da privilegio ex art. C.C.;

Euro alla società, ed Euro ... alla società ed Euro alla società, importi corrispondenti al% dei crediti chirografari rispettivamente vantati.

Azioni dei creditori

I creditori, sottoscrivendo il presente accordo di ristrutturazione, si obbligano a non azionare i propri crediti fino alla data del data entro la quale si presume che

Decorsa tale data la debitrice, salvo cause di forza maggiore, si impegna a corrispondere gli interessi al ed è in facoltà dei creditori di procedere con la risoluzione dell'accordo, riacquistando il potere di agire con qualsiasi mezzo a tutela del proprio credito

Garanzie

A garanzia dell'esatto adempimento delle proprie obbligazioni, la debitrice rilascia fideiussione, escutibile a prima richiesta, emessa da per l'importo di Euro scadente il

Termini

Entro e non oltre giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, la debitrice si obbliga a depositare il presente accordo di ristrutturazione dei debiti nella cancelleria della sezione Fallimentare del Tribunale di, al fine di ottenerne l'omologa.

Spese

Spese ed oneri tutti conseguenti ed inerenti il presente accordo, spese di registrazione comprese, devono intendersi ad esclusivo carico della debitrice, che le assume.

Modifiche all'accordo

Qualsiasi patto in deroga alle disposizioni del presente accordo, di qualsiasi natura esso sia, sarà valido solo se redatto in forma scritta ed allegato al presente accordo come appendice.

Li,

Allegati:

.....

.....

debitrice

creditori

FAC SIMILE DI RELAZIONE DELL'ESPERTO EX ART. 182 – BIS L.F

TRIBUNALE C.P. DI
Sezione Fallimentare

Il sottoscritto, (*dottore o ragioniere commercialista*), nato a il, iscritto all'(*Ordine o Collegio*) di, C.f., con studio in

premesse

- che l'art. 182 – bis L.F. consente al debitore di presentare al Tribunale C.P. di per l'omologazione un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti;
- che la società con sede in cap. soc. C.F. in persona del legale rappresentante Sig. nato a il C.F., (di seguito per brevità la "debitrice") con assemblea del ha deliberato di autorizzare l'Amministratore Delegato Sig. a sottoporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti in ottemperanza all'art. 182 – bis L.F.;
- che alla data del i creditori della debitrice risultano così costituiti:
 - o creditori ipotecari Euro
 - o creditori pignoratizi Euro
 - o creditori privilegiati Euro
 - o creditori chirografari Euro _____

Totale Euro
- che il piano di ristrutturazione dei debiti da sottoporre ai creditori prevede:
 - o pagamento dei creditori ipotecari, che rappresentano il% del totale delle passività, nella percentuale del%
 - o pagamento dei creditori pignoratizi, che rappresentano il% del totale delle passività, nella percentuale del%
 - o pagamento dei creditori privilegiati, che rappresentano il% del totale delle passività, nella percentuale del%
 - o pagamento dei creditori chirografari, che rappresentano il% del totale delle passività, nella percentuale del%

tutto ciò premesso,

ESPONE LA SEGUENTE
RELAZIONE EX ART. 182 – BIS, CO. 1, L.F.

1. Sintesi dell'accordo di ristrutturazione

La debitrice ha sottoposto al mio esame l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 – bis L.F. che prevede un piano di (breve disamina dei contenuti dell'accordo e del piano).

2. Documentazione analizzata

La debitrice mi ha consegnato tutta la documentazione allegata all'accordo nonché la situazione patrimoniale, economica e finanziaria alla data del, Ho proceduto, pertanto, a stilare una *limited*

review, con l'ausilio della struttura amministrativa della debitrice, effettuando, altresì, opportuni accessi e verifiche presso la sede.

Si ritiene, altresì, che le situazioni patrimoniali, economiche e finanziarie analizzate, con i relativi allegati, risultano sufficientemente dettagliate ed i dettagli che le corredano esprimono con chiarezza la situazione della società.

I tempi di realizzo di sono compatibili anche sulla base delle valutazioni estimative in allegato, redatte dal Sig.

Conseguentemente, sulla base della documentazione analizzata e delle verifiche anche a campione effettuate, si può esprimere un giudizio professionale sulla adeguatezza dell'impianto contabile che non ha evidenziato situazioni e discordanze degne di nota.

3. Garanzie

La debitrice, a garanzia dell'esatto adempimento delle proprie obbligazioni, rilascerà fideiussione, escutibile a prima richiesta, emessa da per l'importo di Euro scadente il

Si evidenzia ulteriormente che i compensi professionali di assistenza nella procedura di cui all'art. 182-bis, citato, ivi compreso quello per la redazione della presente "relazione dell'esperto", non graveranno sui creditori, in quanto assunti e garantiti dal socio di, signor, come risulta da

È previsto, inoltre, che, in caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte entro la data del, ciascun creditore potrà chiedere la risoluzione dell'accordo, riacquistando il potere di agire con qualsiasi mezzo a tutela del proprio credito, aggiungendo al valore nominale gli interessi al tasso del ...% nel frattempo maturati e le eventuali spese legali e

4. Aggiornamento dei dati forniti dalla debitrice

Prima di esprimere il mio parere sulla proposta, ho comunque aggiornato al la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica redatta dalla debitrice. Si è pertanto effettuato

5. Fabbisogno finanziario del piano

Il piano, analiticamente esposto in premessa, necessita di un fabbisogno finanziario di Euro in quanto sono previsti i seguenti pagamenti:

- Ø entro il Euro ai creditori privilegiati
- Ø entro il Euro ai creditori privilegiati
- Ø entro il Euro ai creditori privilegiati

Le attività della Società, così come risultano valutate dal perito, e più precisamente:

.....
.....
.....
.....

risulterebbero sufficienti a coprire il fabbisogno finanziario proposto.

Attualmente il saldo attivo del conto bancario della società, presso la Banca ammonta ad Euro; l'incasso di Euro, derivante dalla vendita di, porterà le disponibilità liquide ad Euro

Peraltro, tenuto conto che

6. Criticità

..... (evidenziare eventuali criticità)

7. Attuabilità dell'accordo e sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei

Da quanto sopra esposto, il piano può ragionevolmente essere realizzato e, ad oggi, sembra rappresentare la migliore proposta formulabile dalla debitrice. È comunque preferibile all'alternativa della dichiarazione di fallimento in quanto

(eventuale: *La debitrice si è impegnata ad effettuare i pagamenti nel rigoroso rispetto della par condicio creditorum, salve le legittime cause di prelazione, che nel caso di specie assistono i crediti di*)

È previsto che i creditori estranei all'accordo saranno pagati alle date del e con, ed il tutto risulta garantito da fidejussione

8. Conclusioni

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, ritengo che l'accordo di ristrutturazione, sulla base del piano predisposto, concluso fra la debitrice e, rappresentanti il% dei creditori alla data del, pur presentando l'alea normale che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile e, non essendosi successivamente verificati eventi che possano significativamente modificarlo, sia ragionevolmente attuabile con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso alle condizioni sopra esposte.

In fede.

Li,

In fede

dott. o Rag.

FAC-SIMILE COMUNICAZIONE/PROPOSTA EX ART. 182-BIS L.F.

AI CREDITORI DELLA SOCIETÀ
AGLI ISTITUTI DI CREDITO

LORO INDIRIZZI

Raccomandata a.r.

A.

B. _____, data del timbro postale

OGGETTO: COMUNICAZIONI – PROPOSTA EX ART. 182 bis L.F.

Egregi Signori,

scrivo nella veste di Liquidatore civile della società per riferirVi che sono terminati i lavori di revisione contabile iniziati negli scorsi mesi.

Come già preannunciato Vi aggiorniamo sulla nostra situazione finanziaria e sulle procedure di liquidazione che saranno seguite.

Punto di partenza è il dover constatare che _____ S.r.l. non dispone di risorse finanziarie sufficienti per soddisfare integralmente le Vostre ragioni di credito per cui Vi è inviata la presente comunicazione con l'assistenza professionale dello *Studio Associato* _____ della Provincia di _____.

Tale circostanza, seppur originata dalla continua erosione dei margini di redditività registrata negli ultimi anni di attività, si è aggravata nell'ultimo trimestre 2007 per effetto del venir meno della collaborazione con il nostro cliente principale e dell'inevitabile dispersione di valore che registra ogni azienda allorquando predisporre il proprio bilancio in ottica liquidatoria.

Lo scorso 24 gennaio, dopo aver verificato l'impossibilità di procedere ad un celere recupero dell'equilibrio economico, la società ha riscontrato l'avvenuto azzeramento del capitale sociale e ha tempestivamente adempiuto nel disporre lo scioglimento del vincolo sociale sussistendo tutti i presupposti di cui all'art. 2482 ter del c.c.

Ciò non di meno è stato profuso ogni sforzo per evadere gli ordini già acquisiti ed avviare nel modo più celere ed efficiente possibile l'attività liquidatoria a favore di tutti i creditori.

L'attività di revisione contabile che è stata sin qui svolta ha consentito di accertare che:

- i pagamenti di imposte, tasse, contributi previdenziali e stipendi sono sempre stati effettuati regolarmente;
- non esistono ulteriori posizioni debitorie oltre a quelle rilevate nella contabilità generale. Le verifiche sono state effettuate anche mediante circolarizzazione dei fornitori e riconciliazione dei saldi bancari;
- allo stato attuale non esistono rischi di controversie civili e tributarie di sorta;
- l'attivo patrimoniale della società è rappresentato per la maggior parte da crediti verso clienti la cui esigibilità appare certa in ragione della solvibilità dei soggetti debitori;
- l'attività d'impresa è cessata e gli unici oneri (limitati) sono rappresentati dalle spese che occorrono per agevolare l'esodo dei dipendenti e liquidare il patrimonio aziendale;
- l'effetto esdebitatorio che si determinerebbe in caso di accettazione di questa proposta non determinerebbe l'insorgere di debiti tributari in ragione delle perdite pregresse accumulate.

Sulla base di tali elementi, non essendo in grado di garantire l'integrale soddisfacimento delle obbligazioni assunte, la società si è determinata a presentare istanza al Tribunale di Verona per essere ammessa alla procedura di Concordato Preventivo ai sensi dell'art. 160 L.F.

A tale proposito, abbiamo già predisposto la documentazione richiesta dall'art. 161 L.F., incaricando un professionista in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, 3 comma, lettera d) L.F. di redigere una relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario che è di natura meramente liquidatoria.

Sulla base della situazione contabile aggiornata al 15 febbraio 2008, la percentuale prevedibile di soddisfazione dei creditori chirografari è così determinabile:

CONCORDATO PREVENTIVO		
ATTIVO MONETIZZABILE		
DEPOSITI CAUZIONALI	37.171,87	
CREDITI VERSO CLIENTI ESIGIBILI	734.104,80	
CORRISPETTIVI DA VENDITA CESPITI	50.000,00	
PORTAFOGLIO EFFETTI ATTIVI	4.132,80	
ENTE/ERARIO DEBITORE	29.537,00	
FATTURE DA EMETTERE	19.882,00	
RICEVUTE BANCARIE A SCADERE	35.499,00	
CASSA	2.608,97	
BANCHE C/C ATTIVO	364.040,67	
TOTALE ATTIVO MONETIZZABILE		1.276.977,11
PASSIVITA'		
SPESE DI PROCEDURA GIUDIZIARIA (*)	110.000,00	
ASSISTENZA PROFESSIONALE E LIQUIDATORE CIVILE	80.000,00	
STIPENDI + TFR + RATEI F.+ CONTRIBUTI + RIT. FISCALI (**)	459.843,00	
PROFESSIONISTI (Contabilità, paghe, assistenza fiscale)	17.415,00	
ISTITUTI PREVIDENZIALI	3.539,47	
IMPOSTA DI REGISTRO (3 %) (***)	20.336,52	
FONDO RISCHI GENERICI E SVALUTAZ. CREDITI(****)	70.000,00	
CREDITI TRIBUTARI DI LUNGA ESIGIBILITA'	19.537,00	
INTERESSI LEGALI SU PASSIVO PRIVILEGIATO	14.317,74	
DEBITI ERARIALI	17.379,87	
TOTALE PASSIVITA' PRIVILEGIO GENERALE		812.368,60
ATTIVO RESIDUO PER CETO CREDITORIO		464.608,51
DETTAGLIO DEBITI CHIROGRAFARI		
FORNITORI	647.864,00	
BANCHE	677.883,92	
Totale passivita' chirografarie		1.325.747,92
Percentuale di soddisfo attesa	35,05%	

Tabella 1: (*) le spese di procedura sono state stimate sulla base delle tariffe previste dal D.M. n.570 del 28.07.1992 – (**) la voce complessiva è una stima degli oneri complessivi che graveranno sull'impresa fino a maggio 2008 – (***) il decreto di omologazione del concordato preventivo è assoggettato ad imposta di Registro in misura proporzionale (3 %) come ha di recente chiarito la risoluzione ministeriale del Ministero delle Finanze n. 28/E del 31.01.2008 – (****) il fondo rischi è destinato a coprire eventuali sopravvenienze passive o costi imprevisi della Procedura di Concordato Preventivo.

Tanto premesso, la procedura di liquidazione è già avviata e la consistente riserva di liquidità acquisita dalla società rende ipotizzabile uno scenario alternativo che potrebbe evitare il ricorso alla procedura concorsuale e, in definitiva, conseguire risultati migliori per tutti i creditori. La soluzione a cui si fa riferimento è rappresentata dall'accordo di ristrutturazione dei debiti previsto dall'art. 182-bis L.F.

Alla soluzione alternativa ora descritta lo scrivente liquidatore si è determinato dopo aver constatato che i creditori il cui credito in linea capitale al 15 febbraio 2008 è superiore ai 10.000 € sono appena 21 di cui 7 rappresentati da istituti di credito peraltro non assistiti da garanzie personali.

Esigenze di affidabilità nel promovimento di questa alternativa soluzione della crisi imprenditoriale impongono di prevedere l'integrale pagamento dei creditori il cui credito è inferiore ad euro 10.000 per un numero totale di 42 fornitori. A questi fini non si terrà conto di eventuali ribassi, sconti, note di accredito che fossero trasmesse alla scrivente società tali da determinare il passaggio da una fascia di credito vantato all'altra inferiore.

L'offerta, i cui termini puntuali sono riportati nel documento allegato alla presente comunicazione, presenta indubbi vantaggi rispetto alla procedura di Concordato Preventivo.

Infatti, la ristrutturazione dei debiti potrebbe consentire il raggiungimento dei seguenti risultati:

- massimizzazione del risultato economico-finanziario atteso, in conseguenza dei minori costi di procedura e dei più ridotti oneri tributari rispetto alla procedura di concordato preventivo;
- maggior celerità nell'incasso della percentuale offerta, per effetto di una liquidazione già avviata che già dispone di consistenti risorse finanziarie e che prevede di effettuare tutti i pagamenti entro la fine del prossimo mese di maggio/giugno;
- certezza della percentuale di soddisfazione proposta, attestata da un professionista Revisore di Conti nella relazione di attuabilità prevista dall'art. 182-bis L.F.

Ulteriori benefici che devono essere considerati sono rappresentati dalla possibilità a Voi concessa di recuperare l'Iva non incassata (art. 26 DPR 633/1972) già nel corso di questo esercizio e dal risparmio fiscale realizzabile per effetto della perdita parziale sul credito che purtroppo occorrerà registrare.

Siete quindi invitati a valutare attentamente l'opportunità di aderire all'accordo propostoVi, tenendo anche in considerazione i dati riportati nel seguente schema, aggiornati, anch'essi alla data del 15 febbraio 2008, che consentono la previsione di una più elevata percentuale di soddisfo pari al 43%.

ACCORDO RISTRUTTURAZIONE DEBITI (art. 182 bis L.F.)		
ATTIVO MONETIZZABILE		
DEPOSITI CAUZIONALI	37.171,87	
CLIENTI	734.104,80	
CORRISPETTIVI DA VENDITA CESPITI	50.000,00	
PORTAFOGLIO EFFETTI	4.132,80	
ENTE/ERARIO DEBITORE	29.537,00	
FATTURE DA EMETTERE	19.882,00	
BANCHE AL SBF	35.499,00	
CASSA	2.608,97	
BANCHE C/C	364.040,67	
TOTALE ATTIVO MONETIZZABILE		1.276.977,11
PASSIVITA'		
SPESE PER ASSISTENZA PROFESSIONALE	50.000,00	
COMPENSO LIQUIDATORE CIVILE	25.000,00	
STIPENDI + TFR + RATEI F.+ CONTRIBUTI + RIT. FISCALI (*)	459.843,00	
PROFESSIONISTI (Contabilità, paghe, assistenza fiscale)	17.415,00	
ISTITUTI PREVIDENZIALI	3.539,47	
IMPOSTA DI REGISTRO (0,3 % su debiti bancari)	2.033,65	
CREDITI TRIBUTARI DI LUNGA ESIGIBILITA'	19.537,00	
INTERESSI LEGALI SU PASSIVO PRIVILEGIATO	14.317,74	
DEBITI ERARIALI	17.379,87	
TOTALE PASSIVITA' PRIVILEGIO GENERALE		609.065,73
ATTIVO RESIDUO PER CETO CREDITORIO (A)		667.911,38
DEBITI CHIROGRAFARI cui assicurare il pag. al 100 % (B)	156.877,00	
ATTIVO RESIDUO PER ALTRI CHIROGRAFARI (A-B)		511.034,38
ALTRI CHIROGRAFARI	1.168.870,00	
Percentuale di soddisfo attesa	43,72%	

Tabella 2: (*) la voce complessiva è una stima degli oneri complessivi che graveranno sull'impresa fino a maggio 2008.

Come risulta evidente, la percentuale di soddisfazione realizzabile mediante l'accordo di ristrutturazione dei debiti è sensibilmente superiore rispetto al risultato atteso della procedura di Concordato Preventivo pur nell'opportunità di prevedere il pagamento integrale della classe di creditori il cui singolo importo sia inferiore ad Euro 10.000 (diecimila).

Sulla base di tali considerazioni, e disponendo già di tutta la documentazione prevista dall'art. 161 della L.F.¹, riteniamo corretto offrirVi la possibilità di stipulare un accordo per la ristrutturazione dei

¹ Relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale e finanziaria, stato analitico ed estimativo delle attività, elenco dei creditori, indicazione cause di prelazione, bozza di relazione sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo. Tutta la

debiti che preveda il pagamento di una percentuale dei Vostri crediti pari al 43% entro il _____ 2008.

A questo proposito, Vi informiamo che provvederemo a depositare il testo dell'Accordo e gli allegati previsti dalla legge presso il Tribunale e la Camera di Commercio di _____ nel mese di marzo. L'istanza definitiva di omologazione sarà, quindi, presentata al Tribunale solo al raggiungimento delle adesioni rappresentanti la percentuale prevista dall'art. 182-bis 1 comma² unitamente alla relazione del professionista opportunamente integrata per effetto delle adesioni che saranno pervenute.

Qualora, entro il termine del 15 aprile³, non dovessimo ricevere l'adesione unanime di tutti i 21 creditori ai quali la presente è indirizzata, l'accordo proposto non raggiungerebbe la percentuale minima di adesioni prevista dalla legge (60%) e non potrebbe essere attuato anche per un ulteriore assorbente motivo. Infatti, la mancata adesione anche di un solo creditore (free riders) destinatario della presente offerta, inciderebbe inevitabilmente sulla percentuale di soddisfo proposta e attesa dagli altri creditori determinando così la non attuabilità del piano di ristrutturazione dei debiti.

Per questi motivi la presente offerta contrattuale non è trattabile e, nella diversa eventualità della mancata unanime adesione la nostra Società presenterà immediatamente apposita istanza per essere ammessa alla procedura di Concordato Preventivo.

Conclusivamente

- sussistono tutte le condizioni di legge per il ricorso alla procedura di Concordato Preventivo da parte della scrivente società;
- la percentuale di soddisfo attesa per questa evoluzione è indicata nel 35 % circa delle rispettive ragioni di credito di natura chirografaria;
- il limitato numero dei creditori il cui credito è superiore ad euro 10.000 consente allo scrivente Liquidatore di offrire una ristrutturazione dei debiti ai sensi di quanto previsto dall'art. 182 bis della Legge Fallimentare;
- questa alternativa soluzione, per quanto preveda il pagamento integrale dei creditori di importo inferiore ad euro 10.000, consente di prevedere una percentuale di pagamento pari al 43 % degli altri creditori chirografari entro l'estate;
- al fine di assicurare trasparenza e correttezza nella procedura che è seguita Vi è consentito: richiedere – tramite posta elettronica all'indirizzo _____-@_____.it - la relazione del Revisore Contabile che attesta la situazione patrimoniale e l'attuabilità dell'eventuale accordo e prendere visione delle nostre scritture contabile tramite un professionista di Vs. fiducia. Inoltre è

documentazione è a Vostra disposizione presso la Ns. sede per la consultazione e può essere richiesta tramite posta elettronica al seguente indirizzo marina.dollinar@promotionalservice.it

² Infatti "Il raggiungimento della percentuale minima richiesta dalla norma costituisce un presupposto necessario in vista della successiva omologazione" – Crisi d'impresa, autonomia privata e controllo giurisdizionale – G.B. Nardecchia – ed. IPSOA – Tribunale di Milano 23.01.2007 secondo il quale la percentuale del 60 % non è presupposto di ammissibilità dell'accordo ma condizione per l'omologazione e quindi basta che sussista al momento della stessa. (Il Fallimento n. 6/2007, pag. 701). F.Dimundo, Accordi di ristrutturazione dei Debiti – pag. 702.

³ Il termine così definito tiene conto dei tempi occorrenti agli istituti di credito di pervenire alla eventuale delibera di assenso.

unita alla presente comunicazione la dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal dr. _____ di Verona – dottore commercialista – in ordine alla identità di tutte le comunicazioni inviate ai creditori dalla scrivente società e che la proposta avanzata è uguale per tutti i creditori chirografari il cui credito sia superiore ad euro 10.000 per assicurare la par condicio creditorum;

- con l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione qui offerto ai creditori il Tribunale è chiamato a svolgere un controllo di merito e di legittimità al fine di determinare le tutele previste dalla legge sulla esenzione da azioni revocatorie dei pagamenti che seguiranno.

Nell'assumere l'impegno a notificarVi sullo sviluppo della vicenda e sul deposito al Registro delle Imprese della proposta contrattuale entro e non oltre il 31 marzo p.v. restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento che fosse necessario e, con l'occasione, Vi porgiamo

Distinti saluti

_____ - Srl in liquidazione
IL LIQUIDATORE

Allegati:

1. Estratto istanza di nomina del liquidatore
2. Proposta di accordo per la ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis L.F.
3. Prospetto istruzioni da seguire per la trasmissione del testo se sottoscritto per accettazione
4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del dr. _____ di Verona

LETTERA AI FORNITORI PER PROPOSTA DI RIENTRO

Oggetto: ALPHA SAS DI ROSSI MARIO - VOSTRA POSIZIONE CREDITORIA –

Prot.

Genova, 30 agosto 2007

Spett.le
Pinguino SPA
Corso Monforte
Milano MI

*Via telecopier n.
segue Posta Prioritaria*

RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE E TUTELA CREDITORI

Egregi Signori,

faccio seguito alla precedente corrispondenza per allegare alla presente il piano (il cui invio è stato autorizzato dal mio Cliente) di ristrutturazione finanziaria della Alpha Sas e Beta Snc di Tabbiani, predisposto dallo Studio del Dott. Antonio Bianco, esperto in consulenza aziendale e controllo di gestione, incaricato con il sottoscritto di valutare la crisi delle imprese del Sig. Rossi.

Il mio mandato è stato conferito il 1 luglio 2007 a seguito delle richieste rivolte al Sig. Rossi da alcuni Istituti di credito.

Purtroppo, il Sig. Rossi si è rivolto a noi quando la crisi finanziaria si era già manifestata pesantemente a causa della contrazione del credito bancario, intervenuta dopo il mancato pagamento di circa 100 mila euro di assegni di un cliente di Rossi. Assegni che erano già stati messi all'incasso e che hanno dunque allarmato e bloccato la possibilità per Rossi di operare regolarmente con le banche. Ovviamente, gli Istituti di credito non hanno più concesso assegni al Sig. Rossi.

Gli assegni oggi in circolazione, tra cui quello a Vostre mani scadente il 31 agosto p.v. non hanno copertura ed il Sig. Rossi, pur avendo sollecitato alle banche aiuto non è in grado di onorare i titoli alle scadenze.

Come ben comprenderete, tali titoli se portati all'incasso faranno venire meno la capacità di Rossi di lavorare e portare a compimento l'impegno e il piano di cui alla relazione allegata.

Vi chiedo la cortesia di volere soprassedere dal portare all'incasso i titoli a Vostre mani (che non possono neppure essere sostituiti perché Rossi non dispone più di altri assegni), e di volere esaminare il piano allegato, indicandomi una data Voi utile per un incontro al fine di valutare una soluzione che possa soddisfare le Vostre esigenze e trovare puntuale rispetto da parte di Alpha Sas.

Preannuncio che, oltre all'ipotesi indicata nella relazione dello Studio Bianco, sarebbe stata opinata altra soluzione che prevederebbe una moratoria dei debiti sino a fine dicembre 2007, per permettere alla Alpha di affittare l'azienda ad altra società (sempre condotta da Rossi – d'altronde l'azienda non

ha un interesse o valore tale da trovare affittuari/acquirenti-), che sarebbe bancariamente "pulita" e che potrebbe corrispondere un canone pari al *cash flow* necessario al soddisfacimento dei creditori.

La situazione di Rossi non vede altre ipotesi risolutive, poiché in caso di mancanza di accordo con i creditori anche le banche non sosterebbero il recupero aziendale e Rossi sarebbe costretto a proporre o un concordato preventivo con ipotesi di pagamento dei creditori chirografari in misura assai ridotta (15-20%) o addirittura fallire presentando istanza in proprio.

È da sottolineare che il valore dei cespiti aziendali non copre neppure totalmente i debiti privilegiati ed il Sig. Rossi e la di lui moglie (socia di Beta snc) non sono proprietari di alcun bene. Per tale motivo le banche fanno ulteriore difficoltà a concedere nuova finanza (a prescindere il pessimo *rating* che le due società hanno maturato).

Il mio lavoro non è certo semplice e lo sforzo da richiedere ai creditori è sicuramente consistente, tuttavia, ritengo che quanto si sta consigliando sia l'unica soluzione per salvaguardare i creditori e il soddisfacimento integrale degli stessi (certamente in tempi non immediati).

Ringrazio per la cortese attenzione e per la comprensione che vorrete prestare.

Resto a disposizione e porgo i migliori saluti.

(firma)

LETTERA AI CREDITORI PER PROPOSTA DI RIENTRO: MODELLO

Prot.

Genova,

Spett.le
SOCIETÀ BETA spa
Studio Avvocato Rossi
.....
Corso Torino
Milano MI

Via posta prioritaria

anticipata via telecopier n.

Oggetto: ALFA SAS DI MARIO VERDI – PROPOSTA PER PAGAMENTO VOSTRO CREDITO

A nome e per conto della Alfa sas di Mario Verdi, Vostro debitore, facendo seguito alle precedenti comunicazioni intercorse e, in particolare,, con la presente sono a formulare proposta per il pagamento del Vostro credito.

Esaminata meglio la situazione e le prospettive di gestione futura dell'impresa, il Sig. Verdi, in relazione anche alla Vostra posizione soggettiva, è in grado, a miglioramento del piano di pagamento precedentemente proposto, di soddisfare il Vostro credito come segue:

IMPORTO DEL CREDITO	N.° RATE	IMPORTO RATA	DECORRENZA PRIMA RATA
€ 11.706,40	6	€ 1.951,07	31/01/2008

Posso assicurare che detta proposta è il massimo possibile che il Sig. Verdi possa fare per garantire l'esatto adempimento dell'impegno preso.

Sono certo che apprezzerete tale impegno e, pur consapevole dello sforzo che Vi viene richiesto, spero possiate aderire, pregandoVi di un cenno di conferma, anche tramite sottoscrizione per accettazione della stessa lettera.

Resto in attesa di conoscere gli estremi bancari ove fare eseguire i bonifici delle rate.

Considerata la situazione, infatti, il Sig. Verdi potrà eseguire pagamenti solo tramite bonifico, come convenuto con gli Istituti di credito.

A disposizione, mi è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

(firma)

LETTERA DI ATTESTAZIONE

C. _____ in liquidazione

Spett.

Dr. _____

Via _____

_____ (Vr)

_____, _____ 2008

C.1 *OGGETTO: Lettera di attestazione*

Vi confermiamo di averVi affidato l'incarico di redigere la relazione attestante la veridicità dei dati e l'attuabilità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti che sarà presentato presso il Tribunale di Verona per chiederne l'omologazione ai sensi dell'art. 182 bis della Legge Fallimentare.

In relazione al Vostro incarico Vi attestiamo che:

È nostra la responsabilità che la relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa allegata all'accordo di ristrutturazione dei debiti sia redatta con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato economico d'esercizio, nonché le variazioni intervenute nella situazione patrimoniale-finanziaria dalla data di chiusura dell'ultimo bilancio approvato alla data di riferimento dell'accordo.

2. Abbiamo messo a Vostra disposizione:

- a) tutte le scritture contabili ed i relativi supporti documentali ed informativi;
- b) libri sociali correttamente tenuti ed aggiornati alla data della presente.

3. Non vi sono state:

- a) irregolarità da parte di amministratori, dirigenti ed altri dipendenti della Società che rivestano posizioni di rilievo nell'ambito dei sistemi contabile e di controllo interno;
- b) irregolarità da parte di altri dipendenti della Società, tali da avere un effetto significativo sul bilancio;
- c) notifiche da parte di organismi di controllo pubblico (Ministeri, Tribunali, Guardia di Finanza, Uffici imposte, Autorità garanti della concorrenza e del mercato, ecc.) aventi ad oggetto l'inosservanza delle vigenti norme, che possano avere un effetto significativo sul bilancio;
- d) violazioni o possibili violazioni di leggi o regolamenti il cui eventuale effetto avrebbe dovuto essere considerato nel bilancio;
- e) inadempienze di clausole contrattuali che possano comportare effetti significativi sui dati riportati nel piano concordatario.

4. Non vi sono:

a) potenziali richieste di danni o accertamenti di passività che, a parere del nostro legale, possano probabilmente concretizzarsi e quindi tali da dover essere evidenziate nella situazione patrimoniale allegata all'accordo di ristrutturazione dei debiti come perdite potenziali, così come definite nel successivo punto b);

b) passività significative, perdite potenziali per le quali debba essere effettuato un accantonamento nella situazione patrimoniale oppure evidenziate nell'accordo di ristrutturazione. Siamo a conoscenza che la dizione "utile o perdita potenziali" si riferisce ad una "potenzialità" ovvero ad una situazione, condizione, circostanza o fattispecie caratterizzate da uno stato d'incertezza, le quali al verificarsi di uno o più eventi futuri potranno concretizzarsi per la Società in una perdita o un utile, confermando il sorgere di una passività o la perdita totale o parziale di un'attività, ovvero l'acquisizione di una attività o la riduzione di una passività. Tali potenzialità non includono le incertezze legate ai normali processi di stima necessari per valutare talune poste di bilancio in una situazione di normale prosecuzione dell'attività aziendale;

c) significative operazioni non correttamente rilevate nelle scritture contabili, nell'ultimo bilancio approvato e nella situazione patrimoniale e finanziaria allegata al piano concordatario;

d) eventi occorsi in data successiva al 15 febbraio 2008 tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella esposta nella relazione contabile allegata all'accordo comunque tale da richiedere rettifiche o annotazioni integrative al summenzionato accordo;

e) accordi con istituti finanziari che comportino compensazioni fra conti attivi o passivi o accordi che possano provocare l'indisponibilità di conti attivi di linee di credito, o altri accordi di natura simile;

f) accordi per il riacquisto di attività precedentemente alienate;

g) perdite che si debbano sostenere in relazione a precedenti impegni per l'acquisto di merci e/o materiali;

5. La società esercita pieni diritti su tutte le attività possedute

6. La società ha operato ed opera nel rispetto delle normative di tutela ambientale stabilite dalle leggi nazionali e/o regionali vigenti riguardanti:

a) lo smaltimento di rifiuti speciali e tossico nocivi;

b) lo smaltimento delle acque reflue;

c) le emissioni in atmosfera.

La società opera nel rispetto delle leggi vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro nonché di privacy.

7. Vi confermiamo che l'istanza volta ad ottenere l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis L.F. ed i relativi allegati che Vi trasmettiamo unitamente alla presente lettera sono conformi a quelli che saranno depositati presso il Tribunale unitamente alla Vostra relazione.

Il liquidatore

Dr. _____

L'amministratore Unico

PARERE DI ATTESTAZIONE

ATTESTAZIONE DOCUMENTI "PIANIFICAZIONE STRATEGICA 2007-2009 CORREDATA DI CONSUNTIVO 2006" DELLE SOCIETÀ "ALPHA SRL" E "BETA SRL", REDATTI DA *STUDIO GAMMA & ASSOCIATI*

Pregiatissimo Dott. Rossi,

in riferimento ai colloqui ed incontri avuti ed in adempimento dell'incarico ricevuto dalla Vostra Banca e dalle società "ALPHA Srl" (nel seguito anche semplicemente ALPHA) e "Azienda Agraria Beta Srl" (nel seguito anche semplicemente BETA e insieme "le società"), per l'esame e l'attestazione della ragionevolezza e sostenibilità dei documenti di "Pianificazione strategica 2007-2009" redatti dallo Studio Gamma & Associati di Milano, di seguito provvedo ad esprimere il mio parere.

1. <u>PREMESSA</u>	22
2. <u>LE SOCIETÀ</u>	23
3. <u>I PRODOTTI</u>	23
4. <u>IL MERCATO</u>	23
5. <u>OBIETTIVI E STRATEGIE</u>	25
6. <u>I PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA DELLA ALPHA SRL</u>	26
7. <u>IL PIANO STRATEGICO IMPOSTATO PER ALPHA SRL e AZIENDA AGRARIA BETA</u>	26
7.1 <u>Il piano commerciale per prodotto</u>	26
7.2 <u>Il budget dei fabbisogni</u>	27
7.3 <u>Il budget delle scorte</u>	27
7.4 <u>Il piano del personale</u>	28
7.4 <u>Il piano degli investimenti</u>	28
8. <u>IL CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE</u>	28
9. <u>IL PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE</u>	29
10. <u>IL PIANO PATRIMONIALE PREVISIONALE</u>	30
11. <u>VALUTAZIONE DEL PIANO</u>	31
12. <u>CONCLUSIONI SUL PIANO</u>	32

1. PREMESSA

Le società hanno richiesto di rinegoziare e ottenere finanza da parte della Vostra Banca per il rilancio economico e commerciale delle aziende. A tal fine si sono rivolte allo Studio Gamma & Associati di Milano che ha predisposto e studiato il riassetto economico-finanziario per il rilancio commerciale ricercato. La Vostra Banca, concordemente alle società, ha affidato incarico al mio Studio per l'esame e il rilascio del nostro parere circa l'attestazione di ragionevolezza e fattibilità degli elementi economici contenuti nei piani strategici 2007-2009.

In base agli elementi da noi valutati ed in base ai colloqui ed approfondimenti sino ad oggi svolti, possiamo esprimere il parere preliminare di seguito riportato, sintetizzando, per migliore chiarezza ed esposizione, gli elementi e i dati che sono stati assunti a base del presente parere, suscettibile – ove necessario - di integrazioni e variazioni.

2. LE SOCIETÀ

Le società oggetto di analisi e della pianificazione strategica sono la CIRO FERRARA ALPHA SRL e la AZIENDA AGRARIA BETA SRL. Quest'ultima è controllata interamente dalla CIRO FERRARA Srl

La Società CIRO FERRARA ALPHA SRL, con sede legale in Milano e sede operativa in Montalcino è stata costituita nel 1993 e svolge la propria attività nel settore della commercializzazione di vini prodotti dalla controllata Azienda Agraria Beta.

La controllata AZIENDA AGRARIA BETA SRL, con sede legale in Firenze e sede operativa in Scansano (Gr), è stata costituita nel 1999 e svolge la propria attività nel settore della coltivazione di vigneti e nella trasformazione dell'uva in prodotti vinicoli. La controllante ALPHA SRL costituisce l'unico cliente della Beta, alla quale dovrebbe essere affidata quasi tutta la produzione commercializzata dalla prima (ad eccezione di una parte di prodotto denominato "Vino x").

3. I PRODOTTI

I principali prodotti distribuiti dalla ALPHA, buona parte dei quali nel futuro dovrebbero venire prodotti dalla controllata Beta, sono rappresentati da:

- Grappa di Morellino Riserva – 500 ml
- Morellino di Scansano Riserva Doc –750 ml
- Morellino di Scansano Annata Doc –750 ml
- Montepaone IGT Toscana Rosso – 750 ml e1500 ml
- Vino x IGT Toscana Rosso – 750 ml, 1500 ml, 3000 ml e 5000 ml
- Schidione IGT Toscana Rosso – 750 ml e 1500 ml

Il prodotto più invecchiato, oggetto del piano strategico, è rappresentato dallo Schidione IGT Toscana Rosso da 1500 ml del 1997.

4. IL MERCATO

Il mercato vinicolo, dopo un lungo trend negativo protrattosi per due anni consecutivi (2003-2004) che ha trascinato il settore in una delle peggiori crisi degli ultimi decenni, ha cominciato a mostrare, già dal 2005, costanti segnali di ripresa.

Il recente processo di equilibrio delle dinamiche mercantili sembra portare effetti positivi nel tempo, nell'ambito di un quadro congiunturale che, alla luce delle dinamiche più attuali dei prezzi e della produzione, dovrebbe tendere a risollevarne le sorti di tale comparto, a lungo pregiudicato da un'offerta pressante e da una persistente stagnazione dei consumi finali.

La vera inversione di tendenza del settore si è avuta a partire dall'ottobre 2005, con un aumento iniziale medio dei prezzi di oltre il 2% che è proseguito anche nell'ultimo bimestre del 2005 e poi nel 2006.

Con riferimento agli sviluppi mercantili, si è assistito ad un costante lento recupero, anche in considerazione di una decisiva ripresa dell'export, che già a fine 2005 ha fatto registrare un incremento in volumi del 10%, e del 3% in valore, rispetto al 2004.

Il mercato specifico dell'Azienda Agricola BETA, come detto, è rappresentato dall'unico cliente ALPHA SRL, rappresentando quest'ultima il veicolo commerciale per la distribuzione della quasi totalità della produzione. Infatti, si può sostenere che la Beta, producendo ciò che la commerciale ALPHA vende, è vincolata ai risultati ottenuti da quest'ultima ed alle sue strategie commerciali.

Se poi si analizza il mercato specifico riferibile alla ALPHA e, in particolare, la sua struttura distributiva, quest'ultima è il risultato di esperienze commerciali sviluppate, in almeno 15 anni, nell'ambito delle aziende storiche "Y" e "Ferrara Spa".

Il mercato, in particolare, si sviluppa sia in campo nazionale (mercato interno) sia in campo internazionale.

Per quanto riguarda il mercato Italiano, i clienti nazionali sono circa 5.000, distribuiti capillarmente su tutte le Regioni e rappresentati essenzialmente da: enoteche, clienti privati e ristorazione. Il fatturato relativo, attualmente, rappresenta il 40% del fatturato globale.

La rete distributiva nazionale si avvale di 78 agenti.

In merito alle nuove strategie commerciali, i punti fondamentali da sviluppare e sui quali la società sta lavorando, sono costituiti da:

- la grande distribuzione organizzata: che richiede un'attenta analisi delle strutture, selezionando quelle che possano garantire un controllo diretto del prezzo e dell'immagine del prodotto. Tra queste sono state individuate, a titolo di esempio, la Esselunga, Metro Italia ed Europa che, tra l'altro, possiedono reparti specializzati in Vini con l'assistenza di un *sommelier*;
- le catene alberghiere: tra i clienti già acquisiti si trovano "Ligabue Catering" (per tutte le navi) e "La Costa Crociere" (per la flotta mediterranea e caraibica). Sono, inoltre, in corso trattative con la "Charming Hotels & Resorts Groups" per la distribuzione presso i loro affiliati.

Per quanto riguarda il mercato estero, i principali Paesi in cui è stata sviluppata la rete di distribuzioni, sono:

Svizzera: attraverso il distributore Snc. I clienti sono rappresentati da: privati, enoteche, ristorazione e distribuzione organizzata.

Belgio: attraverso il distributore I clienti sono rappresentati da: privati e ristorazione selezionata.

Germania: attraverso il nuovo agente generale Dopo un periodo di difficoltà, legato anche alla crisi economica del Paese, la ALPHA sta conquistando nuove quote di mercato e la distribuzione si trasformerà da intermediata "tramite importatore" a "diretta", così da poter seguire direttamente il cliente e consolidare il nome Ferrara sul mercato tedesco.

Danimarca – Svezia – Norvegia – Finlandia: attraverso monopoli di stato, tramite un contratto di agenzia con agente generale per nord Europa

Korea: attraversoCorporation. Mercato nuovo e in espansione.

Russia: attraverso contatti con dott. creatore rete in Russia, per organizzare una nuova agenzia di distribuzione, un ristorante Ferrara ed inserimento nella più importante ristorazione russa.

Stati Uniti: importazione attraverso Usa e distribuzione nei 51 stati. Contrattazioni con la, distributore capillare di 11 stati. Si tratta di un mercato da sviluppare, essendo in fase di forte cambiamento, con la creazione di grandi gruppi operanti nel settore vini e liquori.

Francia: distribuzione diretta tramite agenti.

Repubblica Ceca: attraverso la di Praga, con l'inserimento nel loro catalogo vini, rivolto soprattutto a: privati, enoteche e ristorazione.

Giappone: distribuzione in esclusiva con "....." che, oltre alla catena distributiva, vende direttamente nei propri punti vendita, enoteche e ristoranti.

Canada: attraverso monopoli di stato, tramite agenti generali.

Brasile: tramite l'importatore, con un contratto che prevede minimi garantiti (di circa 20.000 bottiglie nel 2006, 26.000 bottiglie nel 2007 e 33.000 bottiglie nel 2008), equivalente ad un fatturato minimo di c.a. euro 400 mila. Questo Paese rappresenta uno dei principali mercati internazionali.

Inghilterra: attraverso l'importatore Ltd.

Austria: attraverso

Nell'ambito della politica di espansione commerciale intrapresa, la ALPHA ha in corso trattative e, in fase di conclusione, alleanze con: Emirati Arabi Uniti, Argentina, Singapore, Israele, Sud Africa, Cina e Thailandia.

Il mercato estero, anche in funzione dei cambiamenti e degli sviluppi recenti che alcuni Paesi stanno registrando, è quello che richiede maggiori sforzi per l'ampliamento e l'espansione della rete distributiva, in parte ancora carente.

5. OBIETTIVI E STRATEGIE

La società ALPHA assume di raggiungere, nel breve termine, anche attraverso la Pianificazione strategica sviluppata, alcuni obiettivi essenziali (in ordine di importanza):

- Incremento di fatturato. Tale obiettivo sarà anche il risultato della ridotta progressiva conseguenza delle difficoltà iniziali, determinate dal difficile distacco dalla Ferrara Spa, che ha provocato una mancata fatturazione nei primi mesi del 2006 ed ha reso necessario ricostruire autonomamente il proprio mercato e la propria rete distributiva;
- Riorganizzazione struttura distributiva. Sia sul mercato interno, con una maggiore capillarizzazione della rete nazionale, sia e soprattutto su quello estero, con il consolidamento della posizione nei Paesi già conosciuti e l'espansione in quelli emergenti;
- Ottimizzazione del mix di prodotti offerti. Ciò dovrebbe consentire di raggiungere una maggiore redditività del rapporto prodotto/cliente.
- Riorganizzazione finanziaria: al fine di stabilire un equilibrio tra fonti e impieghi e migliorare l'incidenza della gestione *extra* caratteristica.
- Riduzione dei costi gestionali.

L'obiettivo principale è, comunque, quello di potenziare, nell'ambito di una politica di marketing incisiva, soprattutto il mercato estero, sfruttando le potenzialità rappresentate dai mercati emergenti ed identificando il mix di prodotti offerto più razionale, al fine di ricercare e raggiungere una maggiore diversificazione nei prodotti offerti in un mercato e, conseguentemente, una maggiore redditività del rapporto prodotto/cliente.

L'espansione dei e nei mercati consentirà di aumentare il fatturato, permettendo anche di far crescere la controllata Azienda Agraria Beta, che affiderà a ALPHA la quasi totalità della produzione.

Gli obiettivi strategici della BETA – in particolare, l'incremento del fatturato- sono strettamente legati al raggiungimento degli obiettivi da parte della controllante Alpha, soprattutto in termini di aumento delle vendite previste.

6. I PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA DELLA ALPHA SRL

Punti di forza.

Sulla base di una prima analisi della storia della società e del mercato dei prodotti sviluppati e distribuiti, in linea generale, i principali punti di forza della stessa sono da individuarsi:

- per i prodotti: il marchio positivamente ed ampiamente conosciuto ed apprezzato;
- per la distribuzione: un elevato *standard* qualitativo nel rapporto tra clientela e fornitori;

Punti di debolezza.

I fattori che, almeno nel passato recente, avrebbero penalizzato la gestione sono:

- per la distribuzione: struttura distributiva da completare, soprattutto con riferimento al mercato estero;
- per la finanza: situazione finanziaria da riorganizzare.

Il superamento dei punti di debolezza costituisce l'obiettivo che ALPHA intende raggiungere con il Piano Strategico predisposto ed esaminato.

7. IL PIANO STRATEGICO IMPOSTATO PER ALPHA SRL e AZIENDA AGRARIA BETA

Il Piano strategico predisposto per ciascuna delle due società ed oggetto di analisi da parte dello scrivente, relativo al periodo 2007-2009 (Piano ALPHA allegato sub 1 e Piano BETA allegato sub 2), è stato redatto con lo scopo di riorganizzare la struttura finanziaria delle società, anche attraverso una eventuale rinegoziazione dei finanziamenti in essere ed un incremento degli importi erogati dagli Istituti a titolo di finanziamento.

La struttura del piano impostato, in base alla tipologia delle società, al tipo di attività ed agli obiettivi strategici da raggiungere, risulta conforme alle linee guida dettate dal CNDC con i Principi di redazione del Business Plan, sia in termini di contenuti, sia di *assumptions* per i dati previsionali, sia di raffronto con i dati consuntivi disponibili (anno 2006).

Il suddetto piano è composto come segue, prendendo a riferimento le *assumptions* di seguito indicate. Le considerazioni e valutazioni svolte si riferiscono principalmente al piano redatto per ALPHA, in quanto generalmente valide anche per quello BETA. Eventuali discordanze o chiarimenti specifici vengono evidenziati separatamente in ciascun paragrafo.

7.1 Il piano commerciale per prodotto

È stato determinato e costruito:

- scomponendo quantità e prezzo medio programmati, per singolo prodotto;
- suddividendo il mercato interno da quello estero;
- suddividendo ulteriormente il mercato estero per singolo Paese;

- mensilizzando sulla base dei ricavi di vendita storici.

Assumptions

Nella determinazione dei volumi di vendita e dei prezzi medi di vendita previsti, si è tenuto conto dei seguenti fattori:

- l'elemento di riferimento è stata l'analisi del fatturato delle singole linee di prodotto per l'anno 2006 (sempre componendo quantità e prezzo medio);
- nel 2006 vi sono state notevoli difficoltà commerciali conseguenti al distacco dalla Ferrara Spa (che hanno azzerato il fatturato nei primi mesi del 2006). Si è quindi previsto un forte incremento dei ricavi di vendita già a partire dal 2007, con un aumento del fatturato di quasi il 100%.

Per BETA il budget di fatturato è stato costruito sulla scorta del budget dei fabbisogni della Alpha (vedi paragrafo seguente), in funzione del numero di bottiglie della quali è stata ipotizzata la vendita da parte della controllante Alpha e dei servizi resi da Beta a Alpha in relazione alla parte di Vino X che la stessa non è in grado di produrre per vincoli normativi legati alle annate.

7.2 Il budget dei fabbisogni

È stato costruito tenendo conto che quasi tutto il fabbisogno (ad eccezione di una parte di Vino x) è prodotto ed imbottigliato dalla controllata Beta.

Assumptions

Nella determinazione del costo di acquisto si è assunto:

- per produzione Beta: sconto del 20% sul prezzo di listino;
- per parte di Vino x acquistato all'esterno: è stato calcolato il costo vino, la distinta base ed il costo del servizio reso da Beta.

Per BETA è stato costruito in virtù della distinta base dei singoli prodotti.

7.3 Il budget delle scorte

È stato costruito distinguendo i prodotti finiti (imbottigliati) dal vino sfuso ed altre materie (es. tappi, etichette, bottiglie ecc)

Assumptions ALPHA

- per il prodotto finito (imbottigliato): le quantità programmate sono state valorizzate al costo medio di acquisto;
- per il vino sfuso ed altre materie: si è ipotizzata una costanza delle rimanenze rispetto al 2006.

Assumptions BETA

- per il prodotto finito (imbottigliato) ed il vino sfuso: le quantità programmate sono state valorizzate al costo medio di acquisto;
- per le altre materie: si è ipotizzata una costanza delle rimanenze rispetto al 2006.

7.4 Il piano del personale

Ha permesso la determinazione di ingressi ed uscite per il periodo considerato, con un massimo previsto di tre dipendenti assunti con la qualifica di impiegati per quanto riguarda ALPHA, ed un massimo previsto di 24 dipendenti assunti, per la quasi totalità, con la qualifica di operai.

È stata formulata una previsione delle provvigioni degli agenti e distributori ALPHA, sia per il mercato nazionale sia per quello internazionale, per il 2007.

Assumptions

È stato ipotizzato un incremento fisiologico annuo delle retribuzioni pari al 2%.

7.5 Il piano degli investimenti

Riguarda i nuovi investimenti da effettuarsi nel triennio.

8. IL CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE

Sono stati costruite tre tipologie di conti economici previsionali per il triennio considerato, comprendente anche il confronto con il consuntivo 2006, distinguibili in base alla struttura ed alle voci/indicatori evidenziati. I piani economici ricostruiti sono:

- piano economico al CIV: che evidenzia i ricavi di vendita, il risultato lordo industriale, il risultato operativo (relativo alla gestione caratteristica), il risultato di gestione (che considera la gestione finanziaria), il risultato ante imposte (che considera la gestione straordinaria) ed il risultato netto finale.
- piano economico al MLC: che evidenzia i ricavi di vendita, il margine di contribuzione, il risultato operativo (relativo alla gestione caratteristica), il risultato di gestione (che considera la gestione finanziaria), il risultato ante imposte (che considera la gestione straordinaria) ed il risultato netto finale.
- piano economico per conti: che evidenzia nel dettaglio i singoli conti che compongono le macro voci del conto economico previsionale, nelle forme sopra indicate.

Ai fini della costruzione dei piani economici previsionali sono stati determinati, sulla base dei dati storici disponibili e dei budget previsionali sopra descritti, i componenti positivi e negativi di reddito attesi, attraverso stime e previsioni.

Le stime e le previsioni sono state formulate ricorrendo soprattutto ad un'analisi storica dell'andamento delle singole poste, talvolta rettificandole in funzione di dati forniti dalla Proprietà.

In particolare, la quantificazione previsionale ha riguardato le seguenti voci di conto economico.

Valore della produzione.

Tale voce, che determina il volume della produzione, comprende:

- i ricavi di vendita (come da piano commerciale)
- la variazione delle rimanenze di prodotti finiti (come da budget dei fabbisogni)

Costi variabili della produzione

Tale voce comprende generalmente:

- materie prime
- imballaggi – trasporti
- personale di produzione
- combustibili – energia
- manutenzioni
- variazioni delle materie prime, ecc.

Per la quantificazione dei costi variabili, oltre ai budget delle scorte ed al piano del personale, è stato fatto riferimento ai ricavi di vendita storici.

Costi fissi della produzione

Tale voce comprende generalmente:

- personale non di produzione
- godimento beni di terzi
- consulenze varie
- assicurazioni
- ammortamenti
- pulizie e vigilanza, ecc.

Per la quantificazione ed il frazionamento dei costi fissi, oltre al piano del personale, si è fatto riferimento alla grandezza data dai giorni lavorativi aziendali.

In particolare, con riguardo agli ammortamenti, la loro quantificazione deriva dagli impieghi pregressi, proiettati nel triennio della pianificazione, incrementati degli investimenti programmati (piano degli investimenti).

Ricavi e costi extra-caratteristici

Tale voce comprende, principalmente, le componenti di natura:

- straordinaria: valutate soprattutto sulla base dell'analisi storica
- finanziaria: in funzione del piano finanziario impostato (vedi sotto)
- fiscale: comprendono tutte le imposte di competenza dell'esercizio.

9. IL PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE

Consente di determinare il fabbisogno finanziario per il raggiungimento degli obiettivi fissati ed andrà a riflettersi sul piano economico previsionale (soprattutto in termini di oneri finanziari) e sul piano patrimoniale (soprattutto in termini di debiti di natura finanziaria)

A tal fine, è utile quantificare:

- il fabbisogno per finanziare i progetti futuri;
- il flusso finanziario derivante dalla gestione corrente (capacità di autofinanziamento);
- il flusso finanziario da mezzi propri;
- finanziamenti nuovi da acquisire (e oneri finanziari conseguenti).

(Si veda la presentazione della documentazione delle società allegata sub 3)

Al fine della determinazione del fabbisogno finanziario della ALPHA, è stata fotografata la situazione finanziaria, e quindi il fabbisogno finanziario, al 19 marzo 2007, con l'indicazione analitica di

- situazione delle banche (conti correnti passivi e sbf);
- situazione dei finanziamenti in corso;
- situazione dei leasing in corso;
- ulteriori fabbisogni finanziari (erario ed enti previdenziali, fornitori arretrati da pagare ed interessi su rate arretrate).

Assumptions per fabbisogno ALPHA

- Il fabbisogno finanziario complessivo della ALPHA (compreso il personale), alla data del 19 marzo 2007 ed assunto a riferimento per la pianificazione del triennio considerato, ammonterebbe quindi a circa euro 2.500.000.
- Sempre ai fini della pianificazione finanziaria, è stata prevista l'erogazione di un nuovo finanziamento in *pool* per euro 2.000.000 ed una rinegoziazione del residuo finanziamento originario (comprendendo le rate scadute, sia in termini di capitale sia di interessi), per un importo complessivo del nuovo finanziamento pari ad euro 4.800.000, a cui corrisponderebbero oneri finanziari annui ipotizzati in euro 240.000 ed una rata annuale da rimborsare pari a circa euro 326.000.

Al fine della determinazione del fabbisogno finanziario della BETA, è stata fotografata la situazione finanziaria, e quindi il fabbisogno finanziario, al 19 marzo 2007, con l'indicazione analitica di:

- situazione delle banche (conti correnti passivi)
- situazione dei finanziamenti in corso
- situazione dei leasing in corso
- ulteriori fabbisogni finanziari (erario ed enti previdenziali, fornitori arretrati da pagare, investimenti ed interessi su rate arretrate)

Assumptions per fabbisogno BETA

- Il fabbisogno finanziario complessivo dell'Azienda Agraria Beta, alla data del 19 marzo 2007 ed assunto a riferimento per la pianificazione del triennio considerato, ammonterebbe quindi a circa euro 2.000.000.
- Ai fini della pianificazione finanziaria, è stata prevista l'erogazione dell'ultima *tranche* del finanziamento in *pool* già deliberato, per oltre euro 1.900.000 ed una rinegoziazione del finanziamento originario, per un importo complessivo del nuovo finanziamento pari ad euro 7.500.000, a cui corrisponderebbero oneri finanziari annui ipotizzati in euro 375.000 ed una rata annuale da rimborsare pari a circa euro 509.000.

10. IL PIANO PATRIMONIALE PREVISIONALE

Si è giunti alla costruzione dello stato patrimoniale previsionale (nella duplice forma: scalare per mastri – che evidenzia il margine di struttura, il capitale circolante netto operativo e la posizione finanziaria netta- e per singoli conti), procedendo come segue:

- partendo dallo stato patrimoniale iniziale (consuntivo 2006)

- apportando le variazioni sulla scorta delle previsioni economiche e finanziarie formulate (come da piano finanziario ed economico)
- considerando eventuali valori di provenienza esogena rispetto al lavoro di analisi e pianificazione svolta, attraverso stime prudenziali che riguardano soprattutto ed in genere le voci quali “altri crediti” ed “altri debiti”.

Assumptions

Inoltre, si evidenzia come, nella costruzione e chiusura del piano patrimoniale, si siano assunte le seguenti ipotesi:

- Fornitori: è stato ipotizzato un rimborso di arretrati pari a circa euro 500.000 per ALPHA ed euro 200.000 per BETA, per il resto sono ipotizzate esposizioni costanti, compensando il maggior dovuto all'aumento di fatturato con l'utilizzo dello stesso criterio anche per i clienti e con una riduzione della dilazione di pagamento ottenuta.
- Clienti: sono stati ipotizzati crediti costanti, compensando il maggior importo richiesto dall'aumento di fatturato con l'utilizzo dello stesso criterio anche per i fornitori e con una riduzione della dilazione di pagamento concessa.
- Investimenti: sulla base del piano di investimento
- Altri crediti e Altri debiti: sono considerati invariati.
- Fondi ammortamento ed accantonamento: incrementati sulla base degli aumenti previsti a conto economico revisionale
- Passività a medio/lungo: in funzione dei fabbisogni finanziari determinati nel piano finanziario

11. VALUTAZIONE DEL PIANO

È stata, infine, effettuata una valutazione complessiva del piano in termini economico-finanziari, attraverso:

- utilizzo di indicatori sintetici di quantità;
- l'analisi dei fattori di successo.

Con riferimento agli indicatori quantitativi, sono stati considerati:

- i principali indici di bilancio, riguardanti la “redditività”, la “solidità patrimoniale” e la “liquidità”;
- i risultati previsti;
- i margini di conto economico e stato patrimoniale revisionale.

Con riferimento ai fattori di successo, è stata utilizzata:

- l'analisi del *break even point*, che consente di verificare il grado di dipendenza della redditività dalla struttura dei costi (soprattutto fissi) e dall'andamento del fatturato;
- il calcolo dell'autofinanziamento, che consente di determinare il margine di autofinanziamento sui ricavi netti di vendita.

Valutazione del piano ALPHA

Dalla sopraindicata analisi, sono state formulate le seguenti considerazioni relativamente ai principali indicatori:

Posizione finanziaria netta: registra un miglioramento nel triennio di riferimento, con un buon decremento del fabbisogno finanziario netto.

ROI: registra una leggera ma costante crescita.

Indici di solidità patrimoniale: indicano una costanza nell'elasticità degli impieghi e nella rigidità delle fonti impiegate per la loro copertura.

Indici di liquidità: registrano una tendenza verso l'equilibrio e un MT che riduce gradualmente la sua negatività.

BEP: si registra un BEP in forte aumento tra il 2006 (dati consuntivi) ed il 2007 (da circa euro 1.400 mila a euro 3.051 mila), per poi registrare una leggera riduzione nel 2008 (a circa euro 3.021mila) ed un ulteriore lieve incremento nel 2009 (a circa euro 3.030 mila).

Margine di autofinanziamento: dopo un iniziale decremento tra il 2006 e 2007 (dal 3,36% al 1,82%) si è registrato un costante aumento nel 2008 (2,72%) e nel 2009 (3,20%).

12. CONCLUSIONI E DICHIARAZIONE DI ATTESTAZIONE DEL PIANO

Al termine dell'esame condotto in relazione ai documenti di "Pianificazione strategica 2007 – 2009" per le società ALPHA e Beta, predisposti dallo Studio Gamma & Associati di Milano, il sottoscritto Dott. Rag. Marcello Pollio, iscritto all'Albo dei Consulenti tecnici del Tribunale di Genova, Revisore contabile e iscritto all'Albo dei Ragionieri Commercialisti di Genova, può ritenere, anche alla luce delle considerazioni sopra esposte, quanto segue.

In base ai principi generali dettati per la redazione di *business plans*, predisposti dal Consiglio Nazionale Dottori commercialisti e in base a quelli genericamente accettati dalla dottrina aziendalistica, è possibile attribuire un POSITIVO GIUDIZIO di merito ai piani strategici di rilancio economico e commerciale delle aziende ALPHA e BETA, in particolare:

- ai criteri utilizzati per la redazione e predisposizione dei piani oggetto di analisi;
- alla validità e fattibilità dei piani medesimi;
- alla attendibilità e coerenza dei dati assunti a base del piano di rilancio economico commerciale delle società.

Disclosure

L'attestazione rilasciata si basa sul presupposto della ragionevolezza e attendibilità dei dati, non potendo tuttavia attestare ed entrare nel merito del raggiungimento degli obiettivi di ricavo e vendita, che sono assunti in quanto compatibili, e rappresentano un obiettivo che la proprietà e la direzione commerciale devono ottenere attraverso il perseguimento delle linee guida strategiche fissate nel piano.

* * *

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, porgo i migliori saluti.

(Dott. Marcello Pollio)

Pollio & Associati - VDB

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SITUAZIONE DEBITORIA

Oggetto: accordo di ristrutturazione della situazione debitoria offerto da

_____ SRL in liquidazione con sede in _____ (Vr) in via
_____ - Rea _____ Codice Fiscale e P.Iva _____

ai sensi dell'art. 182 bis del R.D. 267/1942.

Spettabile creditore,

a mezzo della presente comunicazione, la nostra Società Vi propone l'accordo di ristrutturazione dei nostri debiti nei Vs. confronti esistenti alla data del 15.2.2008, in forza della normativa indicata in oggetto e alle seguenti tassative condizioni:

Con la sottoscrizione della presente proposta contrattuale la Vs. ditta riconosce di essere stata esaurientemente informata sulla situazione patrimoniale della proponente, di aver ricevuto la disponibilità ad ispezionare le scritture contabili e la dichiarata disponibilità ad offrire tutte le informazioni che fossero state richieste per una ponderata valutazione di convenienza ai fini dell'accettazione del piano di ristrutturazione dei debiti oltre ad aver preso visione della relazione redatta dal dr. _____ - Revisore Contabile di Verona - redatta ai sensi dell'art. 182 bis della Legge Fallimentare.

Con la sottoscrizione della presente proposta contrattuale la Vs. ditta riconosce che per "Accordo di Ristrutturazione dei Debiti" da presentarsi in Tribunale per l'omologazione in caso di raggiungimento della maggioranza previste dalla legge s'intende il fascicolo contenente:

- a) la copia della raccomandata inviata a tutti i creditori ai quali è rivolta la presente proposta contrattuale;
- b) le copie delle ricevute postali e telematiche comprovanti l'invio dei documenti e della comunicazione raccomandata;
- c) gli originali di tutte le adesioni, regolarmente controfirmate, che saranno pervenute mediante raccomandata A.R. alla società proponente la ristrutturazione della propria situazione passiva alla data di cui al punto 4;
- d) il verbale redatto dal Liquidatore Civile, assistito dal Revisore Contabile che ha attestato la situazione passiva e la fattibilità dell'accordo, che sarà redatto il 15 aprile 2008 alle ore 18.00 presso la sede sociale della proponente in ordine alla verifica dell'eventuale raggiungimento delle maggioranze prescritte dalla legge;
- e) la relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, 3 comma, lettera d) L.F. attestante l'attuabilità dell'accordo con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori raggruppati nella classe di importo del credito vantato inferiore ad euro 10.000 e non aderenti all'accordo;
- f) l'ulteriore documentazione prevista dall'art. 161 L.F. richiamato dall'art. 182 bis della L.Fall.

Il piano di ristrutturazione dei debiti che Vi è offerto con la presente scrittura prevede:

- il pagamento, entro il _____, del 43 % del credito vantato al 15 febbraio 2008 dai creditori aderenti all'accordo;
- il pagamento integrale, entro il _____, dei creditori privilegiati e dei creditori non aderenti all'accordo il cui credito capitale è inferiore ad euro 10.000 alla data del 15 febbraio 2008;

- il ristoro integrale delle eventuali spese legali affrontate e debitamente documentate sino alla data del 15.2.2008 per il recupero del credito.

La presente offerta contrattuale è valida ed efficace sino al 15 aprile 2008. La proponente si riserva di revocarla anzitempo e a suo insindacabile giudizio qualora fossero promosse da parte del ceto creditorio azioni esecutive volte a pre-constituire eventuali posizioni di vantaggio e potenzialmente lesive della parità di trattamento tra i creditori o qualora emergessero passività non previste nella relazione del professionista e che siano in grado di alterare in modo significativo la consistenza del patrimonio sociale.

Qualora alla data del 15 aprile 2008 risulti raggiunta la maggioranza prescritta dalla legge, la proponente si obbliga a darne comunicazione anche tramite fax a tutti i creditori ai quali la presente offerta contrattuale è inviata, e a provvedere senza indugio, e comunque entro il _____ 2008, al deposito dell'istanza di omologazione dell'accordo presso il Tribunale C.P. di _____. È data possibilità ai creditori di presenziare alla riunione che si terrà presso la sede sociale in data 15 aprile 2008 alle ore 18.00 per verificare il raggiungimento della succitata maggioranza.

I contratti che saranno intervenuti con adesione alla presente proposta contrattuale sono sospensivamente condizionati e acquisteranno efficacia tra le parti dal giorno della pubblicazione al Registro delle Imprese di Verona.

Il pagamento degli importi dovuti avrà luogo entro e non oltre il termine perentorio ed essenziale del _____ o, alternativamente e qualora fossero presentate opposizioni, entro il 30.mo giorno successivo alla definitiva omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti da parte del Tribunale adito.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile. Il fascicolo relativo al pagamento sarà a disposizione dei creditori tutti presso la sede sociale sino al 31 dicembre 2008.

Dalla comunicazione prevista al punto 5, e sino alla scadenza dei pagamenti indicati al punto 7, la Vs. ditta si asterrà dall'intraprendere qualsivoglia azione giudiziale volta al recupero del credito e dal presentare istanza di fallimento nei confronti della proponente.

Con l'accettazione del presente accordo, e condizionatamente al pagamento di quanto risulta dovuto nei termini superiormente indicati, la Vs. ditta rimette a nostro favore il residuo credito vantato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1236 del Codice Civile, con espressa rinuncia ad ogni eventuale rivalsa per qualsivoglia titolo o ragione che fosse vantata in ordine ai rapporti intercorsi e ciò anche nei confronti di terzi amministratori e/o soci della proponente.

La presente offerta non determina alcuna novazione del rapporto originario. Il mancato rispetto delle obbligazioni assunte con il presente accordo comporta la sopravvivenza dell'originario Vostro credito, mentre il puntuale adempimento dello stesso ne determinerà l'estinzione.

Con la sottoscrizione del presente accordo è data espressa autorizzazione al trattamento personale dei Vs. dati ai soli fini correlati all'attuazione dell'accordo intervenuto.

_____, 5 marzo 2008

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
E ATTO NOTORIO**

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente in _____ (Vr), in via _____, Revisore dei Conti ed iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Verona al n. _____, incaricato dalla società _____ Srl in liquidazione con sede in _____ (Vr), via _____ - c.f. e p.Iva _____ di predisporre la relazione attestante l'attuabilità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti dalla stessa predisposto ai sensi dell'art. 182 bis L.F., consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ad integrazione della comunicazione predisposta dalla società _____ Srl per i creditori di importo superiore ai 10.000 euro,

Dichiara

- *che i creditori chirografari a cui è stata inviata l'offerta di accordo per la ristrutturazione dei debiti sono 21 (ventuno);*

- *che i testi dell'accordo, della comunicazione accompagnatoria e degli allegati sono identici per tutti i creditori.*

_____, 28 febbraio 2008

In fede.

PROMEMORIA PER I CREDITORI

PROMEMORIA PER I CREDITORI

In caso di adesione procedere come segue:

- timbrare e sottoscrivere in ogni foglio la proposta contrattuale;
- spedire il documento con raccomandata al seguente indirizzo.

Inoltre ricordate che:

- dovrete comunicare gli estremi del vs. codice iban per il bonifico bancario che in caso di omologazione vi perverrà entro maggio;
- potete richiedere la relazione del professionista che attesta la situazione patrimoniale della società e l'attuabilità dell'accordo al seguente indirizzo e.mail @;
- potete chiedere di prendere visione della situazione di bilancio e dei documenti contabili presso la sede sociale purchè tramite un professionista di vs. fiducia che concorderà l'appuntamento nel mese di marzo;
- ai sensi dell'art. 168 legge fallimentare dal momento della pubblicazione al registro delle imprese della proposta contrattuale sono sospese per 60 gg. le azioni cautelari e monitorie per il recupero del credito.

DICHIARAZIONE DI REMISSIONE DEL DEBITO

OGGETTO: Dichiarazione di remissione del debito

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante della Ditta _____ S.r.l. con sede in _____ in Via _____ - c.f. e p.Iva _____ -

P R E M E S S O

- che è creditrice nei confronti della Società _____ S.r.l. in liquidazione con sede in _____, via _____ - c.f. e P.Iva in indirizzo dell'importo complessivo di Euro (.....) per merce regolarmente fornita come da fatture nn. _____ del _____

C O N S I D E R A T O

- l'assoluta convenienza ed inevitabilità per la scrivente di aderire alla Vs. proposta stante la notoria difficoltà per la Vs. impresa/società ad adempiere alla normale obbligazione, pecuniaria;
- la defatigante e costosa, per i tempi, ad essa propri, di un'azione legale,

V I S T O

l'art. 1236 e segg. del Codice Civile,

D I C H I A R A

ai sensi e per gli effetti dell'art. 1236 C.C. di rinunciare parzialmente al suddetto credito, nella misura concordata di Euro 16.223.76 (sedecimiladuecentoventitre//76) pari al 50 % del credito complessivo. Il residuo importo di Euro 16.223.76 ci sarà saldato a pronti entro _____.

Luogo e data.

Per accettazione

_____ in liquidazione

FAC-SIMILE DI RELAZIONE PIANO DI RISANAMENTO

1. Prefazione

1.1 Descrizione ed obiettivi della riorganizzazione finanziaria

Lo Studio in esame riguarda la valutazione della fattibilità del processo di riorganizzazione finanziaria delle Soc. Beta Sas e Alpha Snc.

Mario Rossi, dopo aver svolto per moltissimi anni attività di formazione, nel 2004 inizia l'attività di commercio di olio, vini e liquori con alterne vicende che servono a fargli comprendere i prodotti su cui puntare, i fornitori più affidabili e il target di utenza ottimale.

Ad oggi il mercato è bene inquadrato, con una situazione stabile e fidelizzata a livello di:

- **PRODOTTI:** abbandonati i liquori, la vendita si è concentrata su olio e vino, con l'esaltazione delle tipicità; in misura marginale vengono commercializzate alcune delizie quali pesto, tonno e olive.
- **FORNITORI:** la scrematura effettuata in termini di qualità del prodotto e affidabilità commerciale, ha portato a fidelizzare un numero veramente ristretto di fornitori con i quali esiste un ottimo rapporto.
- **CLIENTI:** anche in questo caso l'esperienza dei primi anni ha indirizzato l'Azienda verso l'abbandono della clientela business (Hotel, Risto-Catering ecc.) e la completa specializzazione nel comparto privato, con l'apertura di un efficiente call center.

Parallelamente all'Azienda commerciale (la Beta Sas) - di cui il Sig. Rossi è Socio Accomandatario e detiene il 51% delle quote societarie, mentre la Sig.ra Rossi è Socia Accomandante con il 49% - è stata creata la Alpha Snc - con le quote detenute per il 50% dal Sig. Rossi e per l'altra metà dalla Sig.ra Rossi - che ha beneficiato in fase di start-up dei finanziamenti concessi da Sviluppo Italia e che è intestataria del capannone in cui viene svolta l'attività.

Il Sig. Rossi ha inoltre iniziato una collaborazione con l'Agenzia Telecom Gestore Piemonte e Liguria di prodotti e servizi Telecom e Tim, con la quale sta definendo un contratto di consulenza commerciale con compenso stimato intorno ai 15.000 Euro al mese.

Parallelamente al processo di riorganizzazione finanziaria è in atto una riorganizzazione dell'apparato economico-produttivo-organizzativo-societario che dovrà consentire una nuova economicità di gestione e il conseguente riequilibrio dei flussi finanziari operativi (effetto non considerato nel piano attuale in ipotesi cautelativa) oltre ad un assetto strutturale più compiuto e logicamente inquadrato.

Il presente lavoro si prefigge il duplice scopo di servire come ausilio alla Proprietà per un corretto approccio valutativo alla riorganizzazione, cioè per giudicarne la convenienza economico-finanziaria e, allo stesso tempo, può essere considerato uno strumento informativo utile a quegli Istituti Finanziatori che si apprestano invece a misurarne la rischiosità.

2. Raccolta dati ed informazioni preliminari

2.1 Situazione finanziaria Alpha Snc al 30 giugno 2007

La situazione finanziaria di partenza, alla data del 30 giugno 2007, è stata ripartita in varie sezioni ed è servita per fare uno stop sull'attuale indebitamento dell'Azienda.

2.1.1 Finanziamenti a medio termine

L'esposizione di medio termine evidenzia una situazione fortemente diversificata a fronte di un importo complessivo di modesta entità in cui domina il finanziamento concesso da Sviluppo Italia (Tab. 1).

Tab.1

SITUAZIONE FINANZIAMENTI AL								30-giu-07	
ISTITUTI	FORMA	IMPORTO	STIPULA	DURATA	RATA	PAG (1)	SCAD (2)	scadute al 31/08/07	RESIDUO
COMPASS		22.000,00	30/09/05	24,00	1.110,00	MENS	30/09/07	4.440,00	5.550,00
CARIGE		42.240,00	gen-07	48,00	880,00	MENS	31/12/2010	3.520,00	36.960,00
SVILUPPO ITALIA									73.214,63
TOTALE		64.240,00						7.960,00	115.724,63

2.1.2 Conti correnti

La situazione relativa al breve termine non autoliquidantesi è espressa dalla Tab. 2, dove emerge uno scoperto su Banca X ed uno personale su BANCA Y.

Tab.2

SITUAZIONE BANCHE C/C AL						giu-07	
ISTITUTI	I SU FIDO (1)	CMS SU F.(2)	I SU F/F	GG VALUTA	C./OPER. (3)	AFFIDATO	UTILIZZATO
AV						-	19.300,00
PERSONALE MPS						-	9.700,00
TOTALE						-	29.000,00

2.1.3 Leasing

La situazione relativa alle locazioni finanziarie è espressa dalla Tab. 3.

Tab.3

SITUAZIONE LEASING AL								30-giu-07	
ISTITUTO	OGGETTO	IMPORTO	STIPULA	DURATA	RATA	PAG (1)	SCAD (2)	SCADUTE AL 31/08/07	RESIDUO
SAVA	FURGONE	4.112,00	15/03/2005	48	481,50	MENS	14/03/2009	1.926,00	11.074,50
SAVA	FURGONE	4.112,00	15/03/2005	48	481,50	MENS	14/03/2009	1.926,00	11.074,50
TOTALE		8.224,00						3.852,00	22.149,00

2.1.4 Fornitori

I fornitori arretrati sono stati analizzati e raggruppati per scadenza (Tab. 4) e per singolo fornitore (Tab. 5).

Tab.4

DEBITI VS. FORNITORI (ALPHA)	
MESE	IMPORTO
31/03/2006	3.389,06
31/05/2006	5.464,80
31/07/2006	5.574,10
30/09/2006	5.574,10
31/12/2006	5.574,10
31/01/2007	5.588,62
28/02/2007	137,33
31/03/2007	6.162,10
30/04/2007	3.101,63
31/05/2007	7.065,02
30/06/2007	873,75
Totale	48.504,61

Tab.5

DEBITI VS. FORNITORI (ALPHA)	
FORNITORE	IMPORTO
ENEL	864,15
FASTWEB	2.838,15
IL SECCHIELLO	2.352,00
SVILUPPO	42.450,31
Totale	48.504,61

2.1.5 Erario ed Enti Previdenziali

I dati forniti dai Professionisti (Fiscalista e Consulente del Lavoro) evidenziano una situazione senza progressi nei confronti dell'Erario e con una modesta posizione debitoria nei confronti degli Enti Previdenziali (Tab. 6).

Tab.6

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI NON PAGATI (ALPHA)			
DIPENDENTE 1	2006	2007	SANZIONI
marzo	385,66		
aprile		219,00	
maggio		51,00	
giugno		1.469,96	
Totale	385,66	1.739,96	850,25

DIPENDENTI 2 E 3	2006	2007	SANZIONI
gennaio		766,00	
settembre	1.153,00		
Totale	1.153,00	766,00	767,60
Totale generale	1.538,66	2.505,96	1.617,85
Totale con sanzioni e interessi			5.662,47

2.1.6 Riepilogo Posizione Finanziaria

La Posizione Finanziaria complessiva della Alpha Snc è ricapitolata nella Tab. 7.

Tab.7

POSIZIONE FINANZIARIA (ALPHA)	
Voce	Importo
Fornitori	48.504,61
Leasing	26.001,00
Finanziamenti	123.684,63
Conti correnti	29.000,00
Tributari	-
Previdenziali	5.662,47
TOTALE	232.852,71

2.2 Situazione finanziaria Beta Sas al 30 giugno 2007

La situazione finanziaria di partenza, alla data del 30 giugno 2007, è stata ripartita in varie sezioni ed è servita per fare uno stop sull'attuale indebitamento dell'Azienda.

2.2.1 Conti correnti

La situazione relativa al breve termine non autoliquidantesi è espressa dalla Tab. 8, dove emerge uno scoperto su Banca X ed uno di importo più consistente su BANCA Y.

Tab.8

SITUAZIONE BANCHE C/C AL							giu-07	
ISTITUTI	I SU FIDO (1)	CMS SU F.(2)	I SU F/F	GG VALUTA	C./OPER. (3)	AFFIDATO	UTILIZZATO	
AV						15.000,00	19.850,00	
MPS						35.000,00	76.900,00	
TOTALE	-		-			50.000,00	96.750,00	

2.2.2 Portafoglio commerciale

La situazione relativa al breve termine autoliquidantesi è espressa dalla Tab. 9: i conti contrassegnati con * devono considerarsi alla stregua di scoperto di conto corrente.

Tab.9

SITUAZIONE BANCHE SBF AL					30-giu-07	
ISTITUTI	I SU FIDO (1)	CMS SU F.(2)	I SU F/F	GG BANCA	AFFIDATO	UTILIZZATO
AV					35.000,00	35.000,00
AV *					-	2.700,00
MPS *					30.000,00	12.700,00
TOTALE	-		-		65.000,00	50.400,00

2.2.3 Leasing

La situazione relativa alle locazioni finanziarie è espressa dalla Tab. 10.

Tab.10

SITUAZIONE LEASING AL									30-giu-07		
ISTITUTO	OGGETTO	IMPORTO	STIPULA	DURATA	RATA	PAG (1)	SCAD (2)	ANT.	RISC (3)	SCADUTE AL 31/08/07	RESIDUO STIMATO
GE-CAPITAL	AUDI	53.840,83	16/03/2007	60	899,14	MENS	16/03/2012	5.384,08	8.076,12	3.596,56	50.000,00
GE-CAPITAL	DUCCATO	13.166,70	23/02/2007	48	290,98	MENS	15/01/2011	1.316,67	131,67	1.163,92	12.000,00
TOTALE		67.007,53								4.760,48	62.000,00

2.2.4 Fornitori

I fornitori arretrati sono stati analizzati e raggruppati per scadenza (Tab. 11) e per singolo fornitore (Tab. 12).

Tab.11

DEBITI VS. FORNITORI (BETA)	
MESE	IMPORTO
31/05/2007	20.480,00
30/06/2007	6.302,74
31/07/2007	30.472,32
31/08/2007	188.702,28
30/09/2007	33.365,00
31/10/2007	44.570,76
31/01/2008	43.147,00
30/11/2007	30.000,00
31/12/2007	30.000,00
Totale	427.040,10

Tab.12

DEBITI VS. FORNITORI (BETA)	
FORNITORE	IMPORTO
FORNITORE 1	205.647,00
FORNITORE 2	60.000,00
FORNITORE 3	34.429,05
FORNITORE 4	25.900,00
FORNITORE 5	20.480,00
FORNITORE 6	14.000,00
FORNITORE 7	10.800,00
FORNITORE 8	10.163,86
FORNITORE 9	8.500,00
FORNITORE 10	7.154,64
FORNITORE 11	7.135,76
FORNITORE 12	7.119,00
FORNITORE 13	5.099,39
FORNITORE 14	4.111,20
FORNITORE 15	4.000,00
FORNITORE 16	2.500,20
Totale	427.040,10

2.2.5 Erario ed Enti Previdenziali

I dati forniti dai Professionisti (Fiscalista e Consulente del Lavoro) evidenziano una situazione pregressa abbastanza consistente nei confronti dell'Erario (Tab. 13) e una modesta posizione debitoria nei confronti degli Enti Previdenziali (Tab. 14).

Tab.13

DEBITI TRIBUTARI (BETA)	
IVA 2002	7.121,00
IVA 2003	17.880,00
IVA 2004	2.058,00
IRAP 2005	860,00
IVA 2005	8.921,00
TOTALE	36.840,00
Sanzioni	11.052,00
TOTALE CON SANZIONI	47.892,00

Tab.14

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI NON PAGATI			
VERGARI CINZIA	2006	2007	SANZIONI
gennaio	450,05	695,46	
febbraio	392,22	631,39	
marzo	392,22	631,39	
aprile	392,22	631,81	
maggio	392,22	631,81	
giugno	392,22	4.538,01	
luglio	392,22		
agosto	392,22		
settembre	392,22		
ottobre	392,22		
novembre	392,24		
Dicembre (incluso 13esima)	450,05		
TOTALI	4.822,32	7.759,87	5.032,88
TOTALE CON SANZIONI			17.615,07

2.2.6 Riepilogo Posizione Finanziaria

La Posizione Finanziaria complessiva della Beta Sas è ricapitolata nella Tab. 15.

Tab.15

POSIZIONE FINANZIARIA (BETA)	
Voce	Importo
Fornitori	427.040,10
Leasing	66.760,48
Conti correnti	96.750,00
Portafoglio	15.400,00
Tributari	47.892,00
Previdenziali	17.615,07
TOTALE	671.457,65

2.3 Situazione Finanziaria personali dei Soci

A livello personale i Soci, oltre alle piccole esposizioni elencate all'interno della Alpha Snc, hanno contratto un mutuo ipotecario (i cui parametri sono espressi nella Tab. 16) per coprire debiti pregressi garantito da immobile per civile abitazione in Arenzano (GE), valore € 1.300.000,00, ceduto al figlio.

Tab.16

SITUAZIONE FINANZIAMENTI PERSONALI AL								30-giu-07	
ISTITUTI	FORMA	IMPORTO	STIPULA	DURATA	RATA	PAG (1)	SCAD (2)	scadute al 31/08/07	RESIDUO
SAN PAOLO		1.085.000,00	dic-06	360,00	6.000,00	MENS	01/02/2036	12.000,00	1.078.753,00

2.4 Pianificazione Strategica Economica Triennale Consolidata

Per poter valutare nella completezza lo sviluppo dei cash flow operativi gestionali prospettici – e di conseguenza le potenzialità di rimborso generate dalle Aziende in esame - abbiamo costruito il prevedibile sviluppo gestionale nel prossimo triennio.

Il processo di Budgeting ha riguardato soltanto l'economicità della gestione, non prendendo in esame l'aspetto patrimoniale sul quale dovremo lavorare per costruire una logica base di partenza.

Abbiamo cominciato dall'effettuazione di un consolidamento dei conti economici dell'esercizio trascorso che, corredato dalle informazioni ricavate da elaborazioni sull'anno in corso, ha permesso di costruire la base di lavoro per le proiezioni necessarie.

Il procedimento di Pianificazione Strategica Economica Consolidata ha seguito il seguente iter operativo:

- redazione del budget delle vendite, con il fatturato previsionale scomposto nelle principali Aree Strategiche Affari e Linee commerciali, con valutazione per singola Linea di quantità vendute e prezzo medio di vendita;
- rilevazione del prezzo medio di acquisto e dei conseguenti fabbisogni di materie prime con analisi dei margini di contribuzione;
- redazione del budget del personale consolidato per risorsa;

- redazione analitica del budget dei costi diretti commerciali (provvigioni);
- redazione del budget dei costi di struttura consolidati;
- redazione del budget finanziario e degli oneri conseguenti;
- redazione del budget delle imposte consolidato.

I risultati emersi (in allegato forniamo il Piano Economico Consolidato sintetico per mastri ed analitico per conti, oltre ai documenti preliminari serviti per la stesura del piano medesimo) forniscono un ampio margine di tranquillità nell'economicità della gestione prospettica.

3. Piano di riorganizzazione finanziaria

3.1 Riepilogo Posizione Finanziaria Consolidata

Riepiloghiamo la Posizione Finanziaria della Alpha Snc e della Beta Sas nelle Tab. 17 e 18.

Tab.17

POSIZIONE FINANZIARIA (ALPHA)	
Voce	Importo
Fornitori	48.504,61
Leasing	26.001,00
Finanziamenti	123.684,63
Conti correnti	29.000,00
Tributari	-
Previdenziali	5.662,47
TOTALE	232.852,71

Tab.18

POSIZIONE FINANZIARIA (BETA)	
Voce	Importo
Fornitori	427.040,00,10
Leasing	66.760,00,48
Conti correnti	96.750,00,00
Portafoglio	15.400,00,00
Tributari	47.892,00,00
Previdenziali	17.615,00,07
TOTALE	671.457,00,65

Nella Tab. 19 è evidenziata la Posizione Finanziaria Consolidata delle due Aziende.

Tab.19

POSIZIONE FINANZIARIA CONSOLIDATA			
Voce	BETA	ALPHA	Totale
Fornitori	427.040,10	48.504,61	475.544,71
Leasing	66.760,48	26.001,00	92.761,48
Finanziamenti	-	123.684,63	123.684,63
Conti correnti	96.750,00	29.000,00	125.750,00
Portafoglio	15.400,00	-	15.400,00
Tributari	47.892,00	-	47.892,00
Previdenziali	17.615,07	5.662,47	23.277,53
TOTALE	671.457,65	232.852,71	904.310,35

3.2 Piano di Riorganizzazione Finanziaria

Premesso che i compensi stabiliti con l'Agenzia Telecom per il contratto di consulenza commerciale sono più che sufficienti per coprire le rate di mutuo personale e per consentire un buon tenore di vita agli imprenditori, analizziamo adesso ogni singola posizione debitoria per attuare le idonee strategie di riorganizzazione.

FORNITORI

Dobbiamo dividere i fornitori in due categorie: una parte alla quale va rimborsato il debito pregresso e una parte alla quale va formalizzato un piano di rientro in sette anni oneroso.

Per quanto riguarda BETA i fornitori sono completamente da consolidare (€ 312.027,00).

Il modesto importo dei fornitori arretrati della ALPHA (€ 6.054,30) va rimborsato, consolidando al contrario il debito verso Sviluppo Italia di € 42.450,31 che dovrà essere sommato - rinegoziando la durata a 7 anni - al finanziamento con lo stesso contratto e che residua ad € 73.214,63.

LEASING

Restano in ammortamento ordinario, con pagamento rate arretrate (€ 8.612,48).

FINANZIAMENTI

È da rinegoziare nella durata (7 anni) e nell'importo (€ 50.470,00 conglobando rate arretrate e residuo Compass) il finanziamento BANCA Z.

Il finanziamento contratto con Sviluppo Italia (€ 73.214,63) è da rinegoziare nella durata come specificato al paragrafo Fornitori.

CONTI CORRENTI/ERARIO/ENTI PREVIDENZIALI

Sono da rimborsare integralmente, per un importo complessivo pari ad € 212.359,53.

Ricapitolando, il progetto di riorganizzazione finanziaria può essere espresso in una tabella riassuntiva (Tab. 20).

Tab.20

COPERTURA FINANZIARIA FABBISOGNO					
Voce	AMMORT. ORDINARIO	CONS. 5 ANNI	CONS. 7 ANNI	RIMBORSO	TOTALE
Fornitori			469.490,41	6.054,30	475.544,71
Leasing	84.149,00			8.612,48	92.761,48
Finanziamenti			123.684,63		123.684,63
Conti correnti				125.750,00	125.750,00
Portafoglio				15.400,00	15.400,00
Tributari				47.892,00	47.892,00
Previdenziali				23.277,53	23.277,53
TOTALE	84.149,00	0,00	593.175,04	226.986,31	904.310,35

3.3 Garanzie Fornite

A supporto di quanto richiesto al sistema finanziario verranno fornite le seguenti garanzie :

- Fideiussione personale dei Soci ;
- Fideiussione personale del figlio, calciatore professionista, attualmente in forza ali, Società militante in Serie B (emolumento annuo netto € e proprietario di civile abitazione in Arenzano (GE) valore € 1.300.000,00 gravata da intervento ipotecario descritto al paragrafo "Situazione finanziaria personale dei Soci";

Eventuale iscrizione ipotecaria di 2° grado sull'immobile di proprietà del figlio.

3.4 Cash Flow prospettici e Fabbisogni Finanziari

I fabbisogni finanziari derivanti dalla riorganizzazione finanziaria come impostata al paragrafo precedente possono essere così evidenziati nel primo anno di piano :

AMMORTAMENTO ORDINARIO

Sono i leasing che andranno a scadere secondo il piano di ammortamento originario, che prevede un esborso mensile su Life di € 1.190,12 e su ALPHA di € 963,00, per un fabbisogno complessivo annuo di € 25.837,44.

CONSOLIDAMENTO SETTENNALE

Riguarda la posizione debitoria verso i fornitori, con i quali impostare un consolidamento oneroso (ipotesi tasso 3%) a 7 anni: la rata mensile di € 5.642,60 comporta un fabbisogno finanziario annuo di € 67.711,20.

Con BANCA Z è da impostare un finanziamento settennale al tasso del 6% che permetta la rinegoziazione del residuo in essere oltre all'estinzione del finanziamento Compass: la rata mensile di € 737,30 comporta un fabbisogno finanziario annuo di € 8.847,60.

Con Sviluppo Italia è da impostare un finanziamento settennale al tasso del 6% che permetta la rinegoziazione del residuo in essere oltre al rimborso dei canoni di affitto arretrati: la rata mensile di € 1.689,70 comporta un fabbisogno finanziario annuo di € 20.276,40.

I rimborsi inerenti a posizione debitorie su Conti correnti, Erario ed Enti Previdenziali (che complessivamente ammontano ad € 226.986,31) sono da finanziare con un intervento chirografario congiunto dei due Istituti che affiancano le Aziende (BANCA Y e Banca X) a sette anni al tasso del 6%: la rata mensile di € 3.315,94 comporta un fabbisogno finanziario annuo di € 39.791,28.

Complessivamente nei primi anni di Piano il fabbisogno finanziario consolidato ammonta ad € 162.463,92 (Tab. 21).

Tab.21

FABBISOGNO FINANZIARIO ANNUO CONSOLIDATO				
Voce	Tipologia	Importo	Rata mensile	Rata Annuale
Fornitori	Consolidamento settennale	427.040,10	5.642,60	67.711,20
Leasing	Ammortamento ordinario	84.149,00	2.153,12	25.837,44
Carige	Consolidamento settennale	50.470,00	737,30	8.847,60
Sviluppo Italia	Consolidamento settennale	115.664,94	1.689,70	20.276,40
AV + MPS Pool	Consolidamento settennale	226.986,31	3.315,94	39.791,28
TOTALE		904.310,35	13.538,66	162.463,92

Il Cash Flow ipotizzato nel primo anno di piano (quello meno consistente sotto il profilo economico) può essere riassunto nella Tab. 22.

Tab.22

CASH FLOW PRIMO ANNO DI PIANO CONSOLIDATO	
Voce	Importo
Risultato netto	154.734,00
Oneri Finanziari	34.022,77
Ammortamenti e accantonamenti	3.507,00
TOTALE	192.263,77

Il surplus finanziario fornisce un buon margine di tranquillità (Tab. 23).

Tab.23

ANALISI SURPLUS FINANZIARIO PRIMO ANNO DI PIANO CONSOLIDATO	
Voce	Importo
Cash Flow	192.263,77
Fabbisogno Finanziario	- 162.463,92
Surplus Finanziario	29.799,85

4. Considerazioni conclusive

In base a quanto riportato ai precedenti capitoli ci sentiamo di poter affermare che:

- ◆ il Piano di riorganizzazione finanziaria su esposto si basa su massima trasparenza di dati ed è orientato ad una coerente prudenzialità;
- ◆ le risorse richieste al mercato finanziario sono comunque commisurate alle garanzie fornite e bilanciate in merito ai flussi di rimborso programmati;
- ◆ i mezzi di terzi sono completamente orientati sul medio termine (flussi di rimborso spalmati nel tempo) in maniera da permettere la messa a regime del nuovo assetto economico-organizzativo-societario;
- ◆ la riorganizzazione finanziaria permette una notevole contrazione delle uscite finanziarie;
- ◆ l'impegno della Famiglia Rossi a proseguire nell'attività imprenditoriale in un momento di forti cambiamenti strutturali nell'Azienda e nel mercato è segnale di forte convinzione e avvalora rafforzandolo il Progetto.

In base alle considerazioni su esposte possiamo concludere che il Piano di riorganizzazione finanziaria fornisce buone credenziali di buon esito nello sviluppo impostato.

(Dr. Bianco)

(Dr. Neri)

FAC-SIMILE DI CONVENZIONE CON LE BANCHE

Spett.li

BANCA 1

Via Località

BANCA 2

Via Località

BANCA 3

Via Località

Egregi Signori,

Oggetto: Convenzione con le Banche

ci riferiamo ai colloqui con Voi intercorsi per proporVi quanto segue:

CONVENZIONE CON LE BANCHE

tra

A. Società 1 con sede legale in ... (...), Via ..., capitale sociale di Euro ..., codice fiscale e partita IVA n., iscritta al Registro delle Imprese di al n., R.E.A. n., in persona del suo legale rappresentante, munito dei necessari poteri (di seguito "Società"), che agisce anche promettendo, ai sensi e agli effetti dell'art. 1381 c.c., il fatto delle società da essa direttamente o indirettamente controllate e/o collegate (di seguito il "Gruppo");

E

B. Banca 1, con sede legale in [...], [...], capitale sociale di Euro [...] interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di [...] al n. [...], Capogruppo del Gruppo bancario [...] iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, in persona del suo procuratore dott. [...], munito dei necessari poteri che sono allegati al presente Accordo sub F (di seguito "Banca 1");

C. Banca 2, con sede legale in [...], [...], capitale sociale di Euro [...] interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di [...] al n. [...], Capogruppo del Gruppo bancario [...] iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, in persona del suo procuratore dott. [...], munito dei necessari poteri che sono allegati al presente Accordo sub G (di seguito "Banca 2");

D. Banca 3, con sede legale in [...], [...], capitale sociale di Euro [...] interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di [...] al n. [...], Capogruppo del Gruppo bancario [...] iscritto all'Albo dei

Gruppi Bancari, in persona del suo procuratore dott. [•], munito dei necessari poteri che sono allegati al presente Accordo sub H (di seguito "Banca 3");

Le società elencate ai punti da B a D sono di seguito collettivamente definite come "Banche" e ciascuna, singolarmente, come "Banca".

Tutte le parti di questo Accordo sono anche definite collettivamente come "Parti" o, singolarmente, come "Parte".

PREMESSO CHE

- (A) alla data del l'esposizione del Gruppo verso le Banche (di seguito l'"Esposizione"), in virtù di diverse forme di contratti di finanziamento (di seguito i "Finanziamenti"), era quella analiticamente dettagliata per ciascuna Banca nell'Allegato A;
- (B) la Società ha predisposto un piano di ristrutturazione e di rafforzamento patrimoniale e finanziario finalizzato a conseguire il riequilibrio economico-finanziario e il superamento della fase di temporanea difficoltà finanziaria (di seguito il "Piano Finanziario");
- (C) nell'ambito del Piano Industriale e Finanziario la Società ha richiesto alle Banche la conferma degli affidamenti in essere alla data del e l'integrazione degli stessi nei termini indicati nell'Allegato B;
- (D) sulla base del Piano Industriale e Finanziario, tenuto altresì conto della moratoria e del riscadenziamento dell'indebitamento finanziario esistente verso le Banche ai termini ed alle condizioni previsti nel presente Accordo, la Società ritiene che il Gruppo sarà in grado - nel dare attuazione al Piano Finanziario - di far fronte con regolarità ai suoi impegni nei confronti degli "altri" creditori, diversi dalle Banche;
- (E) le Banche, ritenendo che il Piano Industriale e Finanziario ed il presente Accordo possano costituire il ragionevole presupposto per il riequilibrio economico-finanziario della Società, esprimono la propria adesione alla definizione dei nuovi termini e condizioni dei Finanziamenti di cui al presente Accordo.

Tutto ciò premesso, SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:

1. PREMESSE E DEFINIZIONI

- 1.1 Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
- 1.2 Nel presente Accordo i termini con l'iniziale maiuscola hanno il seguente significato attribuito loro accanto, ove non diversamente specificato:

"Accordo" indica la presente Convenzione.

"Atto di Disposizione" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non tassativo: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita in blocco, vendita forzata, fusione, scissione, ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento, anche a termine, della proprietà o nuda proprietà o di

diritti reali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non tassativo, pegno, usufrutto o diritto reale) su un bene o su un complesso di beni.

“Banca Agente” indica [●], così come nominata ai sensi della Convenzione Interbancaria.

“Condizione Risolutiva” significa la condizione risolutiva dei Contratti di Finanziamento indicata all’Articolo [●] (“*Risoluzione dei Finanziamenti*”).

“Contratti di Finanziamento” significa i contratti ai sensi dei quali sono stati concessi i Finanziamenti.

“Convenzione Interbancaria” significa la convenzione interbancaria sottoscritta in data odierna dalle Banche, ai sensi della quale tra l’altro le stesse hanno nominato la Banca Agente.

“Data di Riferimento” indica il [●].

“Effetto Pregiudizievole Significativo” indica:

- (a) un deterioramento significativo concernente le condizioni finanziarie, patrimoniali e/o reddituali della Società e/o del Gruppo nel suo complesso; ovvero
- (b) il caso in cui la Società non sia nella condizione di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni nei confronti delle Banche; ovvero

“Evento” indica uno qualsiasi degli eventi risolutivi indicati dall’Articolo [●] (“*Lista degli Eventi Risolutivi*”).

“Evento Potenziale” significa un qualsiasi evento che sulla base delle ragionevoli conoscenze del momento possa dare ragionevolmente luogo (con il trascorrere del tempo, l’invio di una comunicazione, la determinazione della gravità relativa all’inadempimento di una qualsiasi obbligazione prevista dal relativo contratto, nei limiti qui previsti, ovvero una combinazione degli stessi) ad un Evento.

“Finanziamenti Chirografari” significa congiuntamente i Finanziamenti Chirografari a Breve e i Finanziamenti Chirografari a Medio/Lungo Termine.

“Gruppo” significa la Società e le altre società da questa direttamente o indirettamente controllate che – ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 – rientrano nel perimetro di consolidamento della Società e le società collegate alla Società ai sensi dell’art. 2359, comma 3, c.c..

“Immobili” indica gli immobili ...– così come riportati nell’Allegato [●] – ipotecati a favore di [●] a garanzia dei Finanziamenti Ipotecari, come definiti all’Articolo [●] che segue, erogati da Banca [●] medesima.

“Indebitamento Finanziario” indica (A) qualsiasi obbligazione pecuniaria, ancorché non liquida e/o esigibile, relativa (i) a finanziamenti i cui pagamenti (per capitale, interessi ed accessori) non siano subordinati al preventivo integrale pagamento di tutti gli importi dovuti alle Banche; (ii) alla restituzione di somme ottenute a titolo di finanziamento (incluso lo sconto, il factoring, le cessioni di crediti commerciali, l’anticipo s.b.f. e/o di ricevute bancarie o

altre forme di credito c.d. autoliquidante), indipendentemente dalla forma tecnica in cui il medesimo possa essere stato assunto e indipendentemente dalla qualificazione del rapporto effettuata dalle parti, incluso il pagamento di interessi e commissioni relative ad operazioni finanziarie (ivi incluse l'emissione di obbligazioni, anche convertibili, e di strumenti di debito), il tutto ad esclusione di quelle forme di finanziamento i cui pagamenti (per capitale, interessi ed accessori) siano subordinati al preventivo integrale pagamento di tutti gli importi dovuti alle Banche; (iii) agli obblighi di manleva e/o regresso e/o rivalsa assunti e/o gravanti in relazione a impegni di firma emessi da terzi, incluso qualsiasi indennizzo, lettera di credito e/o garanzia; (iv) ai canoni di locazione finanziaria a scadere ed al corrispettivo dovuto per l'acquisto del bene in caso di esercizio del diritto di opzione; (v) alle garanzie ed agli impegni di ogni genere verso terzi iscritti o iscrivibili nei conti d'ordine che daranno o potranno dare luogo ad un esborso di denaro; e (vi) finanziamenti soci i cui pagamenti (per capitale, interessi ed accessori) non siano subordinati al preventivo integrale pagamento di tutti gli importi dovuti alle Banche; nonché (B) le cessioni *pro-soluto* di crediti commerciali, anche nel contesto di operazioni di finanza straordinaria.

"Indebitamento Finanziario Netto" significa, con riferimento al Gruppo, l'importo pari alla somma degli ammontari corrispondenti alle seguenti voci:

- (i) l'Indebitamento Finanziario; meno
- (ii) le disponibilità liquide come descritte nei dettagli di cui ai nn. 1), 2) e 3) del capitolo n. IV "Disponibilità liquide" della voce C) della componente "ATTIVO" di cui all'art. 2424 c.c. purché non soggette a Vincoli, comprendendosi nelle disponibilità liquide anche i titoli di Stato di paesi appartenenti alla Zona A ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche (emanate con Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999, così come successivamente modificate), altri titoli obbligazionari quotati aventi un *rating* non inferiore a AA ed altri strumenti di impiego temporaneo di liquidità a breve (quali, ad esempio, i fondi monetari) (sempre purché non soggetti a Vincoli) (complessivamente la "Liquidità").

"Leggi" indica tutte le norme primarie e secondarie, ordinanze, decreti, regolamentazioni, statuti comunali, sentenze, decisioni, ordinanze, lodi, provvedimenti giudiziali, arbitrali, amministrativi, ministeriali, o regolamentari, ovvero qualsiasi altra disposizione vincolante o avente efficacia sul soggetto nei confronti del quale tale parola viene utilizzata; e "Legge" significa ciascuna di esse.

"Margine Operativo Lordo" indica [l'importo risultante dalla somma algebrica delle seguenti voci iscritte nel conto economico ai sensi dell'art. 2425 c.c.: "valore della produzione" – "costi della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci" – "costi della produzione per servizi" – "costi della produzione per godimento di beni di terzi" – "costi della produzione per il personale" – "variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci" – "oneri diversi di gestione.].

“Parti Correlate” ha il significato di cui alla Comunicazione CONSOB n. DEM/2064231 del 30 settembre 2002.

“Principi Contabili” indica i principi contabili fissati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri o, in mancanza dei medesimi, quelli fissati dall’I.A.S.C. (*International Accounting Standards Committee*).

“Procedure Concorsuali” indica (i) il fallimento o le procedure concorsuali affini, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo, il concordato preventivo, il concordato fallimentare, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria e l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, altre procedure aventi finalità e/o effetti analoghi e (ii) le procedure concorsuali previste da normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi.

“Società di Revisione” significa [•] ovvero la diversa società di revisione, scelta tra [•], che la Società dovesse incaricare in sostituzione della prima.

“Società Rilevanti” significa (A) la Società, Società C, Techgroup e Misuna.; e (B) ciascuna società del Gruppo (i) che abbia un fatturato annuo superiore a Euro [•]; ovvero (ii) le cui componenti dell’ “ATTIVO” così come descritte dall’art. 2424 c.c. abbiano un valore complessivamente superiore ad Euro [•].

“Vincoli” indica:

- (a)** in relazione agli immobili, ogni ipoteca, privilegio o pignoramento che dia luogo a trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli;
- (b)** in relazione alle partecipazioni detenute dalla Società e/o da altre società del Gruppo, ogni diritto di pegno;
- (c)** in relazione a somme di denaro o investimenti in strumenti finanziari (così come descritti nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58), ogni diritto di pegno (anche nella forma di pegno irregolare ai sensi dell’art. 1851 c.c.), deposito vincolato o garanzia anche rotativa a garanzia di crediti;
- (d)** in relazione agli altri beni mobili detenuti dalla Società e/o dalle sue controllate e/o collegate italiane e dalle società estere del Gruppo che siano, di tempo in tempo, affidate da una delle Banche o da società controllate dalle Banche, ogni diritto di pegno o privilegio a garanzia di crediti di natura finanziaria.

“Vincoli Ammessi” indica:

- (a)** ogni Vincolo esistente alla data di conclusione del presente Accordo;
- (b)** ogni Vincolo costituito ai sensi del o risultante o ammesso dal presente Accordo;
- (c)** ogni Vincolo derivante dalla Legge, ad esclusione dei Vincoli derivanti da qualsiasi violazione delle disposizioni di Legge e/o da qualsiasi omissione da parte della Società o di qualsiasi altra società appartenente al Gruppo;

- (d) eventuali restrizioni relative al trasferimento di azioni risultanti dallo statuto della Società;
- (e) ogni Vincolo che derivi o che possa derivare da precedenti impegni assunti dalla Società e/o da società del Gruppo, purché sia stato rappresentato per iscritto alle Banche prima della data odierna;
- (f) ogni Vincolo sugli immobili che al momento della conclusione del presente Accordo sono di proprietà delle società estere del Gruppo.

2. NUOVI TERMINI E CONDIZIONI DEI FINANZIAMENTI

La Società e le Banche, ciascuna singolarmente con riferimento alla propria esposizione indicata nell'Allegato A, assumono reciprocamente e, per quanto riguarda le Banche, l'una nei confronti dell'altra, in via irrevocabile, tutti gli obblighi di cui al presente articolo. Ogni impegno assunto dalle Banche ai sensi del presente Accordo va riferito a ciascuna Banca interessata; pertanto, gli impegni previsti dal presente Accordo sono assunti dalle Banche senza vincolo di solidarietà nei confronti della Società.

Fermo restando quanto previsto dagli Articoli 6 e 13 del presente Accordo, nonché, in relazione ai Finanziamenti Ipotecari, quanto previsto al successivo Articolo 2.6, in relazione al Finanziamento Garantito Banca 2, quanto previsto al successivo Articolo 3, e in relazione ai Finanziamenti Chirografi quanto previsto al successivo Articolo 2.5, nel periodo intercorrente tra la data odierna ed il [•] (di seguito, il "Periodo di Standstill"), le Banche si impegnano a (i) non esigere il pagamento di quanto dovuto in linea capitale alla Data di Riferimento in base a tutti i Finanziamenti Chirografari (eccezion fatta per gli importi dovuti ai sensi del successivo Articolo 2.5), e (ii) mantenere in essere gli affidamenti dei Finanziamenti Autoliquidanti e gli Affidamenti *Factoring* nei limiti *infra* stabiliti all'Articolo 2.1.

Al termine del Periodo di Standstill l'impegno di cui al paragrafo che precede verrà meno e le Banche potranno esercitare i diritti loro spettanti in base agli originari Contratti di Finanziamento (ivi incluso il diritto al pagamento dei finanziamenti esigibili in quanto scaduti ai sensi dei loro originari termini ed il diritto di recedere dagli affidamenti a revoca) senza limitazioni di sorta, salvo diverso accordo che dovesse essere raggiunto fra la Società e le Banche prima del 31 dicembre 2007, manifestando sin d'ora quest'ultime la loro disponibilità a considerare eventuali ipotesi di riscadenziamento del rimborso dei Finanziamenti compatibili con il merito creditizio della Società sempre che le condizioni economico-finanziarie e le prospettive reddituali del Gruppo consentano di ritenere la fase di temporanea difficoltà finanziaria definitivamente superata e il riequilibrio economico finanziario conseguito.

2.1 Finanziamenti autoliquidanti s.b.f.

Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 13 del presente Accordo, i Finanziamenti autoliquidanti salvo buon fine (di seguito i "Finanziamenti Autoliquidanti") vengono disciplinati dai seguenti termini e condizioni:

- 2.1.1 l'importo affidato dei Finanziamenti Autoliquidanti (analiticamente dettagliato per ciascuna Banca all'Allegato [•]) si riduce a complessivi Euro [•] (l'"Affidamento per Autoliquidante"), e in tale ridotto importo viene confermato dalle Banche sino alla data del [•];
- 2.1.2 il tasso di interesse annuale dei Finanziamenti Autoliquidanti dalla data del [•] fino alla data del [•] sarà pari al tasso [•], base divisore [•], rilevato dal Sole 24 Ore 2 (due) giorni lavorativi bancari prima della data di inizio del relativo periodo di interesse mensile, aumentato di [•] *basis points*;
- 2.1.3 ad eccezione di quanto previsto nei precedenti Articoli 2.1.1 e 2.1.2, le Banche si impegnano a mantenere e confermare tutte le altre condizioni dei contratti aventi ad oggetto la concessione dei Finanziamenti Autoliquidanti in vigore alla data del [•] (data di presentazione alle Banche del Piano Industriale e Finanziario), fatte salve quelle eventuali modifiche a dette condizioni che dovessero intervenire a livello generale (e.g. ABI), ferma restando che ciascuna Banca potrà respingere quei crediti commerciali che non risultassero, o quelli la cui documentazione non risultasse, regolare o di loro gradimento;
- 2.1.4 su richiesta della Società e/o delle altre società del Gruppo le Banche valuteranno ai fini dell'utilizzo dei Finanziamenti Autoliquidanti, nell'osservanza delle rispettive politiche di credito e delle loro capacità operative nei paesi interessati, anche eventuali crediti commerciali delle controllate estere (esclusi quelli infra-gruppo), fermo restando che potranno respingere quelli che non risultassero, o quelli la cui documentazione non risultasse, regolare o di loro gradimento.
- 2.2 Affidamenti per operazioni di *factoring*
- Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 13, gli affidamenti per operazioni di *factoring pro soluto* e con cessione regolarmente notificata ai debitori da parte di [•] (di seguito gli "Affidamenti *Factoring*") vengono disciplinati dai seguenti termini e condizioni:
- 2.2.1 mantenimento degli Affidamenti *Factoring* per un importo complessivo di Euro [•] sino alla data del [•], nei termini ed alle condizioni contrattuali pattuite tra [•] e le società del Gruppo, ferma restando la facoltà di [•] medesima di accogliere crediti in cessione pro solvendo;
- 2.2.2 il tasso di interesse annuale degli Affidamenti *Factoring* dalla data del [•] fino alla data del [•] sarà pari al tasso [•], base divisore [•], rilevato dal Sole 24 Ore 2 (due) giorni lavorativi bancari prima della data di inizio del relativo periodo di interesse, aumentato di [•] *basis points*;
- 2.2.3 ad eccezione di quanto previsto nei precedenti Articoli 2.2.1 e 2.2.2 e fermo quanto previsto dal successivo Articolo 2.2.4, [•] si impegna a mantenere e confermare tutte le pattuizioni contrattuali aventi ad oggetto la concessione degli Affidamenti *Factoring* e la disciplina degli interventi *factoring* in vigore alla data [•] (data di presentazione

alle Banche del Piano Industriale e Finanziario);

2.2.4 in considerazione della particolare natura degli Affidamenti Factoring per operazioni di factoring *pro soluto* resta ferma, come pattuito contrattualmente, la facoltà di [•] di modificare le condizioni economiche, diverse da quelle stabilite al precedente Articolo 2.2.2, con le società del Gruppo rispetto a quelle in essere con le medesime alla data del [•].

2.3 Finanziamenti chirografari a breve termine

Fermo restando quanto previsto ai successivi Articoli 2.5, 6 e 13 del presente Accordo, i Finanziamenti chirografari a breve termine, pari alla Data di Riferimento a complessivi Euro [•] (di seguito i "Finanziamenti Chirografari a Breve"), vengono disciplinati dai seguenti termini e condizioni:

2.3.1 gli affidamenti vengono allineati all'utilizzo in essere alla Data di Riferimento;

2.3.2 il tasso di interesse annuale dei Finanziamenti Chirografari a Breve a partire dal [•] sarà pari al tasso [•], base divisore [•], rilevato dal Sole 24 Ore 2 (due) giorni lavorativi bancari prima della data di inizio del relativo periodo di interesse, aumentato di [•] *basis points*;

2.3.3 gli interessi sui Finanziamenti Chirografari a Breve verranno corrisposti semestralmente, alla fine dei mesi di giugno e dicembre di ogni anno a partire dal [•];

2.3.4 ogni rimborso dei Finanziamenti Chirografari a Breve, inclusi quelli effettuati ai sensi del successivo Articolo 2.5, andrà a riduzione dell'esposizione e degli affidamenti in essere senza ricreare disponibilità per ulteriori utilizzi.

2.4 Finanziamenti chirografari a medio/lungo termine

Fermo restando quanto previsto ai successivi Articoli 2.5, 6 e 13 del presente Accordo, i Finanziamenti chirografari a medio/lungo termine, pari alla Data di Riferimento a complessivi Euro [•] (di seguito i "Finanziamenti Chirografari a Medio/Lungo Termine"), vengono disciplinati dai seguenti termini e condizioni:

2.4.1 il tasso di interesse annuale dei Finanziamenti Chirografari a Medio/Lungo Termine sarà pari a partire dal [•] al tasso [•], base divisore [•], rilevato dal Sole 24 Ore 2 (due) giorni lavorativi bancari prima della data di inizio del relativo periodo di interesse, aumentato di [•] *basis points*;

2.4.2 gli interessi sui Finanziamenti Chirografari a Medio Lungo Termine verranno corrisposti semestralmente alla fine dei mesi di giugno e dicembre di ogni anno, a partire dal [•];

2.5 Rimborso parziale dei Finanziamenti Chirografari

Un importo complessivo di Euro [•] verrà rimborsato dalla Società alle Banche creditrici dei Finanziamenti Chirografari (ad eccezione di quelle appartenenti al gruppo bancario Banca 1) come segue: (a) Euro [•] alla data del [•]; e (b) Euro [•], rivenienti, almeno in parte, dalla cessione del ramo d'azienda "[•]" e a condizione che l'Atto di Disposizione del ramo d'azienda

"[•]" sia stato perfezionato entro il [•], in rate semestrali di pari importo a partire dal [•] e fino al [•], con costituzione da parte della Società (i) al momento dell'incasso del prezzo di cessione del ramo d'azienda "[•]", di pegno irregolare delle somme così incassate a favore e presso ciascuna Banca creditrice dei Finanziamenti Chirografari per un importo pari alla quota di rimborso degli Euro [•] ad essa dovuto ovvero, (ii) nel caso di pagamento dilazionato del prezzo di cessione, mediante costituzione in pegno, al momento di conclusione dell'Atto di Disposizione, del credito della Società al pagamento delle rate di prezzo; restando inteso che, qualora la Società, nonostante il rispetto del suo impegno di cui al successivo Articolo 10.22, non sia riuscita a perfezionare l'Atto di Disposizione del ramo d'azienda "[•]" entro il [•], i termini e le scadenze per il pagamento del suddetto importo di Euro [•] saranno negoziati in buona fede fra la Società e le Banche entro il [•] tenendo conto della situazione economico-finanziaria del Gruppo. Tutti gli importi rimborsati ai sensi del presente Articolo 2.5 dovranno essere pagati a favore di ciascuna delle Banche creditrici dei Finanziamenti Chirografari (ad eccezione di quelle appartenenti al gruppo bancario Banca 1) in proporzione alla percentuale di Esposizione da ciascuna vantata in relazione ai soli Finanziamenti Chirografari (così rettificata in modo da non tenere conto dell'esposizione chirografaria delle banche del gruppo Banca 1).

2.6 Finanziamenti a medio/lungo termine garantiti da ipoteche e privilegi

I Finanziamenti a medio/lungo termine erogati da Banca 1 alla Società ed, in parte, in solido alla Società ed a Società [•] (nonché a [•] con sede legale in [•], Via [•], capitale sociale di Euro [•] interamente versato, codice fiscale e partita IVA n. [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•], R.E.A. n. [•]) e garantiti da ipoteche e da privilegi, ammontanti alla Data di Riferimento a complessivi Euro [•] (di seguito i "Finanziamenti Ipotecari"), fermi restando i termini originari qui non espressamente abrogati, a parziale modifica in tema di loro restituzione – la quale modifica non riveste comunque carattere novativo, per espresso riconoscimento delle Parti – vengono disciplinati dai seguenti termini e condizioni:

- 2.6.1 fermo restando il regolare pagamento delle rate, per capitale e interessi, di rimborso dei Finanziamenti Ipotecari erogati con utilizzo della provvista accordata dalla Banca [•] secondo i piani di ammortamento previsti nei relativi contratti di finanziamento, Banca 1 accetta di riscadenziare i piani di ammortamento dei Finanziamenti Ipotecari erogati con utilizzo della provvista ordinaria secondo quanto previsto nell'Allegato 2.6.1 (invece che secondo quelli originariamente previsti indicati all'Allegato 2.6.1-bis);
- 2.6.2 a tal fine la Società e la Società [•] – quest'ultima in caso di acquisto degli Immobili ovvero, se successivo, alla data di detto acquisto con accollo non liberatorio del debito ipotecario – essendo obbligate al pagamento di tutte le rate di ammortamento relative ai Finanziamenti Ipotecari, si impegnano a stipulare entro il [•] con Banca 1, a proprie spese, i rogiti notarili necessari per la modifica dei piani di ammortamento dei Finanziamenti Ipotecari erogati con utilizzo della provvista ordinaria, nonché ad eseguire le conseguenti formalità presso i Pubblici Registri;
- 2.6.3 il tasso di interesse dei Finanziamenti Ipotecari rimarrà invariato rispetto a quello

previsto nei singoli contratti aventi ad oggetto la concessione di tali finanziamenti;

- 2.6.4 le ipoteche iscritte sugli Immobili ed i privilegi speciali trascritti sui beni mobili a favore di Banca 1 a garanzia dei Finanziamenti Ipotecari vengono pienamente mantenute/i, conservate/i e confermate/i nei loro gradi originari, dandosi atto le Parti che le pattuizioni qui previste non hanno carattere novativo;
- 2.6.5 oltre a quanto previsto nei singoli contratti dei Finanziamenti Ipotecari, il Banca 1 avrà il diritto di risolvere i suddetti contratti dei Finanziamenti Ipotecari, potendone esigere l'integrale rientro (i) in caso di mancato pagamento per intero di anche uno solo degli importi da versarsi di cui al precedente Articolo 2.6.1, come riportati nell'Allegato 2.6.1, nonché (ii) in caso di mancata stipulazione da parte della Società e/o Società [●], per quanto le compete, dei rogiti notarili necessari per la modifica dei piani di ammortamento dei Finanziamenti Ipotecari erogati con utilizzo della provvista ordinaria, nei modi e nei tempi previsti al precedente Articolo 2.6.1, (iii) in caso di mancato tempestivo pagamento da parte della Società di quanto dovuto per interessi, capitale e/o ad altro titolo ai sensi dei Finanziamenti (diversi dai Finanziamenti Ipotecari), (iv) per le ragioni di cui al successivo Articolo 13, (v) in caso di proposizione da parte di una o più Banche, anche successivamente alla risoluzione o alla scadenza del presente Accordo, di iniziative giudiziarie nei confronti di Società e/o di altre società debentrici del Gruppo;

3. FINANZIAMENTO GARANTITO A MEDIO/LUNGO TERMINE

- 3.1 Il Finanziamento garantito a medio lungo termine erogato da Banca 2, pari alla Data di Riferimento a complessivi Euro [●] (il "Finanziamento Garantito BANCA 2"), verrà rimborsato alla scadenza del [●] prevista nel relativo contratto in vigore alla data di sottoscrizione del presente Accordo, con contestuale liberazione del pegno sui titoli a garanzia dello stesso.
- 3.2 Il tasso di interesse del Finanziamento Garantito Banca 2 rimarrà invariato rispetto a quello previsto nei singoli contratti aventi ad oggetto la concessione di tali finanziamenti in vigore alla data di sottoscrizione del presente Accordo.
- 3.3 Banca 2 avrà il diritto di risolvere il contratto relativo al Finanziamento Garantito Banca 2 (in aggiunta ai diritti ivi previsti): (i) in caso di mancato pagamento integrale alle scadenze ivi previste di anche una sola delle rate interessi, nonché (ii) per le ragioni di cui al successivo Articolo 13.

4. CREDITI DI FIRMA

- 4.1 Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 13, le Banche si impegnano con il presente Accordo a mantenere e confermare le garanzie in qualsiasi forma concesse a terzi nell'interesse della Società e/o di società del Gruppo, analiticamente dettagliate nell'Allegato 4.1, alle condizioni in base alle quali sono state concesse e a mantenere e confermare l'importo dei c.d. crediti di firma per garanzie di natura commerciale concessi alla Società e/o alle società del Gruppo alla data del [●], anch'essi analiticamente dettagliati nell'Allegato 4.1, purchè il

nuovo credito garantito abbia la stessa natura e il medesimo profilo di rischio di quello precedentemente garantito.

- 4.2 Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 13, la Società potrà richiedere alle sole Banche indicate nell'Allegato 4.2 di concedere a terzi nuove garanzie bancarie nell'interesse della Società e/o di altre società del Gruppo (in quest'ultimo caso con controgaranzia anche della Società) nei limiti degli importi analiticamente indicati per ciascuna Banca nell'Allegato 4.2.

5. MANCANZA DI EFFETTO NOVATIVO

Le Parti si danno atto e convengono che nessuna delle previsioni del presente Accordo costituisce, né può essere interpretata come, novazione delle obbligazioni in essere ai sensi dei Finanziamenti e in ogni caso, per quanto occorrer possa, convengono di confermare tutte le garanzie reali e personali dei Finanziamenti, le quali continueranno ad avere effetto e saranno in ogni caso mantenute, confermate e conservate nel loro grado originario.

6. RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO

- 6.1 Si renderà dovuto – siccome scaduto ed esigibile – da parte della Società e delle altre società del Gruppo alle Banche secondo le modalità previste dall'Articolo 6.2 del presente Accordo a titolo di rimborso anticipato obbligatorio dei Finanziamenti Chirografari (con esclusione delle Banche facenti parte del gruppo bancario Banca 1 per il caso sub Articolo 6.1(b)) un importo pari ad ogni ammontare derivante da, rinveniente da, o corrispondente al valore di:

- (a)** 60% dell'ammontare del corrispettivo (al netto delle imposte indirette direttamente applicabili all'atto e dei costi e oneri direttamente connessi all'Atto di Disposizione e di quanto dovuto ai creditori assistiti da garanzia reale gravante sui beni oggetto dell'Atto di Disposizione *de quo*, e, nel caso di società estere, di quanto sia eventualmente già da destinarsi a rimborso del loro Indebitamento Finanziario in forza di accordi in essere alla data odierna e delle eventuali esigenze finanziarie di cassa della società estera, sempre che di ciò sia fornita evidenza ragionevolmente soddisfacente per le Banche) di ogni Atto di Disposizione (ad eccezione della vendita degli Immobili a Società [•] e del ramo d'azienda "[•]") di aziende, di rami d'azienda o di altri cespiti, o di partecipazioni in società del Gruppo (ad eccezione degli Atti di Disposizione (i) compiuti da società del Gruppo controllate dalla Società a favore della Società e/o di altre società del Gruppo direttamente controllate dalla Società; oppure (ii) compiuti da società del Gruppo non direttamente controllate dalla Società a favore di altre società del Gruppo non direttamente controllate dalla Società; (iii) compiuti da società del Gruppo in *joint-venture* con terzi), qualora (avuto riguardo al maggior importo tra il valore di bilancio delle attività dismesse e il loro corrispettivo): (a) il valore per singola operazione sia superiore a Euro [•]; ovvero (b) il valore complessivo dei suddetti Atti di Disposizione compiuti nel corso dei sei mesi precedenti abbia superato Euro [•], fermo restando che in tale secondo caso l'importo da rimborsare anticipatamente sarà pari al corrispettivo percepito per tutti gli Atti di Disposizione compiuti nei suddetti sei mesi (esclusi quelli che

abbiano superato singolarmente la soglia di cui al precedente punto (a)) e che dal giorno di tale superamento inizierà a decorrere un nuovo periodo di sei mesi;

- (b)** 80% dell'ammontare dei proventi (al netto delle imposte indirette direttamente applicabili all'atto, dei costi e oneri direttamente connessi all'Atto di Disposizione e dei pagamenti già effettuati ai sensi del precedente Articolo 2.5) derivanti da un Atto di Disposizione avente ad oggetto il ramo d'azienda "[•]".

6.2 Tutti gli importi scaduti ed esigibili ai sensi del precedente Articolo 6.1 dovranno essere pagati a favore di ciascuna delle Banche in proporzione alla percentuale di Esposizione da ciascuna vantata in relazione ai soli Finanziamenti Chirografari.

6.3 Qualora una Banca abbia erogato sia Finanziamenti Chirografari a Breve che Finanziamenti Chirografari a Medio/Lungo Termine, i pagamenti effettuati ai sensi del precedente Articolo 6.2 saranno destinati al rimborso pro quota delle due tipologie di Finanziamento.

6.4 Entro 5 (cinque) giorni lavorativi bancari dal verificarsi di ognuna delle circostanze indicate al precedente Articolo 6.1, senza bisogno di alcuna richiesta, atto di messa in mora o notifica, la Società e/o le altre società del Gruppo dovranno pagare alle Banche gli importi scaduti ed esigibili oggetto di rimborso anticipato obbligatorio ai sensi dell'Articolo 6 (*"Rimborso anticipato obbligatorio"*) del presente Accordo.

6.5 Gli importi rimborsati anticipatamente dalla Società ai sensi dell'Articolo 6.1, una volta percepiti dalle Banche, saranno imputati nell'ordine che segue:

- (a)** in primo luogo, al rimborso delle spese ed accessori dovuti dalla Società;
- (b)** in secondo luogo, al pagamento degli interessi (inclusi gli interessi di mora); e
- (c)** in terzo luogo, al rimborso dei Finanziamenti Chirografari in essere, restando inteso che nel caso sub Articolo 6.1(b) i fondi saranno imputati a pagamento delle rate di cui al precedente Articolo 2.5 aventi scadenza più prossima.

6.6 Gli importi oggetto di rimborso anticipato obbligatorio di cui al presente Articolo 6 (*"Rimborso anticipato obbligatorio"*) non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Società e/o dalle altre società del Gruppo.

7. DICHIARAZIONI E GARANZIE

La Società rende alle Banche le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 7 con riferimento alla Società stessa e alle altre società del Gruppo e dà atto che le Banche hanno sottoscritto il presente Accordo facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie siano vere e corrette e complete alla data di sottoscrizione dello stesso (salvo per quelle per le quali sia espressamente prevista una diversa data di riferimento).

7.1 Assenza di Procedimenti Significativi

Nessuna azione o procedimento (incluse quelle cautelari e monitorie) da parte di o innanzi a qualsiasi organo giudiziario (in sede civile, penale, amministrativa e/o tributaria), arbitrale e/o altra autorità (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i procedimenti istruttori e quelli

tributari) – che possa ragionevolmente aver esito sfavorevole e che in tal caso possa determinare un grave effetto pregiudizievole sulle condizioni finanziarie, patrimoniali e/o reddituali della Società e/o del Gruppo – è stato notificato o minacciato per iscritto nei confronti di alcuna Società Rilevante o dei loro beni.

7.2 Assenza di Procedure Concorsuali

(c) Nessuna delle Società Rilevanti ha intrapreso un'attività di natura societaria volta ad ottenere l'ammissione ad alcuna Procedura Concorsuale.

Nessuna delle Società Rilevanti è stata dichiarata fallita, né è stata assoggettata ad alcuna Procedura Concorsuale.

7.3 Bilanci

I bilanci e le relazioni semestrali ove esistenti, consolidati e non consolidati della Società e delle Società Rilevanti:

- (a)** sono stati e/o saranno redatti in conformità ai Principi Contabili;
- (b)** evidenziano tutti i debiti (condizionati o meno) e tutte le relative perdite anticipate o di competenza alla data in cui essi sono stati preparati, conformemente ai Principi Contabili; e
- (c)** forniscono un quadro veritiero e corretto della situazione patrimoniale e finanziaria e dei risultati delle attività della società cui si riferiscono, conformemente ai Principi Contabili.

7.4 Capitale sociale, scioglimento e liquidazione

La Società e le Società Rilevanti non si trovano in alcuna delle situazioni previste dall'art. 2447 c.c., né sono assoggettate a liquidazione o a scioglimento.

7.5 Correttezza ed accuratezza delle informazioni

Tutte le informazioni fornite dalla Società alle Banche in relazione al, e in occasione del, presente Accordo sono veritiere e corrette.

7.6 Imposte e Tasse

La Società e ciascuna Società Rilevante ha depositato o ha fatto in modo che siano depositate, nei termini e nei modi prescritti dalla Legge, tutte le dichiarazioni dei redditi, le altre dichiarazioni fiscali e la dichiarazione dei contributi previdenziali che devono essere depositate da ciascuna di esse. Tali dichiarazioni rispecchiano tutte le obbligazioni fiscali della Società e di ciascuna Società Rilevante per i periodi di imposta cui le medesime fanno riferimento. Tutte le tasse e le imposte (inclusi interessi e penali) pagabili o dovute dalla Società e da ciascuna Società Rilevante (in virtù o meno di un accertamento tributario), sono state interamente e tempestivamente pagate e adeguatamente comunicate e/o i necessari accantonamenti sono stati correttamente effettuati nei bilanci. La Società e ciascuna Società Rilevante ha correttamente e tempestivamente prelevato e versato le ritenute di Legge applicabili sulle somme da essa corrisposte.

Nessun procedimento tributario è stato notificato o minacciato per iscritto nei confronti della Società e di ciascuna Società Rilevante.

Tutto quanto precede nel presente Articolo 7.6 è dichiarato e garantito in quanto possa determinare un grave effetto pregiudizievole avuto riguardo all'interesse delle Banche.

7.7 Libri Sociali e Scritture Contabili

Tutti i libri sociali e le scritture contabili della Società e di ciascuna Società Rilevante sono completi, corretti ed accurati in ogni aspetto rilevante e tutte le delibere e azioni ivi riportate sono state condotte ed assunte nell'osservanza sostanziale di tutte le Leggi applicabili, dei Principi Contabili e dell'atto costitutivo e dello statuto.

Tutto quanto precede nel presente Articolo 7.7 è dichiarato e garantito in quanto possa determinare un grave effetto pregiudizievole avuto riguardo all'interesse delle Banche.

7.8 Normativa lavoristica e previdenziale

La Società e ciascuna Società Rilevante (i) ha rispettato sostanzialmente tutte le Leggi ad essa applicabili in tema di lavoro subordinato, parasubordinato e/o relative a rapporti di agenzia, (ii) in particolare ha applicato i contratti collettivi e/o aziendali ad essa applicabili, ha appostato correttamente in bilancio le somme relative al trattamento di fine rapporto di lavoro, (iii) ha rispettato la normativa prevista in tema di disciplina contributiva e previdenziale, obbligatoria o facoltativa, nonché in tema di tutela della salute, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, e (iv) in particolare ha regolarmente e tempestivamente effettuato tutti i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi assistenziali e previdenziali ed alla ritenute di Legge, la cui violazione, mancata applicazione, mancato rispetto ovvero mancata effettuazione (a seconda dei casi) possa determinare un grave effetto pregiudizievole avuto riguardo all'interesse delle Banche.

7.9 Indebitamento Finanziario e Indebitamento Finanziario Netto

L'importo complessivo dell'Indebitamento Finanziario di tutte le società del Gruppo non è superiore alla data odierna ad Euro [●].

L'importo complessivo dell'Indebitamento Finanziario Netto a livello consolidato non è superiore alla data odierna ad Euro [●].

7.10 Società [●]

Società [●] non avrà all'atto dell'acquisto degli Immobili passività anche eventuali conseguenti da impegni e/o garanzie, diverse da quelle derivanti dagli accolti dei Finanziamenti Ipotecari e da debiti verso la Società per saldo prezzo di vendita degli Immobili.

7.11 Ramo d'azienda "[●]"

(d) Tutti i cespiti che concorrono a costituire il ramo d'azienda "[●]" attualmente di titolarità della Società sono liberi da Vincoli, incluso, a titolo esemplificativo, il privilegio speciale di cui all'art. 46 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

8. OBBLIGHI DI INFORMATIVA

8.1 La Società dovrà consegnare alla Banca Agente, in un numero di copie sufficiente per tutte le

Banche, in relazione a ciascun esercizio sociale: (a) i bilanci d'esercizio della Società completi, della relazione della Società di Revisione, entro [•] giorni lavorativi bancari dalla loro approvazione ed in ogni caso non oltre [•] giorni dalla data di chiusura del relativo periodo; (b) il bilancio consolidato di Gruppo, completo della relazione della Società di Revisione, entro [•] giorni lavorativi bancari dalla sua approvazione ed in ogni caso non oltre [•] giorni dalla data di chiusura del relativo periodo; (c) le relazioni semestrali e quelle consolidate della Società non appena risultino disponibili, ma in ogni caso non oltre [•] giorni lavorativi bancari dalla relativa approvazione da parte dei rispettivi organi societari ed in ogni caso non oltre [•] giorni dalla data di chiusura del relativo periodo; (d) la situazione economico-finanziaria trimestrale consolidata redatta con criteri gestionali non appena risulti disponibile, ma in ogni caso non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi bancari dall'approvazione da parte dei relativi organi societari.

- 8.2 La Società dovrà inoltre: (a) notificare immediatamente alla Banca Agente ogni cambiamento o qualunque evento di carattere tecnico amministrativo, giuridico o contenzioso che possa modificare sostanzialmente in senso negativo la situazione patrimoniale, economica o finanziaria del Gruppo rispetto alla data di conclusione del presente Accordo; (b) notificare immediatamente alla Banca Agente ogni Evento o Evento Potenziale e, in seguito alla ricezione di una apposita richiesta scritta proveniente dalla Banca Agente, confermerà prontamente alle Banche che, salvo quanto precedentemente comunicato alle Banche o notificato in tale circostanza, nessun Evento o Evento Potenziale si è verificato ed è persistente, oppure se un Evento o Evento Potenziale è in corso, dovrà specificare l'evento e le eventuali azioni che sono state adottate per sanarlo; (c) non appena venutane a conoscenza, notificare la Banca Agente di ogni richiesta e/o pretesa, intentata o minacciata da terzi, nei confronti della Società e/o di una Società Rilevante dalla quale possa derivare una responsabilità eccedente Euro [•] ovvero relativa al presente Accordo; (d) tenere tempestivamente aggiornata per iscritto la Banca Agente dello svolgersi delle trattative con terzi investitori finalizzate alla ristrutturazione della Società, ed in particolare, nel caso in cui un terzo manifesti la propria disponibilità a sottoscrivere un aumento di capitale della Società e/o di altra società del Gruppo, inviare prontamente alla Banca Agente una adeguata informativa scritta nel rispetto degli accordi di riservatezza eventualmente assunti; (e) fornire trimestralmente alla Banca Agente adeguate informazioni per iscritto sullo stato di avanzamento del Piano Industriale e Finanziario.

9. PARAMETRI FINANZIARI

9.1 Rapporto Indebitamento Finanziario Netto/Patrimonio Netto

La Società farà sì che il rapporto tra:

- (a) l'Indebitamento Finanziario Netto consolidato di tutte le società del Gruppo, e
 - (b) il patrimonio netto consolidato del Gruppo, inclusa la quota di terzi,
- non sia superiore (i) il [•] a [•]; (ii) il [•] a [•]; (iii) il [•] a [•] e (iv) il [•] a [•].

9.2 Rapporto Indebitamento Finanziario Netto/Margine Operativo Lordo

La Società farà sì che il rapporto tra:

- (a) l'Indebitamento Finanziario Netto consolidato di tutte le società del Gruppo, e
 - (b) il Margine Operativo Lordo consolidato di tutte le società del Gruppo,
- non sia superiore (i) il [●] a [●]; (ii) il [●] a [●]; (iii) il [●] a [●] e (iv) il [●] a [●].

10. OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

Ai fini del presente Accordo e per tutta la durata dello stesso, la Società si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti nel presente Articolo 10 e riconosce che le Banche hanno fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il presente Accordo e che tali obblighi sono di importanza essenziale per le Banche.

10.1 Status

La Società si impegna a fare quanto necessario al fine di preservare lo *status* giuridico ed in particolare di: (i) ottenere e/o mantenere pienamente valide ed efficaci tutte le autorizzazioni, approvazioni, licenze, consensi ed esenzioni richieste dalla legge al fine di consentire di svolgere legalmente la propria attività; (ii) ottenere e/o mantenere la validità, efficacia ed opponibilità ai terzi dei propri diritti inclusi, *inter alia*, i contratti, le concessioni, gli appalti, i consensi e gli altri diritti che sono necessari per lo svolgimento della relativa attività e per adempiere le obbligazioni ad essa facenti carico. Su richiesta motivata per iscritto delle Banche, la Società fornirà prontamente a queste ultime copia di tali autorizzazioni, approvazioni, licenze, consensi ed esenzioni, nel rispetto degli accordi di riservatezza eventualmente assunti.

10.2 Certificazione

La Società farà certificare dalla Società di Revisione: (a) il bilancio di esercizio [●] e i successivi bilanci consolidati e non consolidati; e (b) a partire dal [●] le relazioni semestrali.

10.3 Salvaguardia dei beni

La Società si impegna a conservare, e farà sì che tutte le Società Rilevanti conservino, tutti i beni necessari per lo svolgimento della propria attività in buono stato di manutenzione.

10.4 Osservanza della legge

La Società dovrà osservare e far sì che le Società Rilevanti osservino ogni Legge e normativa che possa riguardare i propri beni e/o proprietà ovvero l'attività svolta, inclusa, *inter alia*, ogni Legge e normativa tributaria, lavoristica, previdenziale e ambientale. La Società (i) comunicherà prontamente alle Banche qualunque violazione di tali Leggi e normative che possa pregiudicare la capacità della Società di adempiere le obbligazioni assunte ai sensi dei Finanziamenti, (ii) compirà, e farà sì che ciascuna Società Rilevante compia prontamente, ogni azione necessaria o consigliabile per sanare tale violazione e (iii) informerà prontamente le Banche con riguardo all'esecuzione di tali attività.

10.5 Tasse e contributi previdenziali

La Società corrisponderà e farà sì che ciascuna Società Rilevante corrisponda regolarmente e tempestivamente alle competenti autorità ed alle rispettive scadenze tutte le imposte, tasse e contributi previdenziali applicabili alla Società e a ciascuna Società Rilevante (diverse da quelle

imposte e tasse che siano state contestate in buona fede dalla Società e/o da una Società Rilevante). La Società preleverà e verserà e farà sì che ciascuna Società Rilevante prelevi e versi regolarmente e tempestivamente le ritenute di Legge applicabili sulle somme da essi corrisposte.

10.6 Modifica delle attività

Salvo quanto previsto nel Piano Industriale e Finanziario, la Società farà sì che non cessino le, e che non sia modificata in modo rilevante la natura delle, attività così come condotte alla data di conclusione del presente Accordo dalla Società e dal Gruppo nel suo complesso, senza il preventivo consenso scritto della Banca Agente, che non sarà irragionevolmente negato tenuto conto degli interessi delle Banche quali creditori.

10.7 Dismissioni

La Società e le altre società del Gruppo non compiranno Atti di Disposizione di aziende, rami di azienda o altri cespiti, marchi, brevetti o altri Diritti di Privativa o partecipazioni di valore superiore (avuto riguardo al maggior importo tra il valore di bilancio delle attività dismesse e il loro corrispettivo) per singola operazione a Euro [●], ovvero complessivamente nel corso dei 6 mesi precedenti di Euro [●] (ad eccezione della vendita degli Immobili a Società [●] e di quelle operazioni che siano attuazione di quanto previsto nel Piano Industriale e Finanziario e compiute nel rispetto di quanto ivi disposto) senza il preventivo consenso scritto della Banca Agente, che non sarà irragionevolmente negato tenuto conto degli interessi delle Banche quali creditori.

10.8 Operazioni straordinarie

La Società non potrà effettuare e farà sì che nessuna Società Rilevante effettui operazioni di fusione, scissione, scorporo, operazioni di conferimento in natura o ogni altro tipo di riorganizzazione societaria o ristrutturazione, (salvo quelle operazioni che siano attuazione di quanto specificamente previsto nel Piano Industriale e Finanziario e siano compiute nel rispetto di quanto ivi disposto) senza il preventivo consenso scritto della Banca Agente, che non sarà irragionevolmente negato tenuto conto degli interessi delle Banche quali creditori.

10.9 Aumenti di Capitale di Società Rilevanti

La Società dovrà astenersi dal deliberare aumenti di capitale in Società Rilevanti che possano comportare una perdita del controllo (così come definito dall'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) diretto o indiretto della Società sulle stesse senza il preventivo consenso scritto della Banca Agente, che non sarà irragionevolmente negato tenuto conto degli interessi delle Banche quali creditori.

10.10 Nuova Finanza

Fermo il rispetto dei parametri finanziari di cui al precedente Articolo 9, la Società si impegna, qualora lei stessa o un'altra società del Gruppo avesse necessità di nuova finanza (anche nella forma di crediti di firma), a farne, o a far sì che la suddetta società del Gruppo ne faccia, preventivamente richiesta alle Banche e solo qualora nessuna di loro si dichiarasse disponibile a concederla, a rivolgersi a terzi finanziatori, fermo il divieto di costituzione di Vincoli di cui al

successivo Articolo 10.12 (con la sola eccezione per la presentazione allo sconto o al salvo buon fine di titoli, effetti, ricevute bancarie o documenti similari relativi a crediti commerciali).

10.11 Divieto di costituzione di vincoli

La Società non dovrà costituire o permettere che alcuna Società Rilevante costituisca o consenta la sussistenza di Vincoli sui propri beni diversi dai Vincoli Ammessi.

10.12 Finanziamenti e garanzie

Ad eccezione degli atti di conferma e/o di ricostituzione dei Vincoli a garanzia dei Finanziamenti Ipotecari, la Società si impegna a non concedere, e farà sì che nessuna Società Rilevante conceda, o si impegni a concedere, alcun finanziamento o garanzia personale e/o reale e/o manleva e/o impegno di indennizzo in qualunque forma strutturato e per qualsiasi importo (ivi incluse le dilazioni di pagamento non effettuate nell'ordinario svolgimento delle rispettive attività secondo le prassi di mercato) per importi che eccedano di Euro [•] la somma dei finanziamenti, garanzie e impegni della natura qui indicata già concessi dalla Società e/o dalle Società Rilevanti alla data di sottoscrizione del presente Accordo, fatta eccezione per: (i) finanziamenti soci concessi dalla Società a società del Gruppo con obbligo per la società debitrice di rimborsare integralmente capitale, interessi e quant'altro dovuto qualora la stessa cessi di far parte del Gruppo; (ii) manleve e impegni di indennizzo concessi nell'ambito dell'attività ordinaria di natura commerciale secondo la prudente prassi del relativo settore commerciale.

10.13 Distribuzioni e dividendi

La Società si impegna a non proporre di deliberare né di distribuire alcun dividendo e a non proporre di compiere altre distribuzioni (sia in denaro che in natura) con riferimento al suo capitale sociale, patrimonio o riserve.

10.14 Modifica nella struttura societaria

Salvo che per effetto del compimento delle operazioni straordinarie previste nel Piano Industriale e Finanziario, la Società non modificherà la struttura partecipativa del Gruppo e farà sì che ciascuna società del Gruppo si astenga dal modificare la struttura partecipativa del Gruppo così come prevista dal grafico della struttura del Gruppo di cui all'Allegato 9.19 al presente Accordo senza il preventivo consenso scritto della Banca Agente, che non sarà irragionevolmente negato tenuto conto degli interessi delle Banche quali creditori. Il consenso si intenderà prestato qualora la Banca Agente non abbia comunicato per iscritto alla Società il proprio dissenso entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di apposita informativa da parte della Società.

10.15 Modifica dei Principi Contabili

La Società applicherà ai bilanci ed alla documentazione contabile e farà sì che le Società Rilevanti applichino, i Principi Contabili secondo un principio di continuità.

La Società si impegna inoltre a non effettuare operazioni non previste dal Piano Industriale e Finanziario volte ad incidere strumentalmente sull'importo del proprio patrimonio netto e del patrimonio netto consolidato di Gruppo.

10.16 Modifiche al Piano Industriale e Finanziario

La Società non modificherà in modo sostanziale il Piano Industriale e Finanziario.

10.17 Riduzione di capitale

Salvo che nei casi previsti dagli artt. 2446 e 2447 c.c. (o analoghe disposizioni in materia di riduzione obbligatoria per perdite previsti dagli ordinamenti esteri eventualmente applicabili) e salvo altresì il caso di riduzioni che comportino distribuzioni a favore di società del Gruppo, la Società non ridurrà e farà sì che nessuna Società Rilevante riduca il proprio capitale sociale.

10.18 Liquidazione Volontaria

La Società dovrà astenersi dal deliberare la propria liquidazione volontaria.

10.19 Acquisizioni

Salvo quanto previsto dal Piano Industriale e Finanziario, la Società (a) non acquisterà, sottoscriverà o si renderà titolare, a qualsiasi titolo, di azioni, quote, diritti di opzione (o altri diritti o partecipazioni) in o di altre società o costituirà nuove società o si impegnerà a compiere quanto precede, e (b) farà sì che nessuna società del Gruppo acquisti, sottoscriva o si renda titolare, a qualsiasi titolo, di azioni, quote, diritti di opzione (o altri diritti o partecipazioni) in o di altre società o costituisca nuove società o si impegni compiere quanto precede, se il maggiore fra il valore della società (inteso come *enterprise value*) e il valore delle azioni, quote o diritti di opzione acquistati dalla Società e da tutte le società del Gruppo negli ultimi 12 (dodici) mesi, sia complessivamente superiore ad Euro [●], senza il preventivo consenso scritto della Banca Agente, che non sarà irragionevolmente negato tenuto conto degli interessi delle Banche quali creditori.

10.20 Liquidità

La Società si impegna a (i) accreditare le disponibilità liquide e i titoli diversi dalle immobilizzazioni il cui ammontare complessivo alla data odierna è di Euro [●] su conti aperti presso la Banca Agente e a gestire tali fondi in conformità a quanto previsto nel Piano Industriale e Finanziario e comunque in modo coerente con una prudente e sana gestione finanziaria finalizzata a raggiungere il riequilibrio economico-finanziario; e (ii) non compiere, e far sì che nessuna Società Rilevante compia, operazioni su derivati o valuta per finalità speculative.

10.21 Ramo d'azienda "[●]"

La Società si impegna ad attivarsi e a compiere tutto quanto in suo potere per perfezionare la dismissione del Ramo d'azienda "[●]" entro il [●].

11. EVENTI RISOLUTIVI

11.1 Lista degli Eventi Risolutivi

Salvo e impregiudicato ogni altro rimedio ai sensi di legge, l'impegno di moratoria di cui all'Articolo 2 del presente Accordo relativo ai Finanziamenti Chirografari e ai Finanziamenti Autoliquidanti verrà meno, con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.2 (Comunicazione della Banca Agente), qualora:

- (a)** la Società e/o qualsiasi altra società del Gruppo non adempia puntualmente al pagamento di qualsiasi somma dalla stessa dovuta alle Banche in base ai Finanziamenti ai sensi del presente Accordo nei termini, nella valuta e nel modo specificato nel presente Accordo ovvero, ove non derogati dal presente, dai rispettivi Contratti di Finanziamento, a meno che tale inadempimento dipenda da impossibilità tecnica non imputabile alla Società e/o alla relativa società del Gruppo di effettuare la trasmissione dei relativi fondi, nel qual caso l'inadempimento dovrà essere sanato nei 10 (dieci) giorni lavorativi bancari successivi alla data in cui tale pagamento avrebbe dovuto essere effettuato;
- (b)** un qualunque obbligo di cui agli Articoli 8 ("Obblighi di informativa") e 10 ("Obblighi della Società") del presente Accordo non sia correttamente e tempestivamente adempiuto, restando inteso che se siffatto inadempimento sia suscettibile di sanatoria, la facoltà di dichiarare risolto il presente Accordo potrà essere esercitata solo se detto inadempimento non sia stato sanato nei 30 (trenta) giorni successivi alla prima tra la data in cui la Banca Agente ne ha dato comunicazione alla Società e la data in cui la Società è effettivamente venuta a conoscenza di tale inadempimento;
- (c)** un qualunque parametro finanziario di cui all'Articolo 9 ("Parametri Finanziari") del presente Accordo non sia rispettato alle date rispettivamente indicate nel suddetto Articolo 9;
- (d)** la Società non adempia puntualmente al pagamento di qualsiasi somma dalla stessa dovuta in base ai Finanziamenti Ipotecari e/o al Finanziamento Garantito BANCA 2 ai sensi del presente Accordo nei termini, nella valuta e nel modo specificati rispettivamente agli Articoli 2.6 ("Finanziamenti a medio/lungo termine garantiti da ipoteche e privilegi") e 3 ("Finanziamento garantito a medio/lungo termine") che precedono, a meno che tale inadempimento dipenda da impossibilità tecnica non imputabile alla Società di effettuare la trasmissione dei relativi fondi e sia sanato nel termine ivi previsto;
- (e)** la Società e/o qualsiasi Società Rilevante non adempia puntualmente a una qualsiasi delle obbligazioni previste da un qualsiasi Indebitamento Finanziario – diverso dai Finanziamenti – purché il valore di detta/e obbligazione/i inadempita/e sia complessivamente superiore a Euro 1.000.000,00, a meno che tale inadempimento dipenda da impossibilità tecnica non imputabile alla Società e/o alla relativa società del Gruppo di effettuare la trasmissione dei relativi fondi e sia sanato nel termine ivi previsto;
- (f)** siano levati protesti nei confronti della Società e/o di qualsiasi Società Rilevante salvo che il relativo debito non sia pagato entro 10 (dieci) giorni lavorativi;
- (g)** siano emessi nei confronti della Società o di una Società Rilevante decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi di importo complessivamente superiore a Euro [●], salvo che

il credito azionato non sia stato soddisfatto ovvero la domanda rinunciata ovvero la provvisoria esecutività sospesa entro 3 (tre) mesi dalla notifica ovvero, nel solo caso in cui proponendo opposizione la Società o la relativa Società Rilevante abbiano chiesto l'abbreviazione dei termini, entro la prima udienza, se successiva;

- (h)** sia iniziata una procedura esecutiva e/o cautelare nei confronti della Società e/o di una Società Rilevante per crediti il cui valore, sommato a quello delle altre eventuali procedure esecutive in corso nei confronti della Società e/o di altre Società Rilevanti, sia superiore a Euro [•], salvo che la stessa sia manifestamente infondata e/o sia stata estinta entro 30 (trenta) giorni dall'inizio della stessa ovvero nel solo caso delle procedure cautelari entro la prima udienza, se successiva;
- (i)** sia presentata da parte della Società e/o di terzi una domanda di ammissione della Società o di altra Società Rilevante ad una qualsiasi Procedura Concorsuale o altra procedura avente effetti analoghi, salvo il caso in cui la suddetta domanda sia manifestamente infondata e/o sia stata rinunciata o rigettata entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della stessa;
- (j)** la Società o altra Società Rilevante sia ammessa ad una qualsiasi Procedura Concorsuale o altra procedura avente effetti analoghi o sia posta in liquidazione, anche volontaria;
- (k)** il verificarsi di un caso di scioglimento della Società e/o di altra Società Rilevante;
- (l)** (1) l'organo amministrativo della Società sia destituito per intero per effetto di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o amministrativa nei confronti di tale società (ivi incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'emanazione di provvedimenti ai sensi dell'art. 2409 c.c.), ovvero (2) venga emanato dall'autorità giudiziaria o amministrativa un provvedimento che impedisca alla Società di svolgere la propria attività per intero ovvero ne limiti lo svolgimento, sempre che tale limitazione pregiudichi l'interesse delle Banche;
- (m)** si verifichi un evento o circostanza che possa dar luogo ad un Effetto Pregiudizievole Significativo;
- (n)** il patrimonio netto (così come definito all'art. 2424 c.c., voce "Passivo", lettera "A") della Società sia inferiore a Euro [•];
- (o)** una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese, o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Società nel presente Accordo o in qualsiasi allegato allo stesso o altro documento, certificato o dichiarazione da essa consegnato ai sensi del presente Accordo, sia stata o risulti essere stata non completa e/o non veritiera - e ciò possa avere un grave effetto pregiudizievole avuto riguardo all'interesse delle Banche - nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta, salvo che, se le circostanze che hanno causato tale non completezza, non veridicità e/o imprecisione possano essere sanate, le stesse siano sanate entro 30 (trenta) giorni a partire dalla data più recente tra:

- (i) la comunicazione della Banca Agente relativa alla non veridicità e/o imprecisione; e
 - (ii) la data in cui la relativa società del Gruppo venga a conoscenza della suddetta non completezza e/o non veridicità;
- (p)** la Società cessi di svolgere o minacci di cessare di svolgere le attività da essa attualmente esercitate o inizi un'attività che risulti sostanzialmente diversa rispetto a quelle di cui al proprio oggetto sociale al momento della conclusione del presente Accordo, quando tale interruzione, sospensione o inizio possa avere un grave effetto pregiudizievole avuto riguardo all'interesse delle Banche;
- (q)** il presente Accordo o le garanzie siano, anche solo parzialmente, nulli, invalidi e/o inefficaci, fermo restando che, ove la invalidità e/o inefficacia siano solo parziali, esse rileveranno solo se le Banche non avrebbero concluso (in tutto o in parte) il presente Accordo o l'avrebbero concluso a condizioni diverse se fossero state a conoscenza di tale invalidità e/o inefficacia; e/o
- (r)** mancata costituzione delle garanzie pignoratorie previste al precedente Articolo 2.5.

11.2 Comunicazione della Banca Agente

In ogni momento successivamente al verificarsi di un Evento, la Banca Agente potrà dichiarare alla Società il venir meno dell'impegno di moratoria di cui all'Articolo 2 del presente Accordo, mediante una comunicazione da inviarsi alla Società con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. Il venir meno del suddetto impegno di moratoria avrà effetto a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Società della suddetta comunicazione e a partire da tale data le Banche potranno esercitare i diritti loro spettanti in base agli originari Contratti di Finanziamento, senza limitazioni di sorta.

11.3 Risoluzione dei Finanziamenti Chirografari e Autoliquidanti

Il venir meno, ai sensi dell'Articolo 13.2 che precede, dell'impegno di moratoria di cui all'Articolo 2 del presente Accordo costituisce a parziale modifica dei Contratti di Finanziamento (ad eccezione dei Finanziamenti Ipotecari per i quali varrà quanto previsto dall'Articolo 2.6 che precede) – la quale non riveste comunque carattere novativo, per espresso riconoscimento delle Parti – condizione risolutiva dei Finanziamenti (ad eccezione dei Finanziamenti Ipotecari per i quali varrà quanto previsto dall'Articolo 2.6 che precede) e dell'impegno per crediti di firma di cui al precedente Articolo 4. Pertanto il quinto giorno lavorativo bancario successivo alla data in cui il suddetto impegno di moratoria viene meno ai sensi dell'Articolo 13.2 che precede, la Società e tutte le altre società del Gruppo dovranno immediatamente rimborsare alle Banche tutti i Finanziamenti in essere (ad eccezione dei Finanziamenti Ipotecari per i quali varrà quanto previsto dall'Articolo 2.6 che precede) insieme agli interessi maturati e agli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, i costi e le commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi dei suddetti Finanziamenti.

11.4 Rinuncia alla condizione risolutiva

Le Parti si danno reciprocamente atto che la condizione risolutiva prevista nell'Articolo 13.3 che precede è posta nell'esclusivo interesse delle Banche, le quali, pertanto, potranno, a loro giudizio ed agendo in buona fede, decidere di rinunciarvi, in tutto o in parte.

12. COMUNICAZIONI

12.1 Tutte le comunicazioni dalle società del Gruppo alle Banche, e viceversa, dovranno avvenire per il tramite rispettivamente della Società e della Banca Agente.

12.2 Tutte le richieste, domande o altre comunicazioni tra le Parti inviate agli indirizzi elencati al successivo Articolo 14.3, saranno considerate come debitamente rese o effettuate:

12.2.1 se rese o effettuate tramite lettera, alla ricezione della lettera;

12.2.2 se consegnata a mano, nel momento della consegna;

12.2.3 se resa o effettuata a mezzo fax, a seguito del ricevimento dell'avviso di avvenuta trasmissione da parte del destinatario.

12.3 Gli indirizzi e i numeri di fax delle Parti sono i seguenti:

- Società
(s)
(t)
- Banca Agente
(u) [•]
- Banca 1
(v) [•]
- Banca 2
(w) [•]
- Banca 3
(x) [•]
(y)

12.4 Tutte le comunicazioni effettuate o rese in conformità del, o comunque relative al, presente Accordo, dovranno essere in forma scritta, in lingua italiana e firmate da o per conto della Parte che le effettua.

12.5 Tutte le comunicazioni rese ai sensi del presente Accordo saranno considerate come ricevute dalla Parte destinataria il giorno lavorativo di tale consegna solo se la comunicazione è stata ricevuta durante le ore lavorative di tale giorno lavorativo e, qualora la comunicazione venga ricevuta dopo le normali ore lavorative, la stessa sarà considerata ricevuta il giorno lavorativo bancario successivo.

12.6 Ciascuna Parte dovrà celermente notificare alle altre Parti del presente Accordo il cambio del nome, dell'indirizzo dei destinatari, dell'indirizzo e del numero di fax ai fini del presente Articolo 14.

13. RISERVATEZZA

13.1 Le Parti riconoscono che l'esistenza ed il contenuto del presente Accordo sono strettamente riservati e che tale contenuto non potrà essere rivelato a terzi non parti dei medesimi, intendendosi sin d'ora consentita l'allegazione del presente Accordo agli atti notarili modificativi dei piani di ammortamento dei Finanziamenti Ipotecari previsti all'Articolo 2.6.1.

13.2 Eccezion fatta per eventuali annunci richiesti obbligatoriamente da norme o regolamenti emessi da autorità governative, di vigilanza o di Borsa, non verrà data pubblicità né verranno emessi comunicati stampa o di altra natura relativamente alla sottoscrizione del presente Accordo, alle disposizioni in essi contenute o alle operazioni in essi previste senza il preventivo consenso delle Parti, per ciò che attiene sia alla forma che alla sostanza di detti comunicati, restando inteso che tale consenso non potrà essere irragionevolmente rifiutato.

14. VARIE

14.1 Qualsiasi modifica o variazione al presente Accordo non sarà valida e/o vincolante per le Parti ove essa non risulti approvata per iscritto da tutte le Parti stesse.

14.2 Nel caso in cui un termine, una clausola o condizione del presente Accordo dovesse venire giudicata invalida per qualsiasi ragione, tale invalidità non inficerà la validità e l'operatività degli altri termini, clausole e condizioni, ed il termine, clausola e condizione giudicato invalido dovrà ritenersi cancellato dall'Accordo, fatta comunque salva una diversa volontà delle Parti di negoziare in buona fede un nuovo termine, clausola o condizione al fine di sostituire il termine, clausola o condizione giudicato invalido.

14.3 L'eventuale tolleranza da parte di una delle Parti di comportamenti dell'altra Parte in violazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni ai termini e alle condizioni previste nel presente Accordo.

15. SPESE

La Società e la società [●] per quanto le compete, sosterranno direttamente, o rimborseranno alle Banche tutte le spese (incluse le spese legali e notarili), oltre IVA e accessori di legge (i) per la predisposizione, negoziazione, stipulazione e perfezionamento del presente Accordo (in tale caso fino a ad un importo massimo di Euro [●] oltre spese vive), (ii) per la predisposizione e stipulazione di tutti gli altri documenti allegati al presente Accordo o agli stessi collegati; e (iii) per le registrazioni, iscrizioni e trascrizioni necessarie in relazione alle garanzie concesse ai sensi dei suddetti accordi.

La Società, Società [●], per quanto le compete, inoltre sosterranno direttamente, o rimborseranno alle Banche tutte le spese (incluse le spese legali e notarili) (a) in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione e/o esercizio dei diritti spettanti alle Banche ai sensi del

presente Accordo e degli altri contratti e documenti indicati nell'Articolo precedente, oltre IVA e accessori di legge; e (b) in ogni momento in relazione al presente Accordo e agli altri contratti e documenti indicati nell'Articolo precedente ed alla tutela dei propri diritti in base agli stessi, ivi inclusa l'eventuale escussione delle garanzie ovvero la modifica dei suddetti contratti e documenti. In ogni caso, la Società e Società [●] dovranno corrispondere o rimborsare tali costi e spese alle Banche entro 5 (cinque) giorni lavorativi bancari dalla richiesta scritta da parte delle Banche, ogni eccezione rimossa.

Sono ad esclusivo carico della Società e di Società [●] tutte le imposte e tasse a cui il presente Accordo o eventuali atti o provvedimenti ad essi collegati possano alla data odierna ed in futuro essere soggetti.

Tutti gli obblighi assunti dalla Società e da Società [●] ai sensi del presente Articolo 17 sono dalle stesse assunti in solido tra loro.

16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

16.1 Il presente Accordo ed i relativi diritti ed obblighi delle Parti dallo stesso derivanti saranno retti ed interpretati secondo le leggi della Repubblica Italiana.

16.2 Qualunque controversia dovesse sorgere tra le Parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente Accordo, e degli atti conseguenti o comunque connessi, sarà di esclusiva competenza del Tribunale di Milano.

17. ELENCO ALLEGATI

* * *

Qualora conveniate che quanto sopra esposto rispecchia correttamente i nostri accordi, Vi preghiamo di trascrivere il testo della presente su Vostra lettera e di volere cortesemente inviarci tale lettera debitamente firmata in segno di accettazione alla nostra sede.

Con i migliori saluti.

Società

.....

FAC-SIMILE DI ATTO DI TRANSAZIONE

Tra le seguenti società:

- Alfa S.p.a. con sede in, Via..... n., C.F e P.IVA Registro delle Imprese di....., n....., in persona di munito dei poteri a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione del (All. 1);
- Beta S.p.a. con sede in, Via..... n., C.F e P.IVA Registro delle Imprese di....., n....., in persona di munito dei poteri a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione del (All. 2);

PREMESSO

- che su ordine della Beta S.p.a. la Alfa S.p.a. forniva come da fatture n. del e documenti di trasporto n. del....
- che la Alfa S.p.a., a mezzo dell'Avv., otteneva da parte del Tribunale di, in data un decreto ingiuntivo nei confronti della Beta S.p.a. di € oltre spese ed onorari di causa;
- che la Alfa S.p.a. notificava tale decreto alla Beta S.p.a.;
- che la Beta S.p.a., a mezzo dell'Avv., notificava l'atto di citazione in opposizione a tale decreto ingiuntivo;
- che la causa veniva incardinata avanti il Tribunale di, ... Sezione Civile, Dott.;
- che venivano trattate diverse udienze;
- che la prossima udienza si terrà il giorno
- che le premesse sono parte integrante del presente atto.

Tutto ciò premesso le parti addivengono ad una transazione con le seguenti modalità:

- con la presente transazione la Beta S.p.a. a chiusura di ogni pendenza e diritto vantato nei confronti della Alfa S.p.a., in merito al contenzioso sopra richiamato, versa un importo pari a €. a mezzo assegno circolare non trasferibile tratto sulla Banca n. assegno intestato alla Alfa S.p.a. a titolo di saldo e stralcio dichiarando di rinunciare e per l'effetto rinuncia a qualsiasi pretesa, atto e/o azione vantate nei confronti della Alfa S.p.a...
- con la presente transazione la Alfa S.p.a. riceve a titolo di saldo e stralcio l'assegno circolare non trasferibile tratto sulla Banca n. assegno di importo pari ad €. a chiusura di ogni pendenza e diritto vantato nei confronti della Beta S.p.a., in merito al contenzioso sopra richiamato, dichiarando di rinunciare e per l'effetto rinuncia a qualsiasi pretesa, atto e/o azione nei confronti della Beta S.p.a..

L'importo di €. dà luogo:

- 1) al pagamento delle seguenti fatture emesse dalla Alfa S.p.a. nei confronti della Beta S.p.a.:
 - Fattura n. delper un totale di €.;
 - Fattura n. delper un totale di €.;
 - Fattura n.del per un totale di €.;

2) la vendita da parte della Alfa S.p.a. alla Beta S.p.a. del materiale rimasto nella disponibilità della Beta S.p.a. per €. meglio descritto nella fattura che viene emessa dalla Alfa S.p.a. contestualmente alla sottoscrizione del presente atto transattivo.

In ragione delle reciproche rinunce di cui sopra la Alfa S.p.a. e la Beta S.p.a. come sopra individuate e rappresentate

DICHIARANO

che non hanno reciprocamente nulla a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione in relazione al giudizio pendente specificato nelle premesse che le medesime società si impegnano ad abbandonare.

I procuratori delle parti, avv. e avv. sottoscrivono la transazione per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 68 R.D.L. 27.11.1933 n. 1578.

Le spese legali sono compensate.

Allegati:

All. 1. Delibera del Consiglio di Amministrazione del dell'Alfa S.p.a.;

All. 2. delibera del Consiglio di Amministrazione del della Beta S.p.a..

....., li

Alfa S.p.a.

Beta S.p.a.

Avv.

Avv.

FAC-SIMILE DI COMPENSAZIONE VOLONTARIA DEI DEBITI

I Signori

- Tizio, nato il, residente in, Via, codice fiscale
- Caio, nato il, residente in, Via, codice fiscale

premessi

- che il Sig. Tizio è titolare di un credito di € nei confronti del Sig. Caio;
- che tale credito trae origine da un contratto di stipulato tra le parti in data
- che tale contratto prevedeva
- che tale contratto aveva decorrenza dal
- che il credito ha scadenza
- che
- che il Sig. Caio è titolare di un credito di € nei confronti del Sig. Tizio;
- che tale credito trae origine da un contratto di stipulato tra le parti in data
- che tale contratto prevedeva
- che tale contratto aveva decorrenza dal
- che il credito ha scadenza
- che

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Le premesse sono parte integrante del presente accordo.
2. Il Sig. Tizio, titolare del credito come meglio descritto nelle premesse nei confronti del Sig. Caio ed il Sig. Caio, titolare del credito come meglio descritto nelle premesse nei confronti del Sig. Tizio

DICHIARANO

estinti per compensazione i loro debiti e quindi deve intendersi compensata ogni e qualsiasi rispettiva ragione di credito. Rilasciano reciprocamente quietanza di saldo.

3. Le spese della presente scrittura e relative sono suddivise al 50%.

....., li

Firma

Tizio

Firma

Caio

FAC-SIMILE DI CONCORDATO STRAGIUDIZIALE

Raccomandata A.R.

....., li

A TUTTI I CREDITORI
LORO SEDI

Oggetto: concordato stragiudiziale

La scrivente società con sede in, Via, Iscritta al Registro delle Imprese di, al n., c.f. e p.iva, a mezzo del legale rappresentante pro-tempore, Sig,, espone la seguente situazione:

- La posizione debitoria della società alla data è particolarmente elevata e più precisamente si può definire in sintesi come segue:
 - debiti a breve termine chirografi: €
 - debiti a medio termine chirografi: €
 - debiti a lungo termine chirografi: €
 - Totale debiti chirografi: €
 - Debiti con privilegio: €
- L'attivo realizzabile: ammontare complessivo € procedendo come segue:
 - vendendo i seguenti beni:
 -
 -
 -
 - realizzando i seguenti crediti alla percentuale media del%.

In base a quanto sopra esposto appare evidente che la società attualmente non è in grado di soddisfare integralmente le passività sopra evidenziate e quindi viene proposto a tutti i creditori il seguente accordo.

La proposta prevede il pagamento di tutti i creditori chirografi nella misura percentuale del% entro giorni dal ricevimento dell'ultima accettazione.

L'esecuzione del presente accordo è subordinata all'accettazione incondizionata di tale proposta da parte di tutti i creditori. Nel caso in cui alcuni creditori non ritengano opportuno accettare tale proposta, l'accordo non sarà concluso e la società proporrà istanza di fallimento al Tribunale di per gli opportuni provvedimenti.

Il termine ultimo per accettare la presente proposta scade il

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ritenuto necessario.

Distinti saluti.

La Società

Si allega DICHIARAZIONE DI ADESIONE alla proposta

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della società
con sede in, Via , Iscritta al Registro delle Imprese di, al n., c.f. e p.iva
.....,

DICHIARA

di aderire alla proposta formulata dalla società con sede in, Via , che prevede
il pagamento del credito chirografo di € nella percentuale pari al ...% e quindi il credito che verrà
pagato ammonterà ad €.

Al momento della riscossione dell'importo concordato verrà rilasciata ampia quietanza a saldo e
stralcio di ogni diritto e pretesa.

....., li

Il Creditore

FAC-SIMILE DI DILAZIONE DI PAGAMENTO

I Signori

- Tizio, nato il, residente in, Via, codice fiscale
- Caio, nato il, residente in, Via, codice fiscale

premesso

- che il Sig. Tizio è titolare di un credito di € nei confronti del Sig. Caio;
- che tale credito trae origine da un contratto di stipulato tra le parti in data
- che tale contratto prevedeva
- che tale contratto aveva decorrenza dal
- che il credito ha scadenza
- che a seguito di temporanea difficoltà da parte del Sig. Caio ad adempiere alle obbligazioni contrattuali il medesimo Sig. Caio, in prossimità della scadenza, chiedeva una dilazione di pagamento;
- che tale richiesta configurava le seguenti ipotesi:
 - a) per quanto ad € entro il - pagamento a mezzo assegni circolari;
 - b) per quanto ad € entro il - pagamento a mezzo assegni circolari;
 - c) per quanto ad € entro il - pagamento a mezzo assegni circolari;

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

2. Le premesse sono parte integrante del presente accordo;
2. Le parti come sopra descritte, confermando le pattuizioni definite nel contratto stipulato in data, come specificato nelle premesse e senza alcun intento novativo

CONVENGONO

che il pagamento dell'importo di €, così come specificato nelle premesse, venga effettuato con le seguenti modalità e tempistiche:

- a) per quanto ad € entro il - pagamento a mezzo assegni circolari;
- b) per quanto ad € entro il - pagamento a mezzo assegni circolari;
- c) per quanto ad € a saldo del dovuto entro il - pagamento a mezzo assegni circolari.

3. Le parti come sopra descritte, inoltre

PATTUISCONO

che il ritardato o mancato pagamento anche di una sola rata o il pagamento parziale di una sola rata comporterà ipso facto ed ipso jure, l'immediata decadenza per il debitore dal beneficio del termine con facoltà per il creditore, senza ulteriori atti di messa in mora, di esigere immediatamente l'intero importo con la sola detrazione di quanto versato e con aggravio di tutte le spese nessuna esclusa.

....., li

Firma

Tizio

Firma

Caio

FAC-SIMILE DI REMISSIONE PARZIALE DEL DEBITO AL DEBITORE

I Signori

- Tizio, nato il, residente in, Via, codice fiscale
- Caio, nato il, residente in, Via, codice fiscale

premessso

- che il Sig. Tizio è titolare di un credito di € nei confronti del Sig. Caio;
- che tale credito trae origine da un contratto di stipulato tra le parti in data
- che tale contratto prevedeva
- che tale contratto aveva decorrenza dal
- che il credito ha scadenza
- che

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

3. Le premesse sono parte integrante del presente accordo;
2. Il Sig. Tizio, titolare del credito come meglio descritto nelle premesse nei confronti del Sig. Caio

DICHIARA

di rimettere parzialmente il debito che ammonta complessivamente a € nei confronti del Sig. Caio.

Più precisamente rimette il debito per € nei confronti del Sig. Caio rimanendo non rimesso l'importo di €

3. Il Sig. Caio, debitore di € nei confronti del Sig. Tizio come meglio descritto nelle premesse

DICHIARA

espressamente di volerne profittare rendendo con tale dichiarazione la remissione parziale irrevocabile.

4. Le spese della presente scrittura e relative sono a carico del Sig.

....., li

Firma

Firma

Tizio

Caio

FAC-SIMILE DI REMISSIONE DEL DEBITO AL FIDEIUSSORE

I Signori

- Tizio, nato il, residente in, Via, codice fiscale
- Caio, nato il, residente in, Via, codice fiscale
- Sempronio, nato il, residente in, Via, codice fiscale
- Mevio, nato il, residente in, Via, codice fiscale

premessi

- che il Sig. Tizio è titolare di un credito di € nei confronti del Sig. Caio;
- che tale credito trae origine da un contratto di stipulato tra le parti in data
- che tale contratto prevedeva
- che tale contratto aveva decorrenza dal
- che il Sig. Sempronio in data, in solido con il Sig. Mevio, rilasciava una fideiussione a favore del Sig. Caio a garanzia del corretto e tempestivo pagamento da parte di quest'ultimo;
- che

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

4. Le premesse sono parte integrante del presente accordo;
2. Il Sig. Tizio, titolare del credito come meglio descritto nelle premesse nei confronti del Sig. Caio

DICHIARA

di liberare il Sig. Sempronio dalla fideiussione prestata in solido con il Sig. Mevio a favore del Sig. Caio.

3. Il Sig. Sempronio, fideiussore del Sig. Caio come meglio descritto nelle premesse

DICHIARA

espressamente di accettare la sua liberazione dalla fideiussione prestata in solido con il Sig. Mevio a favore del Sig. Caio rendendo con tale dichiarazione la remissione irrevocabile.

4. Le spese della presente scrittura e relative sono a carico del Sig.

....., li

Firme

FAC-SIMILE DI REMISSIONE TOTALE DEL DEBITO AL DEBITORE

I Signori

- Tizio, nato il, residente in, Via, codice fiscale
- Caio, nato il, residente in, Via, codice fiscale

premesso

- che il Sig. Tizio è titolare di un credito di € nei confronti del Sig. Caio;
- che tale credito trae origine da un contratto di stipulato tra le parti in data
- che tale contratto prevedeva
- che tale contratto aveva decorrenza dal
- che il credito ha scadenza
- che

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Le premesse sono parte integrante del presente accordo;
2. Il Sig. Tizio, titolare del credito come meglio descritto nelle premesse nei confronti del Sig. Caio

DICHIARA

di rimettere l'intero debito di € nei confronti del Sig. Caio.

3. Il Sig. Caio, debitore di € nei confronti del Sig. Tizio come meglio descritto nelle premesse

DICHIARA

espressamente di volerne profittare rendendo con tale dichiarazione la remissione irrevocabile.

4. Le spese della presente scrittura e relative sono a carico del Sig.

....., li

Firma

Firma

Tizio

Caio

FAC-SIMILE DI CONTRATTO D'AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA

Tra le parti:

Maria Rossi, nata a ___ il giorno ___, residente in ___, Via ___, c.f., in qualità di Amministratore delegato e legale rappresentante della società

- X SRL con sede in ___ in Via ___, iscritta presso il Registro Imprese di Vicenza al n. ___, in esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione in data 03/12/2007; di seguito chiamata "Concedente";

Giuseppe Verdi, nato ad ___ il ___, residente ad ___, amministratore unico della società

- Y SPA ___ con sede in ___, ___, cod. fisc. e n. d'iscrizione nel registro delle imprese di ___, R.E.A. n; in esecuzione della delibera dell'assemblea dei soci in data 03/12/2007; di seguito chiamata "Affittuario";

premessi che:

- A) La società X S.R.L. è legittima proprietaria del ramo d'azienda impegnato nell'attività di: ispezione, selezione e tranciatura pelli, progettazione e sviluppo articoli in pelle per il settore automobilistico (qui di seguito "Azienda").
- B) La società X S.R.L si trova in situazione di difficoltà gestionale e finanziaria, che le impedisce una corretta conduzione dell'Azienda, per cui essa intende procedere all'affitto secondo i termini del presente accordo.
- C) La società X S.R.L conduce, in forza di un contratto di locazione stipulato in data 27/12/2002 con la società "Box" – via ___– e registrato presso l'ufficio delle Entrate di Vicenza 2 in data 24/11/2006, la porzione dell'opificio industriale sito in ___, distinto nel N.C.E.U. foglio 12, mappale, sub 63, unità immobiliare ben conosciuta alle parti.
- D) La società X SRL intende assumere in affitto l'Azienda, con lo scopo di mantenerne la continuità di funzionamento della stessa per rilanciare l'attività, conservare i livelli occupazionali esistenti compatibili con un criterio di economicità di gestione e per valorizzare le rimanenze di magazzino.
- E) La Concedente e l'Affittuario sono addivenute reciprocamente alla determinazione di stipulare il presente contratto di affitto dell'azienda, avuto anche riguardo all'attendibilità del piano di rilancio illustrato dall'affittuario e delle assicurazioni offerte dal medesimo anche in ordine alla conservazione parziale dei livelli occupazionali.

Tutto quanto sopra premesso quale parte integrante del contratto,

convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1) DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto i termini sottoelencati si intendono avere il significato descritto di seguito a ciascuno di essi:

1.1 "Azienda": ramo d'azienda industriale e commerciale avente per oggetto le attività di ispezione, selezione e tranciatura pelli, progettazione e sviluppo articoli in pelle per il settore automobilistico, esercitata in _____, costituita dal complesso di beni, diritti e rapporti giuridici e quant'altro concorre a formare il patrimonio aziendale sotto indicati nel seguente inventario:

1.1.1 contratto di locazione immobiliare descritto in premessa alla lettera C) di cui all'allegato sotto la lettera "A";

1.1.2 impianti, attrezzature, arredi, macchinari, automezzi, veicoli, mobili e macchine per ufficio ivi attualmente esistenti così come elencati nell'inventario allegato sotto la lettera "B";

1.1.3 le scorte di magazzino (All. C);

1.1.4 i contratti relativi ai dipendenti "trasferiti", fondo TFR e altre competenze plurimensili maturate e non liquidate come da allegato e relativi contratti di lavoro in essere (all. D);

1.1.5 le autorizzazioni e le licenze rilasciate a favore della Concedente necessarie allo svolgimento dell'attività affittata.

1.2 Le parti concordano inoltre che venga trasferito in favore dell'affittuario il beneficio dell'utilizzo delle facoltà di acquisto di beni e servizi, senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (*c.d. Plafond*) ai sensi dell'art. 8 comma 4, D.P.R. n. 633/1972, impegnandosi reciprocamente a darne comunicazione agli uffici competenti ai sensi del succitato articolo.

1.3 Per "Concedente" s'intende la società X S.R.L., come sopra specificata;

1.4 per "Affittuario" s'intende la società Y S.P.A.. come sopra specificata;

1.5 per "Contratto": il presente accordo ed eventuali modifiche.

1.6 per "Data di decorrenza": la data di decorrenza come indicata all'art. 6 (Durata).

1.7 per "Dipendenti trasferiti": i dipendenti applicati all'Azienda di ___ e relativi costi, il cui elenco completo di generalità e qualifica viene allegato al Contratto come Allegato D), ed i cui contratti di lavoro subordinato verranno e/o si reputeranno ceduti all'Affittuario a partire dalla Data di decorrenza.

1.8 per "Fondo TFR e competenze non liquidate": l'accantonamento delle Competenze afferenti al trattamento di fine rapporto dei Dipendenti trasferiti e altre competenze plurimensili maturate e non liquidate ai Dipendenti ceduti alla Data di decorrenza (v. ancora Allegato D)).

1.9 per "Parti": congiuntamente, La Concedente e L'Affittuario.

Art. 2) OGGETTO

2.1 La Concedente concede in affitto all'Affittuario, che accetta, secondo le modalità del presente contratto, l'azienda, avente per oggetto le attività di ispezione, selezione e tranciatura pelli, progettazione e sviluppo articoli in pelle per il settore automobilistico, inteso come il complesso di tutti i beni, contratti, autorizzazioni ed elementi costituenti il Patrimonio Aziendale, atti allo svolgimento dell'attività predetta della Concedente esercitata sotto la ditta X S.R.L, sita in ___ elencati, anche per categorie omogenee, nell'"azienda di ___" (quale meglio sopra descritta al punto 1.1).

2.2 L'Affittuario si obbliga a gestire l'Azienda con diligenza e nel rispetto della sua destinazione economica che non potrà, comunque, in nessun modo essere modificata.

2.3 L'affitto comprende inoltre l'avviamento e il diritto di usare la ditta, l'insegna ed il marchio X S.R.L, che sono da intendersi ricompresi nel patrimonio dell'Azienda affittata. Ne consegue che il Concedente non potrà più utilizzare il marchio e gli altri segni distintivi dell'Azienda per la durata di questo contratto.

Art. 3) SUCCESSIONE NEI CONTRATTI

3.1 L'Affittuario non subentra in alcuno dei contratti stipulati dalla Concedente per l'esercizio dell'Azienda affittata, salvo per quelli espressamente previsti negli elenchi riportati nei documenti allegati sub A), ovvero al contratto di locazione immobiliare descritto in premessa alla lettera C), rispetto al quale sarà resa comunicazione al locatore del relativo subentro.

Art. 4) CREDITI E DEBITI

4.1 Sono tassativamente esclusi dal presente contratto i crediti ed i debiti aziendali sorti anteriormente alla decorrenza del presente contratto, che restano rispettivamente a favore ed a carico della Concedente, la quale sarà tenuta a rimborsare all'Affittuario le somme che provvedesse a pagare ai creditori dell'azienda.

4.2 L'affittuario non risponderà di alcun debito, di passività o sopravvenienza passiva di qualsiasi genere, ivi comprese sopravvenienze per violazione di norme ambientali, previdenziali e fiscali, e di legge in genere derivanti da atti o fatti e/o circostanze anteriori alla Data di Decorrenza, ivi comprendendo eventuali impegni di garanzia che assistano i beni prodotti e venduti a terzi dalla Concedente anteriormente alla sottoscrizione del presente contratto.

4.3 Alla cessazione del Contratto, in qualunque momento e per qualunque causa avvenuta, la concedente non subentrerà nei debiti e nei crediti maturati in capo all'Affittuario dell'Azienda e, pertanto, questi, da parte sua, garantisce fin d'ora di tenere sollevata ed indenne la concedente da ogni obbligo e responsabilità per atti e fatti di sua competenza posteriori alla stipula del presente Contratto o comunque sorti in vigenza del presente contratto di affitto.

Art. 5) MAGAZZINO

5.1 Fa parte dell'Azienda oggetto di affitto, e di cui le parti si danno reciprocamente atto di averne tenuto conto al momento della determinazione del canone, il magazzino descritto e valutato per un importo complessivo di euro XXX.XXX,XX (_____/00) come da prospetto allegato (all.to C).

5.2 La sottoscrizione del presente contratto comporta implicitamente a tutti gli effetti di legge la consegna dei beni costituenti il magazzino e il compendio aziendale dedotto nella presente scrittura privata e nei rispettivi allegati.

5.3 E' facoltà dell'Affittuario procedere all'acquisto dei beni costituenti le scorte di magazzino così come analiticamente dedotte nell'allegato "C" in vigenza del presente contratto. A semplice richiesta dell'Affittuario il Concedente dovrà quindi provvedere ad emettere regolare fattura di vendita per la parte del magazzino di cui l'affittuario abbia manifestato la volontà di procedere all'acquisto. Il corrispettivo sarà corrispondente alla valorizzazione che è indicata nel documento allegato sotto la lettera "C" oltre ad IVA che sarà applicata come per legge. Per i beni per cui non fosse previsto nell'allegato "C" il costo del singolo pezzo, si dovrà fare riferimento al prezzo di acquisto degli stessi, come risulta dalla relativa fattura.

Il pagamento della fattura di acquisto, salva la facoltà di operare la compensazione legale per rapporti di dare / avere liquidi ed esigibili dovrà avvenire entro 180 gg data fattura. In caso di pagamento a pronti sarà accordato dalla Concedente uno sconto pari al 4% del prezzo.

Art. 6) DURATA

6.1 Durata

6.1.1 La durata dell'affitto è stabilita in anni ____ (____) a decorrere da oggi e fino al 05 (cinque) dicembre _____ (_____), e dopo tale scadenza il contratto si intenderà automaticamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta delle parti da dare 90 (novanta) giorni prima di ogni scadenza con le modalità previste all'art. 20.

6.2 Data di consegna dell'Azienda

6.2.1 La consegna dell'Azienda si intende effettuata ad ogni effetto di legge alla data odierna contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura privata.

6.2.2 Qualora entro 30 giorni dalla consegna dell'Azienda sia constatata dall'Affittuario la presenza di beni non oggetto del presente Contratto di affitto dell'Azienda, la Concedente si obbliga fin da ora a rimuoverli a propria cura e spese entro e non oltre i 30 giorni successivi. Decorso il predetto termine senza che la Concedente abbia provveduto alla rimozione dei beni non oggetto del contratto di affitto dell'Azienda, l'Affittuario è autorizzato fin da ora a rimuoverli avendo poi diritto a ottenere l'immediato rimborso dei relativi costi a propria insindacabile discrezione o a mezzo pagamento diretto a fronte richiesta scritta giustificata o, mediante compensazione con il canone ai sensi del punto 7.2) del presente Contratto.

Art. 7) DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO. TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

7.1 L'Affittuario corrisponderà alla Concedente un canone annuo di affitto il cui importo incorpora una componente fissa (CF) e una variabile (CV) che risulta, pertanto pari alla seguente formula:

Canone annuo di affitto = CF + CV oltre all'IVA di legge, e precisamente:

CF è pari a euro XX.000,00 annuali;

CV sarà calcolato in misura pari al 15% (quindici per cento) per anno del valore delle giacenze di magazzino così come valorizzate nel prospetto allegato "C".

Qualora l'Affittuario dovesse esercitare il proprio diritto di procedere all'acquisto - anche parziale - delle giacenze di magazzino previsto dall'art. 5) a decorrere dal pagamento della fattura di vendita, il canone dovrà essere ridotto in misura proporzionale alla quota parte del corrispettivo riferibile alla merce acquistata.

Quindi nel caso di acquisto di beni del magazzino il nuovo canone dovrà essere così determinato:

$$\text{Canone} = \text{CF} + (\text{CV} - \text{valore del magazzino acquistato per } 15\%).$$

Il canone maggiorato dell'Iva e calcolato come sopra sarà dovuto alla Concedente in 12 (dodici) rate mensili anticipate entro il giorno 15 di ogni mese.

7.2 Alla parte affittuaria è riconosciuto il diritto di compensare il pagamento del canone con qualsiasi credito liquido ed esigibile alla stessa spettante nei confronti della parte concedente: in particolare i crediti in cui parte concedente si fosse surrogata per eventuali pagamenti effettuati a favore dei creditori dell'azienda in oggetto, ivi compresi i debiti verso i dipendenti dell'azienda, ovvero di qualsiasi altro eventuale pagamento (quali debiti anche fiscali, sanzioni, oblazioni, etc.) relativo alla gestione dell'azienda sorto per titolo anteriore al presente contratto di affitto, oltre alle eventuali compensazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

7.3 In deroga agli artt. 2561 e 2562 c.c., l'Affittuario è esonerato dalla responsabilità del deperimento e del degrado d'uso dei beni strumentali anzidetti.

Art. 8) RAPPORTI DI LAVORO E DEBITI NEI CONFRONTI DEI PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO

8.1 L'Affittuario si obbliga a prendere in carico, nei termini di cui al seguente capoverso, i dipendenti della Concedente relativi al presente ramo d'azienda, già tali alla data di stipula del presente contratto, di cui all'elenco riportato nel documento allegato sub D).

8.2 I dipendenti saranno presi in carico dall'Affittuario.

Qualora le posizioni debitorie relative verso di essi per T.F.R. e ogni altra voce retributiva maturata come risultante alla data odierna non saranno estinte direttamente dal Concedente, l'Affittuario potrà estinguerle direttamente a sua discrezione, riservandosi il diritto di agire in regresso verso la Concedente, ferma restando la possibilità di compensare detti crediti con il pagamento di qualsiasi debito derivante dal presente atto.

Sarà in ogni caso salva l'eventuale diversa determinazione delle spettanze dovute al personale dipendente che fosse accertata in sede di eventuale procedura concorsuale. In questo caso la compensazione degli importi corrisposti varrà per l'importo che fosse così accertato in sede giudiziale.

8.3 L'Affittuario si obbliga ad adempiere nei confronti dei "Dipendenti ceduti", a tutti gli obblighi di legge a carico del datore di lavoro e all'applicazione di quanto previsto nel contratto collettivo di lavoro applicato.

8.4 La Concedente garantisce l'Affittuario per quanto previsto dall'art. 47 comma 1 legge 428 del 1990.

Art. 9) ONERI

9.1 Sono a carico dell'Affittuario oltre al corrispettivo, a partire dal momento della consegna dell'azienda, anche le tasse, le imposte e i tributi in genere, presenti o futuri, le spese di luce, acqua, riscaldamento, condizionamento dell'aria e, comunque, tutte le spese connesse e afferenti all'esercizio dell'Azienda.

Art. 10) MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

10.1 Le manutenzioni ordinarie dei beni facenti parte dell'azienda saranno decise dall'Affittuario ed a suo carico.

10.2 Le manutenzioni straordinarie restano a carico della Concedente.

10.3 La Concedente si impegna a eseguire a proprie spese le eventuali opere e le manutenzioni e riparazioni straordinarie necessarie alla continuazione e/o al regolare esercizio dell'attività e/o richieste dalla legge o dalla Pubblica Amministrazione per l'esercizio dell'attività, successivamente alla data di decorrenza del Contratto. Le spese sostenute a tale titolo non saranno rimborsate dall'Affittuario e le relative opere realizzate rimarranno acquisite all'Azienda.

10.4 Gli interventi di cui al punto precedente 10.3) dovranno essere effettuate dalla Concedente a semplice richiesta dell'Affittuario. L'Affittuario potrà comunque provvedervi direttamente, previa comunicazione scritta, e a proprie spese, avendo poi diritto a ottenere l'immediato rimborso dei relativi costi o a propria insindacabile discrezione a mezzo pagamento immediato a fronte richiesta scritta giustificata o, mediante compensazione con il canone ai sensi del punto 7.2) del presente Contratto o con altri debiti derivanti dal presente contratto.

Art. 11) INNOVAZIONI E MODIFICAZIONI

11.1 L'Affittuario potrà eseguire, previa comunicazione, innovazioni, modificazioni, migliorie, addizioni o sostituzioni agli impianti necessarie al migliore svolgimento dell'attività aziendale, a sua cura oneri e spese. In tal caso esse rimarranno di proprietà della Concedente con diritto al rimborso in favore dell'affittuario, salva la facoltà di asporto ove ciò possa avvenire senza danno per l'immobile.

La Concedente non potrà negare il consenso qualora le migliorie o le addizioni sul bene immobile siano motivate da individuate esigenze produttive o correlate alla salubrità degli ambienti, alla sicurezza del lavoro, o imposte da norme di legge.

Al termine della locazione la Concedente riconoscerà all'Affittuario il rimborso delle eseguite innovazioni o addizioni per una entità pari al maggior valore del compendio aziendale oggetto della presente scrittura privata.

Art. 12) OBBLIGO DI RESTITUZIONE

12.1 Alla scadenza della durata del Contratto, ovvero anche prima nei casi quivi previsti, l'Azienda deve essere riconsegnata dall'Affittuario nella piena disponibilità della Concedente.

12.2 I beni mobili devono essere riconsegnati in buono stato di conservazione, salvo il normale deperimento per l'uso effettuato.

Art. 13) DIVIETO DI CONCORRENZA

13.1 Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che la Concedente sarà vincolata al rispetto del patto di non concorrenza, in base a quanto previsto all'art. 2557 c.c..

Art. 14) DICHIARAZIONI E GARANZIE

14.1 Profilo societario

14.1.1 La Concedente dichiara e garantisce:

- a) di essere una società regolarmente costituita e validamente operante nel settore in cui opera;
- b) che tutti i libri contabili obbligatori, sono stati debitamente tenuti ed aggiornati in ottemperanza agli obblighi di legge. La Concedente garantisce altresì che nei libri contabili obbligatori sono dettagliati con precisione, fedeltà e veridicità, la totalità ed i singoli importi dei debiti e delle passività inerenti all'Azienda;
- c) la Concedente ha piena capacità di stipulare il presente Contratto e di adempiere a tutte le obbligazioni in esso previste;
- d) la Concedente ha la piena proprietà e disponibilità dell'Azienda e la totale libertà di trasferirla.

14.2 Contratti

14.2.1 La Concedente dichiara e garantisce che i Contratti trasferiti sono efficaci, validi ed esistenti; sono stati sempre correttamente e tempestivamente adempiuti da parte del Concedente

14.3 Beni

14.3.1 Ad eccezione dei beni oggetto di contratto di leasing di cui all.to A), il Concedente dichiara e garantisce che i beni trasferiti ai sensi del presente Contratto sono:

- i) esistenti;

- ii) di piena ed esclusiva proprietà del Concedente;
- iii) liberamente disponibili dal Concedente e liberi da pegni, gravami ed oneri di qualsivoglia natura.

14.4. Dipendenti

14.1 La Concedente dichiara e garantisce che i "Dipendenti trasferiti" sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro ed il loro trattamento è sempre stato, ed è, quello previsto dai contratti collettivi a ciascuno applicati; in ogni caso la concedente dichiara di assumersi ogni responsabilità per ogni eventuale sanzione o richiesta di pagamento derivante da inadempienza e/o violazione di natura contributiva, fiscale, assicurativa o retributiva connesse ai rapporti di lavoro oggetto dell'affitto dell'azienda che dovesse essere avanzata da istituti, organi ispettivi e dai lavoratori stessi; sono stati sempre debitamente e tempestivamente effettuati tutti i prescritti adempimenti e pagamenti di natura previdenziale ed assistenziale in riferimento all'attività dell'Azienda.

Con precisazione che i dipendenti attualmente occupati presso l'azienda in oggetto sono più di quindici e quindi è stato necessario provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 18.

14.5 Contenzioso

14.5.1 La Concedente dichiara e garantisce che non vi sono pendenti, né sono state minacciate, né vi è ragione di credere che saranno iniziate azioni giudiziarie di qualsivoglia natura comunque inerenti all'Azienda affittata o alla sua attività o che comunque possano pregiudicare il valore dell'Azienda e dei beni che lo compongono.

14.6 Fiscale e valutario

14.6.1 La Concedente dichiara e garantisce che sono state sempre presentate tutte le dichiarazioni dei redditi ed ogni altra dichiarazione di carattere fiscale inerenti all'Azienda affittata previste dalle leggi e regolamenti di volta in volta in vigore, nonché dalle altre autorità aventi giurisdizione tributaria; sono state sempre debitamente pagate tutte le imposte, tasse e contributi riferibili all'Azienda e previsti dalle leggi e regolamenti di volta in volta in vigore, nonché dai predetti enti impositori.

14.7 Osservanza di norme

14.7.1 La Concedente dichiara e garantisce che l'attività riferibile all'azienda della Concedente ed in particolare all'Azienda è sempre stata svolta nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti in materia civile, di lavoro e di previdenza sociale, nel rispetto delle licenze, e autorizzazioni amministrative necessarie alla conduzione dell'attività dell'Azienda affittata.

14.8 Durata delle garanzie

14.8.1 Le dichiarazioni e garanzie rese dalla Concedente ai sensi del presente Contratto:

- sono riferite – ove non diversamente indicato in maniera espressa – alla data di sottoscrizione del presente Contratto;
- hanno durata ed efficacia di 6 (sei) anni con decorrenza dalla Data di Decorrenza, ad eccezione delle dichiarazioni e garanzie in materia fiscale, previdenziale e giuslavoristica che hanno durata ed efficacia sino a maturazione del termine di prescrizione applicabile per legge.

In presenza di richieste di risarcimento formulate dall'Affittuario conseguenti alla violazione delle garanzie fornite entro i termini di cui al precedente paragrafo, la responsabilità della Concedente rimarrà operante e valida anche successivamente ai suddetti termini sino a quando l'importo oggetto

della richiesta di risarcimento risulterà definitivamente dovuto e pagato.

14.9 Risarcimenti

14.9.1 La Concedente risarcirà l'Affittuario di qualsiasi sopravvenienza passiva, danno, costo e spesa, perdita o altro pregiudizio diretto o indiretto ("Danni") che dovessero derivare all'Affittuario da eventi, atti, attività, omissioni ed ogni altra circostanza afferente all'azienda affittata e la sua gestione relativi o riconducibili al periodo antecedente alla Data di Decorrenza, anche se realizzatisi o emersi successivamente ad esso e che derivino o comunque conseguano o siano connessi o collegati alla veridicità delle dichiarazioni o garanzie rilasciate dalla Concedente nel presente articolo o che derivino o conseguano dal fatto che la situazione di fatto o di diritto dell'azienda affittata delineato nel presente Contratto si discosti dall'effettiva situazione dell'azienda stessa.

Art. 15) DIRITTO DI RECESSO

15.1 A decorrere dal 31 (trentuno) dicembre 2007 (duemilasette), le Parti stipulanti convengono a favore dell'Affittuario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 C.C., il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto mediante dichiarazione che dovrà essere comunicata al Concedente per mezzo di lettera raccomandata con un preavviso di 60 (sessanta) giorni.

15.2 La dichiarazione di recesso ricevuta dal venditore sarà irrevocabile.

15.3 A seguito del recesso, l'Affittuario dovrà restituire l'azienda.

Art. 16) CLAUSOLE INVALIDE

16.1 Qualora una o più clausole del presente Contratto fossero o divenissero contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, esse saranno considerate come non apposte e non incideranno sulla validità dell'intero Contratto, fatto salvo il disposto di cui all'art. 1419 codice civile, a meno che non siano state considerate dalle Parti come determinanti del consenso per la stipula dello stesso.

16.2 Ciascuna parte potrà, comunque, richiedere per iscritto la modificazione del Contratto qualora l'eliminazione della clausola nulla compromettesse gravemente i diritti e/o qualsivoglia interesse di tale parte.

Art. 17) COMUNICAZIONI

17.1 Qualsiasi comunicazione da effettuarsi in relazione al Contratto dovrà essere per iscritto e se data per telefax essere inviata ai numeri più sotto indicati e se data per e-mail essere inviata agli indirizzi più sotto indicati e se data per posta dovrà essere spedita con raccomandata a.r. agli indirizzi che seguono:

- per X S.R.L. Via ___ in, n. telefax ed e.mail come saranno comunicati per iscritto all'Affittuario;
- per Z S.P.A. Via ___ , n. telefax ed e.mail come saranno comunicati per iscritto alla Concedente.

17.2 Tutte le comunicazioni saranno considerate essere state date:

17.2.1 se consegnate a mano quando consegnate e controfirmate per ricevuta;

17.2.2 se spedite per posta farà fede la data di spedizione;

17.2.3 se date per telefax al momento della spedizione delle stesse comprovato da rapporto di spedizione;

17.2.4 se date per e-mail al momento della spedizione della stessa con conferma di lettura da parte del destinatario.

Art. 18) MODIFICHE DEL CONTRATTO

18.1 Qualunque modifica al Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto firmato dalle Parti.

Art. 19) SPESE

19.1 Le spese di registrazione, così come tutte quelle inerenti e conseguenti la formazione di questo atto, faranno carico all'Affittuario, salvo gli onorari professionali che saranno a carico della parte Concedente.

19.2 Si richiede la registrazione a tassa fissa, essendo quivi previste prestazioni soggette ad IVA.

Art. 20) FORO COMPETENTE

20.1 Le parti indicano quale Foro esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Art. 21) PREMESSE E ALLEGATI

21.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 22) ESONERO RESPONSABILITÀ

22.1 Per motivi di urgenza, le parti concordemente dispensano il notaio autenticante da ogni responsabilità in ordine alla consistenza dei rami d'azienda in oggetto e alla loro immunità da vincoli pregiudizievoli di qualsiasi natura;

22.2 Ai soli fini dell'iscrizione del presente atto nel repertorio del notaio autenticante, le parti indicano approssimativamente in XXX.000,00 (_____/00) il canone complessivo del presente affitto.

ELENCO ALLEGATI

All. A): contratto di locazione immobiliare;

All. B): inventario cespiti;

All. C): inventario valorizzato delle scorte di magazzino;

All. D): elenco "Dipendenti trasferiti";

LA DOMANDA DI CONCORDATO: ANALISI DEL CONTENUTO DEL PIANO DI CONCORDATO

a cura di Vito Misino

L'art. 160 della legge fallimentare è stato profondamente innovato dal Legislatore della riforma.

Le lettere a) e b) del citato articolo ampliano, con un elenco da ritenersi non tassativo, le articolazioni mediante le quali è possibile offrire al ceto creditorio una proposta per la soluzione concordata della crisi.

In questi termini lo scrivente ha a suo tempo già voluto definire il piano di concordato come l'illustrazione dell'architettura formale giuridica e del progetto economico-finanziario ritenuti più adeguati per l'utilizzo razionale ed efficiente dei mezzi disponibili all'azienda, e di quelli eventuali di cui si potrà disporre, per la gestione dello stato di crisi al fine di perseguire, quale unico scopo, il soddisfacimento ritenuto migliore e più adeguato del ceto creditorio.

In questo ambito è oggettivamente impossibile rappresentare il piano di concordato senza l'analisi di una fattispecie concreta. Ciò in quanto è proprio la libertà di forma introdotta dal Legislatore che impone al piano l'adattamento a quelle che sono:

- Le peculiari situazioni aziendali che si rappresentano;
- le diverse graduazioni che la crisi di impresa può assumere al tempo in cui si assume la decisione di offrire al ceto creditorio una soluzione "concordataria";
- la composizione patrimoniale ed economica dell'azienda;
- la prospettiva, esistente o meno, di conservare al sistema economico l'azienda o un suo ramo perché ricondotto o da ricondurre su un sentiero di efficienza;
- le aspettative dei terzi in genere, ivi ricomprendendo non solo i creditori, ma anche coloro i quali sono disponibili ad intervenire a sostegno dell'iniziativa volta alla conservazione della continuità aziendale.

Tanto vale, per le finalità rispetto alle quali questo intervento è redatto, illustrare sul piano pratico una ipotetica domanda di concordato preventivo redatta nella prospettiva di una cessio bonorum in costanza di un affitto di azienda con opzione alla vendita ad un prezzo pre determinato.

Il ricorso che è sotto sviluppato riporta peraltro quelli che sono gli elementi essenziali che devono essere presenti nella domanda giudiziale, pena la dichiarazione di inammissibilità da parte del Tribunale.

A questo fine giova tuttavia ricordare che il piano di concordato non deve necessariamente più prevedere una percentuale di soddisfo per il ceto creditorio chirografario potendo questo essere soddisfatto anche mediante l'attribuzione di beni o strumenti finanziari.

È tuttavia evidente che, nella maggior parte della casistica che si presenta, è opportuno indicare anche, o forse solo, la previsione di soddisfacimento delle ragioni di credito in termini percentuali sia per offrire una completa informativa ai creditori, sia per sollecitare la manifestazione di un voto che nell'auspicio dell'impresa ricorrente è sempre quello positivo.

IMPRESA RICORRENTE

RICORSO AL CONCORDATO PREVENTIVO
ART. 160 L.F.

TRIBUNALE C.P. DI _____
SEZIONE FALLIMENTARE

OGGETTO: Ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 160 – R.D. 16.03.1942 n. 267 così come modificato dalla Legge 14.5.2005, n. 80.

SOCIETÀ ISTANTE: _____, con sede in _____ (____), Via _____, _____, Capitale Sociale Euro _____.000,00 Codice fiscale e numero di iscrizione a Registro Imprese di _____, n. _____ R.E.A., in persona del liquidatore Dr. _____, nato a _____ il _____, domiciliato in _____, _____ - n. giusta autorizzazione al medesimo conferita per la presentazione del presente atto con verbale di assemblea straordinaria del _____ a ministero del notaio _____ (All. ____) ed assistita ai fini del presente ricorso da _____ e con domiciliazione per l'assistenza professionale stabilita presso lo studio di _____, Via _____ (All. 4)

1. PREMESSA INTRODUTTIVA

Lo scrivente Dr _____, in qualità di Liquidatore della società _____, a ciò autorizzato dal verbale di assemblea del 19 giugno 2006,

ricorre

a codesto Onorevole Tribunale per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 160 Legge fallimentare sussistendone i presupposti.

Al fine di fornire in modo ampio ed esauriente all'adito Tribunale tutti gli elementi necessari per potersi pronunciare in merito, si espone quanto segue nel rispetto dell'ordine di seguito indicato:

1. PREMESSA INTRODUTTIVA
2. Definizioni e contenuto del ricorso
3. Breve cronologia e descrizione dell'impresa
4. Lo stato di crisi.
5. Il Piano aziendale per la gestione della crisi
4. Le attività e la situazione debitoria
5. L'esistenza dei presupposti soggettivo ed oggettivo
6. Conclusioni e Domanda

ALLEGATI

2. DEFINIZIONI E CONTENUTO DEL RICORSO

Alla luce della recente normativa in tema di *Concordato Preventivo e degli Accordi di Ristrutturazione* introdotta con la Legge n. 80 del 14 maggio 2005 che ha convertito in legge il Decreto del 16 marzo 2005, n. 35, il presente ricorso, che implica la proposta di concordato preventivo al ceto creditorio, comprende:

- a) La dichiarazione dello stato di crisi dell'impresa intendendo per tale l'avvenuta definitiva compromissione del raggiungimento dei primari obiettivi economici della società istante e la cui gravità degli squilibri che si sono determinati per le ragioni di seguito indicate esclude la possibilità di recuperare in un tempo ragionevole le condizioni di una ordinaria gestione imprenditoriale ispirata a criteri di economicità;
- b) Il piano richiesto dal novellato art. 160 della Legge Fallimentare da intendersi come l'illustrazione dell'architettura formale giuridica e del progetto economico-finanziario ritenuti più adeguati per l'utilizzo razionale ed efficiente dei mezzi disponibili all'azienda, e di quelli eventuali di cui si potrà disporre, per la gestione dello stato di crisi al fine di perseguire, quale unico scopo, il migliore soddisfacimento del ceto creditorio e la salvaguardia del complesso aziendale al fine di realizzare le condizioni per alienarla a terzi imprenditori;
- c) La relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa che documenta la situazione di crisi dichiarata dalla società ricorrente e tale da consentire al ceto creditorio la valutazione di come il piano presentato sia quello prospettivamente ritenuto più adeguato alla gestione della crisi e alla tutela delle ragioni di credito vantate;
- d) Lo stato analitico ed estimativo delle attività della società ricorrente;
- e) L'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione;
- f) L'indicazione dei titolari di diritti reali su beni posseduti dall'impresa ricorrente riguardanti alcuni contratti di locazione finanziaria.
- g) La relazione asseverata resa da una persona terza avente i requisiti di cui all'art. 28 della Legge Fallimentare che attesta la veridicità dei dati dell'azienda rispetto ai quali si fonda il piano proposto e il relativo giudizio positivo sulla fattibilità del medesimo.

La sottoscrizione del presente ricorso è fatta dal liquidatore civile Dr. _____ a ciò espressamente autorizzato con verbale di assemblea straordinaria _____ a ministero del notaio _____.

La contabilità aziendale tutta, i libri sociali, i contratti, la corrispondenza aziendale, sono tenuti a disposizione del Commissario Giudiziale affinché proceda alle verifiche ex art. 171 Legge Fallimentare apportando, all'elenco nominativo dei creditori unito al presente ricorso, le eventuali rettifiche che ritenesse opportune.

È altresì dichiarata sin da ora la più ampia collaborazione per lo svolgimento delle operazioni di inventario previste dall'articolo 172 della Legge Fallimentare volte ad accertare l'effettività della situazione patrimoniale rappresentata nel presente ricorso.

Piena disponibilità del liquidatore ad essere audito da questo On. Tribunale sul contenuto del ricorso e sul preventivo accertamento sulla completezza e regolarità della documentazione prodotta.

Ai fini del presente ricorso, e per il calcolo delle maggioranze di cui all'art. 177 della Legge Fallimentare, non è prevista alcuna suddivisione dei creditori in classi differenziate secondo posizione giuridica e interessi economici.

3. BREVE CRONOLOGIA E DESCRIZIONE DELL'IMPRESA

Si allega al n. 1 la visura camerale storica della società ricorrente.

4. LO STATO DI CRISI

La crisi della _____ è fondamentalmente dipesa dalle seguenti circostanze manifestatesi nell'ultimo periodo del suo lungo trascorso d'impresa:

-

5. IL PIANO AZIENDALE PER LA GESTIONE DELLA CRISI

Il piano⁴ che è presentato al ceto creditorio per la gestione della crisi prevede sostanzialmente la cessione di tutti i beni così come di fatto o di diritto nella disponibilità della società ricorrente.

Più specificatamente talune delle attività monetizzabili dalla società ricorrente sono state oggetto di un contratto di affitto di ramo d'azienda sottoscritto in data _____, con firme autenticate a ministero del notaio _____, ed intervenuto con la _____ soggetta alla direzione e al controllo della _____ – con propria sede sociale in _____, Via _____ e iscritta al Registro delle Imprese di _____.

Per l'individuazione dei beni oggetto di affitto si rimanda al testo del citato contratto locativo allegato in copia al presente ricorso al n. 3 e ai relativi allegati per lo più costituiti proprio dall'inventario dei beni e, segnatamente, da quello del magazzino delle merci.

Il predetto contratto, a cui si rimanda il lettore per una più esaustiva rappresentazione della realtà che si è determinata, riporta quali punti qualificanti ai fini del presente ricorso:

Occorre considerare, sempre al riguardo del contratto locativo in argomento, che lo stesso è deputato ad assicurare una continuità aziendale con indubbio beneficio per il ceto creditorio almeno sotto i seguenti profili:

- mantenimento di una posizione commerciale sul mercato atta a rendere più certo e affidabile l'incasso dei rilevanti crediti esigibili vantati dalla ricorrente verso terzi per le forniture eseguite;

⁴ Definito nelle premesse come la più adeguata architettura formale giuridica e il progetto economico- finanziario ritenuti più adeguati per l'utilizzo razionale ed efficiente dei mezzi disponibili all'azienda, e di quelli eventuali di cui si potrà disporre, per la gestione dello stato di crisi al fine di perseguire, quale unico scopo, il migliore soddisfacimento del ceto creditorio.

- un più agevole raggiungimento dell'accordo sulla inevitabile procedura di mobilità che riguarderà il personale dipendente e rispetto al quale si conta di profittare dei benefici previsti dalla L. 223/1991⁵;
- possibilità di esercitare, da parte della ricorrente locatrice, l'opzione di vendita dell'intero ramo aziendale verso il corrispettivo di euro _____. Questa opportunità potrà concretizzarsi – in forza di una intuibile ragione economica che è sottesa - in caso di omologazione della procedura di concordato preventivo.

Oltre alla prospettiva di adempiere al contratto locativo incamerando i canoni ivi dedotti ed esercitare l'opzione di vendita del ramo d'azienda affittato, il piano presentato al ceto creditorio con questo ricorso prevede il realizzo delle altre attività riconducibili alla ricorrente e rappresentate dalle sostanze finanziarie disponibili, dai crediti commerciali, dai crediti verso l'erario e altre entità per cauzioni e vari titoli equipollenti, dal portafoglio commerciale presentato con la clausola al dopo incasso presso istituto di credito estraneo al concorso dei creditori e, in somma, di tutte le altre attività non puntualmente assorbite dal contratto di affitto d'azienda.

Sulla fattibilità del piano offerto ai creditori e sulla veridicità dei dati aziendali sul quale lo stesso si fonda, è chiesta dalla legge una relazione da parte di uno dei soggetti indicati dall'art. 28 della Legge fallimentare⁶.

La relazione che qui allega alla lettera B, è stata redatta dal Dr. _____, professionista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di _____.

Questa relazione attesta la veridicità dei dati dell'azienda coinvolti nella realizzazione del piano ed esprime un positivo giudizio prognostico sulla sua fattibilità..

Conclusivamente, il dr. _____, formula un giudizio positivo sulla fattibilità del piano non emergendo circostanze impeditive alla sua concreta attuazione e ciò semprechè il presente ricorso sia accolto dal Tribunale adito e non intervenga anzi tempo una eventuale dichiarazione di fallimento.

Modalità di liquidazione dei beni

Per ragioni correlate ad una più economica gestione della liquidazione dei beni si propone al ceto creditorio che alla stessa proceda – fatta salva l'eventuale diversa determinazione del Tribunale - l'attuale liquidatore civile della società ricorrente _____nella attuale persona del Dr._____.

⁵ A questo riguardo si rammenta che l'esonero dal pagamento del contributo previsto dalla legge è previsto qualora sia il Commissario Giudiziale nominato ad avviare la citata procedura. (Circ. INPS 17.9.2003 n. 154)

⁶ Stante l'attuale contenuto dell'art.28 (*Requisiti per la nomina a curatore*) «Non può essere nominato curatore e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Non possono inoltre essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha prestato comunque la sua attività professionale a favore del fallito o in qualsiasi modo si è ingerito nell'impresa del medesimo durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento». Questo articolo è destinato ad essere riformulato. L'art.28 sarà rubricato (*Requisiti per la nomina a curatore*) e disporrà che «Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:

a) avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili o coloro che abbiano comprovate capacità di gestione imprenditoriale; b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura.

Il liquidatore dovrà presentare semestralmente una relazione sulle principali iniziative adottate in ordine al realizzo delle attività, le proprie proposte, le altre operazioni che avessero interessato la liquidazione dell'azienda o i singoli beni che la costituiscono.

Ai fini della liquidazione sarà mantenuto un solo conto corrente attivo con firma congiunta a quella del Commissario Giudiziale.

Le fattispecie di cui all'art. 167 della Legge Fallimentare, e quindi gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e ogni decisione correlata agli obblighi e ai diritti comunque dedotti al contratto di affitto d'azienda, saranno compiuti dal Liquidatore Civile solo previa autorizzazione del Giudice Delegato, sentito il parere preventivo del Commissario Giudiziale e del Comitato dei Creditori.

In caso di disaccordo sulle iniziative da adottarsi, sui criteri rispetto ai quali uniformare le trattative, e comunque sulle decisioni da prendere relative alla liquidazione del patrimonio aziendale, prevarrà la valutazione del Commissario Giudiziale e il liquidatore civile sarà tenuto ad uniformarsi.

6. LE ATTIVITÀ E LA SITUAZIONE DEBITORIA

Il passivo della procedura, come risulta dalla prevista relazione aggiornata allegata alla lettera A del presente ricorso, è complessivamente indicato in Euro _____.

L'importo della situazione debitoria bancaria ivi indicato deve essere ridotto, ai fini del presente ricorso e del piano che è illustrato al ceto creditorio, per euro _____ corrispondente al portafoglio commerciale e alle altre partite cd. autoliquidanti che verosimilmente saranno incamerate dal ceto bancario in virtù del patto di compensazione insito nel contratto di mandato in rem propriam intervenuto con la presentazione dei titoli al fine di richiederne l'anticipazione bancaria.

L'importo delle passività è al netto delle spese di procedura stimate in euro _____ e di quelle prededucibili che dovessero maturare.

Si ha motivo di ritenere che le passività così rappresentate non siano suscettibili di ampliamento alcuno.

Dell'importo totale, il monte assistito da legittime cause di prelazione è pari ad euro _____ così distinto:

Descrizione
Stipendi arretrati e ratei mens.tà
Enti previdenziali
Tfr lavoratori subordinati
Ritenute fiscali lav. Subordinati
Ritenute fiscali lav.autonomi
Agenti di Commercio
Professionisti
Debiti tributari in genere
Irap
Profession. fatture da ricevere
Totale

Ne consegue che l'importo di euro _____ è rappresentato dai creditori chirografari. L'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e di quelli, tra questi, che vantano cause di prelazione costituisce l'allegato C unito al presente ricorso.

L'elenco dei titolari di diritti reali su beni di proprietà in possesso della società ricorrente è allegato alla lettera E del presente ricorso.

Le attività patrimoniali della società ricorrente, e l'indicazione del valore estimativo dove le voci sono raggruppate per categorie omogenee, sono sempre riportate nella citata relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria allegata alla lettera A e ammonta a € _____.

Lo stato analitico ed estimativo delle attività, e il dettaglio dei crediti vantati è allegato al presente ricorso sotto la lettera D.

7. L'ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI SOGGETTIVO ED OGGETTIVO

L'esistenza del presupposto soggettivo è palese: _____ è una società che svolge l'attività d'impresa nei termini indicati dall'art. 2195 c.c.

Per quanto riguarda il presupposto oggettivo, si precisa che:

- La ricorrente è in liquidazione stante l'avvenuto azzeramento del proprio capitale sociale ed evidente è lo stato crisi che la vede coinvolta per le ragioni già esposte in narrativa;
- Dalla manifestazione della crisi aziendale e dalla percezione circa la necessità di ricorrere alla procedura di concordato preventivo non è stata alterata la *par condicio creditorum*, è stato acceso un conto corrente attivo ove canalizzare i flussi finanziari attivi, sono state adottate tutte le iniziative possibili e ritenute opportune volte alla realizzazione del << piano >> superiormente illustrato.

8. CONCLUSIONI E DOMANDA

Alla luce di quanto sopra esposto, sussistendo le condizioni previste dall'art. 160 L.F. l'impresa ricorrente

Alfa

CHIEDE

Di essere ammessa alla procedura di Concordato Preventivo alle seguenti condizioni:

- offerta ai creditori sociali, per il pagamento dei loro crediti, della cessione di tutti i beni esistenti nel patrimonio aziendale, così come risultano dai libri sociali, dal bilancio e come di fatto nel rispetto del piano superiormente rappresentato e quindi mediante:
 - a) adempimento del contratto di affitto d'azienda di cui in narrativa con incameramento dei canoni mensili sino a tutto il _____ per un importo complessivo pari ad euro _____--;
 - b) esercizio dell'opzione di vendita dell'azienda affittata - condizionata alla omologazione di questa procedura concorsuale adita- alle condizioni di cui all'art. _____ per il corrispettivo di euro _____,00;

c) realizzo di tutte altre attività non dedotte o ricomprese nel contratto di affitto di ramo d'azienda;
L'attuazione del piano così come formulato lascia fondatamente ritenere che vi sia la reale possibilità di pagare in moneta concordataria almeno il _____ dei debiti chirografari ed integralmente quelli privilegiati oltre alle spese di questa procedura come da prospetto sintetico di seguito riportato.

Si chiede

altresi questo On. Tribunale adito

- la liberazione totale ed immediata della _____ con omologazione della procedura di concordato preventivo;
- si offre l'esecuzione del concordato affidato alla società gratuitamente, sotto il controllo del Commissario Giudiziale, se ed in quanto venga ritenuta conveniente ed opportuna e alle condizioni e con le cautele superiormente formulate.

_____, _____

ALLEGATI

- A) Relazione aggiornata al _____ sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa ricorrente;
- B) Relazione del dr. _____ attestante la veridicità dei dati aziendali relativi al piano offerto ai creditori e giudizio sulla sua fattibilità;
- C) Elenco nominativo dei creditori con indicazione di quelli che vantano cause di prelazione.
- D) Stato analitico ed estimativo delle attività escluse quelle rappresentate da liquidità già riportate nella relazione al punto A e non soggette a stima trattandosi di valori numerari;
- E) Elenco nominativo dei titolari di diritti reali su beni in possesso della società ricorrente rappresentati da società di locazione finanziaria.



- 1. Visura camerale storica della società ricorrente;
- 2. Copia verbale assemblea straordinaria del _____;
- 3. Copia contratto di affitto di ramo d'azienda del _____;
- 4. Copia mandato professionale conferito.

VERBALE DI CONSEGNA DEI BENI E DEL RENDICONTO AI LIQUIDATORI*

L'anno il mese il giorno, presso la sede sociale in via n., sono intervenuti gli Amministratori della Società per Azioni "..... s.p.a." in liquidazione, Signori ed il Liquidatore Signor

Premesso

- che con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci del la Società per Azioni "..... S.p.A." stabilì il proprio scioglimento;
- che la stessa Assemblea nominò Liquidatore della Società il signor
- che in data è stata iscritta la nomina del liquidatore, con i relativi poteri, nel Registro delle imprese;
- che, ai sensi dell'art. 2487-bis c.c., avvenuta l'iscrizione di cui sopra, gli amministratori cessano dalla loro carica e consegnano quanto di seguito indicato al liquidatore;

tutto ciò premesso, i suddetti amministratori consegnano al Liquidatore, Sig.

- i libri sociali e i documenti della Società di cui all'allegato elenco A;
- la situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento e cioè al
- il rendiconto sulla gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Di quanto precede viene dato atto col presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firme degli Amministratori

.....
.....

Firma del Liquidatore

.....

N.B. Va redatto, in duplice copia, su carta da bollo ordinaria.

* Tratto da D. BONARRIGO - G. STASSANO, *Formulario di tutti gli atti della società e dei consorzi*, Milano, Pirola, 1994

RELAZIONE DEI LIQUIDATORI AL BILANCIO ANNUALE DOPO LA MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Signori Soci,

il bilancio chiuso al e che sottoponiamo alla Vs. approvazione presenta la perdita di e pari alla sommatoria di € e €, perdite rispettivamente rilevate dal 1° gennaio al 30 settembre (data di messa in liquidazione della società) e dal 1° ottobre al 31 dicembre

Riteniamo che la messa in liquidazione della società approvata dall'assemblea straordinaria dei soci in data, con effetto 30 settembre u.s., sia stata opportuna per evitare l'accumulo di ulteriori perdite visto che il settore commerciale nel quale avete operato non consente più, per la concorrenza di gruppi economici collegati all'estero, di essere competitivi.

Abbiamo preso consegna, in data, di:

- i libri sociali e i documenti della Società di cui all'allegato elenco A;
- la situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento e cioè al
- il rendiconto sulla gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Non abbiamo ritenuto di modificare i valori storici riportati nel conto della gestione dagli amministratori in quanto:

- sarebbero sorte notevoli disquisizioni verbali soprattutto con gli amministratori per determinare il valore dei singoli beni;
- le valutazioni avrebbero risentito, naturalmente, della soggettività del criterio di valutazione dei liquidatori e non essere certe;
- la maggiore valutazione dei beni avrebbe determinato delle plusvalenze ipotetiche ma non certe con una probabile determinazione di un risultato positivo fiscale da assoggettare a tassazione.

Passiamo adesso ad illustrare le singole voci del bilancio che sottoponiamo alla Vs. approvazione

In particolare per la vendita di:

- merci, abbiamo provveduto a venderle al meglio applicando lo sconto del 10% sui prezzi di vendita applicati alla clientela prima della messa in liquidazione della società ma imponendo il pagamento alla consegna e non più a 30 e 60 giorni;
- gli automezzi non sono stati ancora ceduti ma, essendo stati utilizzati da più persone e per lunghi percorsi, sono molto usurati e consentiranno di realizzare non più di e 5.000 che costituiranno plusvalenze da liquidazioni, essendo stati totalmente ammortizzati;
- i crediti sono stati valutati al valore nominale e riteniamo che debbano essere incassati per intero tranne il credito verso la società A, che è stata dichiarata fallita, di che non si reputa di realizzare;
- i debiti v/ i fornitori sono passati da € a € in quanto abbiamo provveduto a pagare alcuni debiti scaduti;

- l'esposizione bancaria è scesa da € a € a seguito degli incassi per vendita delle merci a magazzino;
- i fondi di ammortamento sono stati portati a decurtazione delle rispettive voci allocate nell'attivo patrimoniale;
- il fondo di trattamento di fine rapporto si è ridotto da € a € avendo pagato la liquidazione a tutto il personale tranne che ad un impiegato ed un operaio la cui presenza è necessaria per portare a termine la procedura di liquidazione. Pertanto, alla fine dell'anno scorso il personale in forza alla società è di due unità.

Passando a esaminare i costi e i ricavi rileviamo quanto segue

In allegato al bilancio d'esercizio che comprende:

- il conto degli amministratori dal 1° gennaio al 30 settembre u.s.;
- il rendiconto dei liquidatori dal 1° ottobre al 31 dicembre u.s.; abbiamo preferito allegare i due predetti "rendiconti" per sottoporre alla Vs. approvazione entrambi così come, tra l'altro, raccomandatici dagli amministratori prima di lasciare il loro incarico.

In merito alla perdita d'esercizio di € con la quale il bilancio chiude, proponiamo di accantonarla in attesa della fine della liquidazione per la compensazione con il capitale netto di liquidazione.

Ci teniamo a disposizione in ogni sede, per fornirVi tutte le informazioni che riterrete opportuno o per raccogliere tutti i suggerimenti di cui ci vorrete favorire per il migliore andamento della procedura in corso.

Data

I Liquidatori

.....
.....

RELAZIONE DEI LIQUIDATORI AL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Signori Soci,

in data l'assemblea straordinaria ha posto in liquidazione questa società nominandomi Liquidatore.

A distanza di circa anni ho adempiuto al mio incarico e, pertanto, deposito presso l'Ufficio del Registro delle imprese di il bilancio finale di liquidazione che comprende, inoltre, il piano di riparto di quanto è rimasto del capitale netto di liquidazione. Nell'allegato conto economico, ho dettagliato tutte le operazioni effettuate a partire dalla mia nomina evidenziando tutti gli incassi per vendite di beni e realizzo dei crediti nonché tutti i pagamenti effettuati; maggiori dettagli li potrete rilevare dalle distinte delle entrate e delle uscite che corredano il conto economico.

È prevista una disponibilità di €, dopo il pagamento di quanto indicato nel piano di riparto, per far fronte a:

- il pagamento di tasse per €
- il pagamento di diritti di segreteria e varie per €
- il pagamento del compenso previsto per il mio incarico per €

Credo di aver assolto positivamente il mio incarico e di essere riuscito a realizzare dalla vendita dei beni della società più di quanto non fosse stato previsto nelle più rosee aspettative e, quindi, Vi saluto cordialmente.

Data

Il Liquidatore

.....

N.B. Da redigere in bollo.

SCHEMA DI DELIBERA ASSEMBLEARE PER LO SCIoglimento SOCIALE FINALIZZATA A PROMUOVERE LA NOMINA DEL LIQUIDATORE CIVILE QUALE LIQUIDATORE GIUDIZIALE IN CASO DI OMOLOGAZIONE DEL TRIBUNALE

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2487 – lettera c) – del Codice Civile si dispone quanto segue:

Il liquidatore avrà la rappresentanza sociale.

Per la composizione della crisi che interessa la società di cui è disposto lo scioglimento il liquidatore si attiverà per assumere ogni iniziativa utile alla conservazione del patrimonio aziendale rispettando le prescrizioni attive e passive dedotte nel contratto di affitto di azienda in essere.

Lo stesso procederà ad una ricognizione della situazione attiva e passiva della società, di conserva con l'organo amministrativo decaduto, ispirandosi a criteri di assoluta prudenza.

Il Liquidatore così nominato è sin d'ora autorizzato, ove occorresse, a ricorrere ad una delle procedure concorsuali previste dalla legge oltre che valutare la possibilità di proporre un piano per la ristrutturazione dei debiti ove dovessero ricorrere le circostanze atte ad innestare una di dette iniziative.

In caso di ricorso alla procedura di concordato preventivo il Liquidatore, assistito dai professionisti già nominati o di quelli ulteriori o diversi che fossero incaricati, si farà assistere per la predisposizione del piano da offrire al ceto creditorio per la composizione della crisi aziendale.

In questo ambito offrirà al Revisore dei Conti che sarà nominato per redigere la relazione prevista dall'art. 161 – III comma – Legge Fallimentare ogni più ampia collaborazione e supporto informativo.

Nel corso della eventuale procedura di concordato preventivo a cui la società dovesse ricorrere il Liquidatore manterrà un rapporto di massima e fattiva collaborazione con gli organi della procedura concorsuale e segnatamente con il Commissario Giudiziale.

In caso di successiva omologazione che lo vedesse investito della liquidazione del patrimonio nell'interesse esclusivo del ceto creditorio, il Liquidatore nominato – salva ogni diversa disposizione della sentenza di omologazione della procedura concorsuale - dovrà:

- a) tenere informati gli organi della procedura ed i creditori sull'andamento della procedura liquidatoria anche mediante relazioni periodiche almeno semestrali;
- b) provvedere alla formazione dello stato passivo nel rispetto delle graduatorie fissate dalla legge e dei criteri che fossero stabiliti nella sentenza di omologazione;
- c) procedere alla liquidazione dell'attivo nel rispetto delle modalità fissate nella sentenza di omologazione o, in difetto, secondo criteri di trasparenza e volti al miglior possibile realizzo tenuto conto del piano concordatario che fosse stato approvato dal ceto creditorio;
- d) nominare – nel rispetto dei limiti che fossero indicati nella sentenza di omologazione – avvocati, procuratori e professionisti – la cui attività risultasse strumentale per una più efficace attuazione del piano concordatario approvato dal ceto creditorio;
- e) depositerà le somme derivanti dalla liquidazione in un unico conto bancario potendo temporaneamente investire le liquidità disponibili in operazioni di Pronti contro Termine o Titoli di Stato;
- f) di intesa con gli organi della procedura disporrà e darà esecuzione ai riparti a favore del ceto creditorio offrendo rendiconto documentato;

- g) informerà senza ritardo gli organi della procedura concorsuale circa l'avveramento di circostanze tali da comportare la non attuabilità e quindi il mancato adempimento – purchè questo non sia di scarsa rilevanza – della proposta concordataria rispetto alla quale fosse stato manifestato il consenso da parte del ceto creditorio nelle maggioranze fissate dalla legge.
- h) Depositerà, all'esito del proprio incarico, il rendiconto nel rispetto delle forme che saranno prescritte dagli organi della procedura.

Qualora le circostanze dovessero, alternativamente allo scenario precedente, suggerire una ristrutturazione della situazione debitoria nei termini e secondo le modalità prescritte dall'art. 182 bis della Legge Fallimentare, il Liquidatore è sin da ora autorizzato a compiere tutte le formalità prescritte, quali il deposito dell'accordo che intervenisse presso il Registro delle Imprese competente e il pedissequo ricorso al Tribunale per chiederne l'omologazione.

In tale evenienza il Liquidatore accerterà con scrupolo a che si realizzi il regolare pagamento dei creditori che non avessero aderito alla proposta di ristrutturazione e a compiere tutti gli atti – nessuno escluso – volti ad eseguire l'accordo intervenuto con il ceto creditorio aderente alla proposta formulata.